

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

453^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1990

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente TAVIANI,
indi del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

«Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1989» (2368) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento):

| | |
|--|--------|
| FORTE (PSI) | 3, 21 |
| * CROCETTA (PCI) | 4 |
| BONORA (DC) | 10 |
| TAGLIAMONTE (DC), relatore | 13 |
| PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica | 16, 17 |
| BOLLINI (PCI) | 18 |

Discussione:

«Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private» (281), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori;

«Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto» (821), d'iniziativa del senatore Galeotti e di altri senatori;

«Modifica dell'articolo 28, comma terzo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990» (1962), d'iniziativa del senatore Pizzol e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato con il seguente titolo:

«Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private»:

BOSSI (Misto-Lega Lomb.-Lega Nord) Pag. 53

| | |
|---|-------------|
| * MARGHERI (PCI) | 58 e passim |
| AMABILE (DC), relatore | 62 e passim |
| BABBINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ... | 65 e passim |
| ALIVERTI (DC) | 135 |
| FABBRI (PSI) | 136 |

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 15 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Battello, Bochicchio Schelotto, Boggio, Butini, Cannata, Carta, Cattanei, Ceccatelli, Covi, Coviello, Emo Capodilista, Fiori, Gambino, Genovese, Giacometti, Grassi Bertazzi, Lops, Nespolo, Pavan, Petrarà, Ranalli, Salerno, Sanna, Vesentini, Volponi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fassino e Parisi, a Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Bozzello Verole, a Torino, in rappresentanza del Senato al 250° anniversario della fondazione del teatro Regio.

Discussione del disegno di legge:

«Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1989» (2368) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1989», già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è prevista la votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento.

La relazione è stata stampata e distribuita.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Forte. Ne ha facoltà.

FORTE. Intervengo molto brevemente, signor Presidente, per esprimere il nostro giudizio favorevole sul documento in esame, ma anche per fare alcune osservazioni che in un certo senso si possono

definire ripetitive. Infatti, anche quest'anno si evince dall'esame del rendiconto una gestione di residui passivi che non accenna a smaltirsi e che anzi continua ad oscurare la gestione di competenza nel rapporto con la cassa.

Si deve anche rilevare (ciò è noto in relazione alla discussione dei preventivi, ma non si può fare a meno di rilevarlo in sede di consuntivo) che purtroppo il disavanzo di competenza, per quanto contenuto all'interno di una cifra uguale a quella prevista, è estremamente elevato. Abbiamo così un disavanzo di cassa di 146.000 miliardi, che appare certamente una cifra preoccupante. Di questi, 101.000 miliardi sono coperti con emissione di certificati di credito e di buoni poliennali del tesoro. A tale proposito, vorrei chiedere alla cortesia del Sottosegretario di illustrare come viene coperta la differenza tra questi 146.232 miliardi del disavanzo di cassa e i 101.175 miliardi coperti con emissione di certificati di credito e di buoni poliennali del Tesoro.

Per quanto riguarda le varie contabilità annesse al rendiconto, si deve innanzitutto rilevare che la tematica dei residui passivi appare particolarmente cospicua per quanto riguarda l'ANAS, l'azienda nazionale autonoma delle strade. Invece, per quanto riguarda le eccedenze di impegni e di pagamenti in sede di consuntivo, relativi al conto di competenza residui e al conto di cassa - a parte una eccedenza che si spiega con la variabilità della fortuna per quanto attiene alle vincite al lotto - si devono segnalare nel bilancio del Tesoro il capitolo 4351 «Pensioni ordinarie e altri assegni fissi - relativi oneri previdenziali», dove sono riportati 378.616 milioni di eccedenze nel conto cassa, ed il capitolo 1589, compreso tra le spese del Ministero di grazia e giustizia, che riporta - segno di una problematica che meriterebbe interventi di carattere strutturale - una eccedenza di cassa di 90 miliardi.

Queste due voci sono le più cospicue tra quelle che ho potuto individuare nel rendiconto e si segnalano l'una in relazione al grosso problema delle pensioni e dell'onere che rappresentano per il bilancio pubblico, l'altra in relazione alla insufficienza degli stanziamenti per il Ministero di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crocetta. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, circa un anno fa, in quest'Aula, il 21 settembre 1989, il senatore Rubbi, sottosegretario per il tesoro, in sede di replica sul dibattito inerente al rendiconto per l'esercizio finanziario 1988, assumeva l'impegno, a nome del Governo, di far sì che i documenti di bilancio, nella struttura in cui vengono presentati, potessero consentire una immediatezza di analisi e di raffronto tra le previsioni iniziali e i dati di consuntivo. Più avanti concludeva con le seguenti parole: «Si tratta cioè di fare dei comitati di studio e di attuazione delle iniziative atte a trasformare la nostra cultura di bilancio non soltanto in una cultura tesa ad un'analisi la più ponderata e dibattuta possibile sul piano del bilancio di previsione, ma anche in un approfondimento concreto dei bilanci consuntivi, non solo esaminati sotto i profili formali e di contabilità - sotto i profili finanziari quindi - ma anche esaminati sotto i profili delle opere, delle iniziative in genere

concretamente realizzate nel corso dell'esercizio in esame, in sede di consuntivo».

Questi due obiettivi, la leggibilità del bilancio e l'esame approfondito del bilancio consuntivo, allo stato attuale, possiamo dire che sono pienamente mancati e di fatto in quest'Aula finiamo per ripetere sempre la solita litania degli anni scorsi.

A conferma di ciò posso citare quanto è avvenuto, ad esempio, alla Camera dei deputati nel momento in cui si è discusso il rendiconto; in quella occasione, data la mancanza di alcuni documenti per la discussione, l'onorevole Geremicca aveva chiesto che non si passasse alla discussione in Aula e alla approvazione del rendiconto e che la discussione stessa venisse rinviata a settembre. Invece, per il Presidente di turno (ma chiaramente anche per volontà del Governo perchè alla questione si era accennato anche nella Commissione bilancio della Camera) questo non poteva avvenire e si è passati alla solita discussione, quella che non approfondisce, che non va al senso dell'impegno che il Governo aveva assunto. Tra l'altro, tra i documenti mancanti vi era la relazione della Corte dei conti. Quindi, non si è voluto rispondere a questa esigenza che il Gruppo comunista aveva posto.

Nella 5ª Commissione del Senato, al senatore Bollini che ribadiva la doppia necessità della leggibilità dei documenti e di un serio approfondimento, il senatore Andreatta - come si può leggere nel resoconto della seduta del 31 ottobre 1990 - rispondeva che queste esigenze sono in parte contraddittorie, anche se poi dichiarava che comunque era d'accordo con l'ipotesi di ampliare il disegno di legge in materia di riclassificazione del bilancio anche al punto relativo al rendiconto che, a suo avviso, deve costituire anche la sede per la verifica delle coperture e delle quantificazioni delle leggi di spesa approntate, un elemento che vedo presente anche nell'ordine del giorno presentato dal senatore Tagliamonte.

Dicevo però che c'è una contraddizione tra quello che si dice e quello che poi si fa.

Tutto ciò che ho premesso dimostra ancora una volta che la discussione che abbiamo svolto e stiamo svolgendo è un'altra occasione mancata e che delle osservazioni della Corte dei conti e del dibattito parlamentare il Governo non terrà assolutamente conto per la formazione del nuovo bilancio preventivo e per la legge finanziaria 1991. Almeno questa occasione l'abbiamo persa; può darsi che riusciremo a riparare per quanto riguarda il futuro.

Il senatore Tagliamonte nella sua relazione ha accennato ad alcune questioni che meriterebbero un approfondimento e delle risposte chiare, in particolare sulle intenzioni future da parte del Governo in ordine alla sottostima delle previsioni di spesa; ha citato il forte incremento della spesa corrente (più 11 per cento) e, nell'ambito di questa, della spesa relativa agli interessi (più 21,8 per cento), dovuta alla crescente pressione del debito pubblico, pressione che è destinata comunque ad aumentare, come sottolinea il senatore Tagliamonte.

Però io mi chiedo: queste cose le abbiamo denunciate anche nel rendiconto degli anni passati, ma qual è la politica di rientro dal debito pubblico che il Governo sta portando avanti? Qual è il piano di

risanamento che viene seguito? L'anno scorso si è svolto un dibattito molto intenso proprio su tale aspetto. Ricordo che sulla questione della vendita di beni pubblici si è avuta una discussione molto accesa ed il relatore, che era il senatore Forte, debbo dire che in parte era in polemica con il Governo e non con l'impostazione del mio intervento. Mi diede infatti ragione quando sostenevo che beni importanti non possono essere venduti. Il Governo però ci ripropone la vendita dei beni dello Stato e perfino di enti a partecipazione statale. Tra le cose che potrebbero essere vendute c'è l'ENI, per esempio. Il senatore Forte l'anno scorso, in riferimento alla questione dell'ENI, affermò che si trattava di un patrimonio da difendere, lo ricordo bene. Ma l'azione del Governo va in tutt'altra direzione.

FORTE. Non c'è nessun testo.

CROCETTA. Ci sono perfino delle relazioni, il Governo ha istituito una commissione di studio, si dà mano libera in questa direzione. E poi c'è l'esperienza drammatica che riguarda l'Enimont, su cui dovremmo riflettere e su cui ritornerò in seguito. Si parla anche, per altri importanti enti quali l'IMI e l'Enel, di una serie di vendite. Tutto questo deriva dalla volontà di privatizzare tutto. Oggi siamo presi dal sacro furore della privatizzazione contro qualcosa che invece può andare, ritenendo che la privatizzazione sia il toccasana dell'economia, la panacea per guarire tutti i mali della nostra economia.

Accennavo all'esperienza Enimont, che qualcosa dovrebbe insegnarci e che si sta per concludere; speriamo che domani si concluda bene, nel senso che non si vada allo sfascio della chimica. In ogni caso, però, la vicenda finisce male, perchè si conclude con un grosso esborso della parte pubblica verso il privato, una grande regalia di 3.000 miliardi e l'abbuono del debito, perchè non sono solo 3.000 miliardi che si regalano a Gardini. Ciò è dovuto anche al fatto che il Governo su tutta la vicenda era partito con il piede sbagliato, perchè già aveva promesso a Gardini una regalia di 1.500 miliardi sul terreno fiscale: e quando lui non l'ha potuta avere sono iniziati i ricatti, ci sono state le ingenuità del Governo (sono troppo buono a definirle così) nell'immettere sul mercato quella parte del pacchetto azionario, quel 20 per cento, senza nessuna garanzia, per cui ad appropriarsene è stato Gardini; e la vicenda la conosciamo tutti. Quindi, quando si parla di privatizzazione, dovremmo riflettere seriamente e dovremmo sapere che cosa realmente fare; non è che noi abbiamo una posizione preconcepita, per cui riteniamo che non ci possano essere accordi, rapporti, tra pubblico e privato. Sono sempre stato fortemente convinto - e non mi sento un pentito dell'operazione Enimont - che questa fosse un'operazione seria, che potesse servire al paese e potesse portare la chimica italiana ad un livello realmente europeo. Tutto questo però non è avvenuto. C'è stato il fallimento proprio per la superficialità in particolare del Governo.

Tuttavia, da una parte si parla di privatizzazione, dall'altra ai privati si risolvono tutti i problemi, perchè a battere cassa non sono solamente gli enti a partecipazione statale, sono anche i privati e quando battono cassa si risponde per migliaia di miliardi; Gardini, Agnelli, De Benedetti, Berlusconi sono degli imprenditori privati che producono profitti con il

denaro pubblico. Questa è la realtà economica del nostro paese. Ed era passata nella maggioranza questa logica del privato efficiente e del pubblico fonte dello spreco, mentre poi la realtà è ben diversa. Non dico che il pubblico non sprechi e che non abbiamo delle cose da denunciare. In quest'Aula ne abbiamo denunciate continuamente; abbiamo denunciato gli sprechi che vengono fatti anche nel sistema delle partecipazioni statali. Però la verità non è sempre assoluta. Molto spesso la verità sta nel mezzo nel senso cioè che nel sistema delle partecipazioni statali ci sono luci ed ombre, ma tra le ombre vi è il modo in cui vengono indicati i presidenti degli enti, i *managers* delle imprese del sistema a partecipazione statale; anche questo è fonte di spreco.

Quindi ragioniamo intorno al rendiconto, al bilancio dello Stato: vediamo che la Corte dei conti anche qui avanza delle osservazioni, perchè nel secondo volume ci sono i capitoli destinati alle varie amministrazioni e quello dedicato al Ministero delle partecipazioni statali è molto eloquente in questo senso. In quella sede viene denunciata tutta una serie di storture; vengono indicate anche alcune soluzioni - alcune condivisibili, altre no - e credo che avremmo bisogno di aprire un dibattito; ma su questo aspetto tornerò nella parte conclusiva del mio intervento.

Quindi noi, come Gruppo comunista, chiediamo che vengano avviati invece processi positivi, di maggiore attenzione all'economia nel suo complesso, all'economia globale, per attuare processi positivi, ma soprattutto più qualificati, con una presenza più qualificata del sistema delle partecipazioni statali nel tessuto produttivo del paese, specie nel Mezzogiorno, con le *joint-ventures*, con gli accordi anche con i privati, ma facendo tesoro dell'esperienza Enimont e per non ripetere esperienze di quel tipo, perchè errare è umano, ma perseverare è realmente diabolico.

È necessario a questo punto accettare alcune indicazioni della Corte dei conti sul Ministero delle partecipazioni statali, come quella di andare verso la riforma di questo Ministero, verso un suo nuovo assetto; ma, al di là di questo, noi saremmo più favorevoli alla soppressione di questo Ministero, quindi con una visione un po' diversa, nel senso di affidare queste competenze al Ministero delle partecipazioni statali o a quello per le attività produttive oppure, meglio ancora, ad un unico Ministero dell'economia. Si tratta di questioni che hanno trovato momenti di dibattito in sede di Commissione bilancio nella passata legislatura e che sono state riportate in documenti. La mia impressione, però, è che tutte le cose che diciamo e che scriviamo diventino parole dette al vento. Il fatto è che ad un lavoro certo, serio del Parlamento non corrisponde un lavoro consequenziale in grado di dare risultati concreti. Come dicevo, perfino i suggerimenti della Corte dei conti rimangono inascoltati, come quando la Corte opera degli approfondimenti in materia di fondi di dotazione. Potrei continuare a soffermarmi su questo aspetto delle partecipazioni statali e sul modo in cui dovrebbero essere affrontati i problemi relativi ai vincoli comunitari, ma credo che la questione fondamentale che occorre tenere presente è la logica sottesa alla qualificazione generale della spesa. Anche a questo

proposito la Corte dei conti denuncia sprechi che derivano da vizi di fondo. Per esempio, la Corte dei conti ripete da anni che occorre risolvere la questione del regime degli appalti. E invece qui continuiamo imperterriti; il Governo continua imperterrita a non affrontare la questione.

Il Ministero dei lavori pubblici, l'ANAS, Italia '90, che viene sbandierata come un fatto di grande efficienza, tutti questi organismi sono stati e sono fonte di grande spreco di denaro pubblico e di spesa superdimensionata: questo è il problema al quale dobbiamo rispondere. E anche a proposito di Italia '90, la Corte dei conti dice con precisione che si tratta di un'esperienza assolutamente da non ripetere, proprio perchè è stata fonte di spreco, oltre che di tutti gli altri problemi che conosciamo, e anche prova di inefficienza, perchè non si può affatto affermare che si tratta di un fatto efficiente; infatti, quando, per la realizzazione di una simile iniziativa, si verificano centinaia di morti, non si può parlare di efficienza, e di ciò dovremmo discutere. Non è possibile, inoltre, esaltare una manifestazione legata al gioco del calcio come un grande evento. Occorre invece riflettere e discutere su queste questioni.

Non è inoltre possibile continuare ad avere una legge sugli appalti che consente le varianti suppletive, le perizie in corso d'opera, che consente, quindi, attraverso meccanismo farraginosi, che rappresentano veri e propri grimaldelli, di far saltare la spesa preventivata. Questo è un nodo che occorre assolutamente affrontare. Pare che finalmente il Ministro dei lavori pubblici abbia presentato un disegno di legge sulla materia degli appalti, ma anche a questo proposito potrei ricordare che il Parlamento è lastricato di buone intenzioni che poi non si sono realizzate; infatti, nella passata legislatura, sulla questione della legge sugli appalti il senatore Spano, presidente della Commissione lavori pubblici del Senato, e il senatore Visconti si sono scontrati ed incontrati, ma alla fine della legislatura la questione della riforma della legge sugli appalti non era ancora stata affrontata. Ora, sempre che le Camere non vengano sciolte, abbiamo ancora più di un anno per affrontare tali questioni, ma non vorremmo che ancora una volta quello che potrebbe essere uno strumento utile, la presentazione di un disegno di legge da parte del Ministro, che potrebbe diventare la base di una discussione, finisse invece per non essere utilizzato. Occorre evitare che ancora una volta si concluda la legislatura senza affrontare uno dei nodi fondamentali dello spreco. Noi possiamo analizzare tutte le cifre contenute nel rendiconto, però, se non si affrontano tali questioni, si finisce per non capire.

Occorre poi ricordare anche tutte le altre questioni relative alla spesa. Come ho già detto, la spesa deve essere più efficiente, più rigorosa e anche più giusta perchè molto spesso, in nome del rigore e dell'efficienza - e io certamente ribadisco che la spesa deve essere efficiente e rigorosa - in nome di questi principi, nel nostro paese si commettono delle ingiustizie proprio sul terreno della spesa, per cui si continua a colpire i lavoratori, i pensionati, i disoccupati, la parte più debole del paese.

Vi è poi la grande mole dei residui passivi, su cui dovremmo riflettere.

Ancora una volta si esercita una pressione fiscale principalmente sui redditi da lavoro, si colpisce il mucchio (l'Irpef, le imposte su benzina, gasolio, gas, valori bollati) senza affrontare le questioni di fondo. Peraltro da questi interventi non scaturiscono risultati positivi per il debito pubblico, destinato – come è evidenziato nella relazione – ad aumentare. Ma questa è un'espressione molto benevola, perchè, in effetti, abbiamo assistito ad una crescita esponenziale del debito pubblico; basti pensare che l'incidenza del debito pubblico sul PIL era nel 1981 del 61 per cento, mentre lo scorso anno era giunto al 98 per cento. Quest'anno risulterà addirittura superiore.

A questo proposito la Corte dei conti – leggo a pagina 29 del volume I della relazione della Corte dei conti – evidenzia «...la necessità di un impegno severo che impone uno sforzo qualitativamente e quantitativamente molto più rigoroso rispetto alle manovre correttive poste in essere sin qui, che, pur consentendo nel decennio trascorso il controllo dell'economia nel breve periodo, non hanno contrastato sufficientemente le forze di fondo che sospingono verso il deterioramento il rapporto tra PIL e debito. Il compito di porre in atto una manovra di tale natura troverà una prima essenziale verifica nella impostazione della previsione di bilancio per il 1991». Se non fossimo già a conclusione del dibattito alla Camera dei deputati sul bilancio per il 1991, potremmo dire «vedremo», ma purtroppo ancora una volta abbiamo riscontrato che i suggerimenti della Corte dei conti non vengono tenuti in grande considerazione e che del rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato non si fa tesoro nell'impostazione del bilancio del prossimo anno.

I residui passivi ammontano a 120.397 miliardi; una cifra enorme, preoccupante, che dimostra, da un lato, lo spreco e, dall'altro, l'incapacità di spesa dell'amministrazione dello Stato. I bilanci preventivi risultano del tutto sottostimati, oggettivamente falsi di fronte alle cifre dei rendiconti; questa è la dimostrazione dell'inefficienza della macchina dello Stato.

Nel documento che ho richiamato la Corte dei conti affronta i problemi della copertura e il modo in cui viene applicata la legge n. 362 del 1988; sostiene che vi è già un'ampia e graduata gamma di incongruenze ed anomalie rispetto al sistema introdotto dalla legge n. 362 del 1988 sia nelle metodologie di copertura che nelle tecniche di quantificazione degli oneri.

Credo che questo dibattito debba servire ad una riflessione e spero che non accada quanto è successo l'anno scorso.

In conclusione vorrei avanzare qualche proposta. Mi sono soffermato molto sulla questione delle partecipazioni statali, ma sia nella passata legislatura che in questa non abbiamo applicato l'articolo 131 del Regolamento del Senato che dice che le relazioni della Corte dei conti sugli enti dovrebbero trovare un momento di dibattito in Commissione bilancio e poi in Aula prima della discussione della legge finanziaria. Bisogna attivare l'applicazione dell'articolo 131 del Regolamento, altrimenti queste relazioni della Corte dei conti sono inutili e anch'esse fonte di spreco: montagne di carta stampata che non servono visto che nessuno legge queste relazioni.

Mi dispiace che il Presidente della 5ª Commissione non sia in Aula,

ma vorrei evidenziare che successivamente alla discussione della legge finanziaria sarebbe utile che in Commissione bilancio aprissimo un dibattito su alcune questioni poste dalla relazione della Corte dei conti nel primo volume relativamente alle coperture, facendone un momento di approfondimento e di specifico dibattito.

Altra cosa che sarebbe utile (qui parliamo in un'Aula vuota e quello che si dice serve a ben poco) sarebbe quella di accompagnare le varie tabelle del bilancio con i capitoli della relazione della Corte dei conti dedicati ai Ministeri e alle singole amministrazioni dello Stato, in maniera da avere un approfondimento e una discussione seria non semplicemente sulle cifre, bensì anche sulle tecniche di bilancio e sulle scelte di politica economica e di correttezza del bilancio stesso.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno credo che il senatore Bollini interverrà ed esprimerà il parere del Gruppo comunista. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bonora. Ne ha facoltà.

BONORA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non c'è dubbio che nel rendiconto si riflettono le condizioni della finanza pubblica di questi anni. Se infatti il bilancio fissa le linee guida dell'amministrazione, è a questo documento che spetta di verificare i risultati dell'esercizio. Sotto questo profilo una certa soddisfazione può essere manifestata per il fatto che gli obiettivi che il Governo si era posto sono stati sostanzialmente raggiunti. Infatti, i risultati dei differenziali di gestione del bilancio per il 1989 sono stati tutti al di sotto non solo delle previsioni iniziali ma anche di quelle definitive a testimonianza del fatto che l'andamento è risultato fisiologico e del tutto in linea con gli obiettivi posti dal Governo nella manovra di rientro della finanza pubblica verso equilibri più soddisfacenti.

In particolare occorre sottolineare il miglioramento rispetto alle previsioni iniziali sia del saldo netto da finanziare che del ricorso al mercato per valori superiori a 17.000 miliardi in termini nominali. D'altra parte non si può non osservare come lo stesso sistema di costruire politiche di bilancio con riferimento ai saldi possa portare a risultati in un certo senso contraddittori rispetto agli obiettivi.

Infatti, il problema può essere certamente quello di contenere gli sbilanci e quindi intervenire sui saldi, ma il modo con il quale tali valori contabili si formano non è da ritenersi assolutamente indifferente rispetto alla qualità oltre che alla quantità stessa delle entrate e della spesa pubblica, quantità di cui occorre valutare la compatibilità con il sistema economico nel suo complesso.

Alcuni segnali contenuti nel Rendiconto non possono essere sottovalutati. In primo luogo, occorre ricordare che, come ha evidenziato la Corte dei conti, nell'ultimo biennio si è assistito ad un incremento della pressione fiscale nell'ordine dello 0,94 per cento. Ciò comporta il fatto che, da una parte, si è dimostrato che la manovra correttiva ha avuto effetti non particolarmente incisivi e, dall'altra, che il contribuente è stato ulteriormente gravato di nuove imposte.

Inoltre, si deve osservare come l'obiettivo di tendere ad un

equilibrio tra imposizione diretta ed indiretta, al fine di elevare percentualmente quest'ultima, non è stato conseguito poichè si è registrata una diminuzione in termini reali dello 0,25 per cento delle imposte indirette sul prodotto interno lordo, mentre l'IRPEF è cresciuta del 9,6 per cento, sostanzialmente in linea con l'andamento nominale del prodotto interno lordo stesso, ancorchè abbia trovato applicazione la normativa per l'attenuazione degli effetti del *fiscal drag*.

Mentre dunque permane la prevalenza della tassazione diretta nella composizione delle imposte, si è ottenuto un incremento assai modesto del gettito dell'IVA e quello dei condoni è risultato complessivamente alquanto deludente.

Dal lato della spesa si è registrato un incremento della spesa corrente a fronte di una riduzione di quella in conto capitale valutabile nell'ordine del 5,7 per cento. Ciò sta a dimostrare come nella sostanza il bilancio dello Stato si vada strutturando come un documento contabile che manifesta un insieme di interventi con caratteristiche di crescente rigidità, mentre la politica di sostegno dell'economia, che può essere attuata con le spese di investimento, viene in parte penalizzata e in parte non riesce a trovare un fisiologico meccanismo che consenta di effettuare le spese deliberate in tempi congrui, come dimostra anche il fatto che il livello dei residui continua ad essere elevato ed il loro smaltimento continua ad essere difficoltoso.

Se si ravvisa l'opportunità di restringere per motivi di compatibilità generale del bilancio le spese di investimento, sarebbe forse opportuno assumere deliberazioni più contenute riguardo alle medesime.

A fronte dunque di tali risultati, che comunque stando l'attuale struttura e composizione delle entrate e delle spese dello Stato possono considerarsi soddisfacenti, permangono alcune preoccupazioni che si riflettono sui bilanci dell'esercizio in corso e, se mi permettete, su quelli futuri.

Esse concernono principalmente tre settori: la spesa per il pubblico impiego, quella per interessi e i debiti pregressi.

Quanto alla prima questione, occorre rilevare che l'onere discendente dal rinnovo dei contratti per la tornata contrattuale 1988-1990 si è dimostrato alquanto superiore rispetto alle previsioni tanto da dar luogo anche ad un vasto contenzioso con la Corte dei conti.

La spesa per interessi, ancorchè considerata in misura alquanto stringata in sede di legge finanziaria per il 1991, costituisce una minaccia sempre presente sui conti pubblici, tenendo presente soprattutto alcuni vincoli internazionali che escludono la possibilità di attuare una politica dei tassi autonoma.

Infine, per quanto riguarda i pregressi, già nel corso di quest'anno è risultato necessario provvedere alla copertura di alcuni di essi: basti per tutti ricordare quelli delle USL. Ma i meccanismi contabili che consentono di differire nel tempo l'emersione di tali debiti sono di per sè pericolosi ed il risultato definitivo è quello di imbellettare il bilancio senza eliminare le rughe nascoste.

Analoghe considerazioni si potrebbero fare, a mio avviso, in riferimento al debito con l'estero.

In conclusione, signor Presidente, mentre porto l'adesione, pur con le osservazioni che ho detto, del Gruppo democristiano al disegno di

legge sul rendiconto, dichiaro di concordare con la necessità evidenziata nell'ordine del giorno proposto dal relatore di giungere ad una modifica della struttura del documento, al fine di renderlo più facilmente leggibile e rispondente ai principi che sono alla base della riforma della classificazione del bilancio di previsione all'attenzione della 5ª Commissione permanente. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, che prego di illustrare anche l'ordine del giorno n. 1:

Il Senato,

premessi che:

il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato è il documento fondamentale ed essenziale per conoscere ed apprezzare le risultanze dell'esercizio finanziario annuale e per verificarne la coerenza con il bilancio di previsione;

le risultanze dell'esercizio precedente e la coerenza con il bilancio di previsione rivestono una considerevole importanza, anche ai fini della politica di risanamento della finanza pubblica;

l'attuale impostazione strutturale e redazionale del rendiconto crea notevoli difficoltà - e non solo per il cittadino di media cultura - di intelligibilità o di consultazione e, quindi, mal si concilia con l'esigenza di un'agevole informazione, indispensabile per un corretto giudizio sull'impiego delle risorse finanziarie e per una consapevole adesione alla politica di rigore nella spesa pubblica;

una ristrutturazione del rendiconto generale, improntata alla massima chiarezza ed a una facile leggibilità, si appalesa sempre più necessaria al fine di assicurare trasparenza non solo alle risultanze finali dell'esercizio ma anche alle modalità di erogazione della spesa;

tale ristrutturazione potrebbe essere per qualche anno sperimentata parallelamente all'attuale struttura, in analogia a quanto praticato per la ristrutturazione del bilancio, e trovare nel disegno di legge relativo alla riclassificazione del bilancio (atto Senato n. 1203-*bis*) la sede per una nuova disciplina;

ai fini del superamento delle attuali difficoltà e per ristrutturare il rendiconto in modo da soddisfare le esigenze sopra menzionate, è utile ed opportuno raccogliere le opinioni dei ministeri della spesa e delle aziende autonome, approfondire le attuali insufficienze dei rispettivi rendiconti e consultare la Corte dei conti in ordine alle ipotizzabili modifiche strutturali del rendiconto generale,

impegna il Governo:

1) ad elaborare e presentare al Parlamento, perchè l'approvi nel quadro del predetto disegno di legge n. 1203-*bis*), riguardante la riarticolazione del bilancio, uno schema di ristrutturazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato:

che semplifichi e renda più chiara e più facilmente comprensibile la presentazione dei dati e delle risultanze dell'esercizio;

che, in particolare, consenta di accertare agevolmente e valutare le variazioni verificatesi rispetto all'esercizio precedente, il

disavanzo ed i mezzi per la sua copertura o l'avanzo, l'indice di indebitamento dello Stato all'interno e verso l'estero, il conto del patrimonio, il rendiconto finanziario, i residui di fine esercizio;

che elimini insufficienze e lacune, come quelle attualmente riscontrabili in ordine alla comparazione delle risultanze finali con quelle dell'esercizio precedente, agli impegni relativi alle garanzie prestate ed alle passività potenziali, al *deficit* degli enti pubblici da coprirsi con risorse dello Stato;

che costituisca - come è nella sua natura - lo strumento per una sicura verifica delle coperture e delle quantificazioni delle leggi di spesa approvate, nonché della regolarità delle modalità di erogazione della spesa stessa;

che agevoli la formulazione di un corretto giudizio sulla politica di riordino della spesa pubblica, sugli esiti della manovra economico-finanziaria e sulla coerenza con il bilancio di previsione;

2) a raccogliere, in ordine alla suddetta ristrutturazione, eventualmente il parere della Corte dei conti;

3) a presentare in via sperimentale, se possibile fin dalla prossima sessione di bilancio, un primo rendiconto generale ristrutturato secondo le indicazioni di cui ai precedenti numeri e parallelo a quello tradizionale analogamente a quanto praticato per la ristrutturazione del bilancio di previsione;

4) a pubblicare il definitivo rendiconto generale ristrutturato come supplemento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

9.2368.1.

TAGLIAMONTE, ANDREATTA, DELL'OSSO

TAGLIAMONTE, *relatore*. Le osservazioni espresse nel corso della discussione generale dai colleghi Forte, Crocetta e Bonora trovano il relatore consenziente e partecipe. Il dramma che vivono il Parlamento e la Commissione bilancio, che più particolarmente deve seguire la materia, è proprio costituito dal fatto che difficilmente ci troviamo a doverci contrapporre quando si tratta di mettere in rilievo le lacune, le imprecisioni del rendiconto generale dello Stato. Pertanto, di fronte alle preoccupazioni manifestate dal senatore Forte circa il disavanzo di cassa, penso che, soprattutto a livello di maggioranza, si renda necessario, oltre ad esprimere preoccupazioni, compiere uno sforzo ulteriore per approfondire le ragioni dell'aumento del disavanzo e le ragioni dell'aumento del debito pubblico. Bisogna, fra l'altro, tener ben presente che, come leggevamo questa mattina sui giornali, sempre più consistente appare la minaccia teorica - qualche volta agitata a fin di bene, per stimolare azioni conseguenti - richiamata dal Fondo monetario internazionale secondo il quale, se l'Italia non pone mano ad un'importante riduzione del *deficit* e ad un reale risanamento della finanza pubblica, corre il rischio di non poter entrare, almeno in condizione di parità, nella futura unione economico-monetaria.

La situazione è questa: da un lato, il Governo, in occasione dell'esame dei bilanci di previsione e delle varie manovre economico-finanziarie che cerca di allestire con molta solerzia, tenta di risanare la finanza pubblica riconducendo entro limiti sopportabili il fabbisogno e riducendo il *deficit*, quanto meno, al netto degli interessi; dall'altro lato, dopo questo sforzo di risanamento che trova nei documenti contabili

dello Stato le sedi più solenni ed opportune, al momento di tirare le somme di quanto si sia in concreto riusciti ad ottenere, ci si trova di fronte ad una sorta di nebulosa, quando addirittura non si debbano riscontrare risultati finali assolutamente scoraggianti.

Il problema è effettivamente molto grave e la proposta dell'opposizione di confrontare le posizioni delle varie forze politiche a proposito dei rilievi avanzati dalla Corte dei conti, nel corso della sessione di bilancio, oppure ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento oppure in una discussione in Aula, appare sensata e su di essa non ci si può non dichiarare d'accordo. Quello che manca, perchè il confronto diventi serio e produttivo, è la chiarezza, l'essenzialità e la semplicità dei documenti.

È per questo motivo, tra l'altro, che la Commissione bilancio si è ritrovata concorde nell'immaginare un ordine del giorno che impegnasse il Governo a ristrutturare il rendiconto generale. L'ordine del giorno, che è stato stampato e distribuito, in sostanza parte dalla premessa che, allo stato attuale dell'impostazione, della rappresentazione dei dati e di tutta la documentazione che accompagna il rendiconto generale, non si riesce a conoscere e ad apprezzare a sufficienza le risultanze dell'esercizio nè si riesce a verificarne la coerenza con le previsioni di bilancio.

Si capisce bene inoltre quanto chiarezza e coerenza siano importanti perchè la stessa politica di risanamento che il Governo cerca di portare avanti sia conosciuta nell'antefatto, nello sviluppo e nei risultati, e condivisa dall'opinione pubblica oltre che dal Parlamento. Probabilmente il vuoto che si registra ogni volta che si parla di queste cose, nelle Aule parlamentari è dovuto alla difficoltà con la quale si leggono i documenti. È una difficoltà che scoraggia, al punto che non si partecipa nemmeno alla discussione. Sicchè è lecito nutrire l'illusione (e sperare che tale non rimanga) che, impostando diversamente e modificando tutta l'architettura del rendiconto, l'assenteismo nel dibattito da parte dei colleghi in Aula e in Commissione possa terminare.

Con l'ordine del giorno, dunque, noi proponiamo di ristrutturare il rendiconto e di impegnare il Governo a presentare al riguardo una sua proposta da discutere in sede di esame, presso la Commissione bilancio del Senato, del disegno di legge 1203-bis relativo alla riclassificazione del bilancio.

Nell'ordine del giorno invitiamo il Governo a considerare l'opportunità di allestire a titolo sperimentale il rendiconto ristrutturato e presentarlo parallelamente al rendiconto nella forma tradizionale, nè più nè meno di come si è fatto quando si è ristrutturato il bilancio di previsione. Inoltre raccomandiamo di consultare la Corte dei conti, che con le sue relazioni puntuali emette una serie di critiche, di rilievi e di orientamenti, e che in occasione dello sforzo per ristrutturare il rendiconto potrebbe essere di grande aiuto. In pratica, anzichè discutere della materia punto per punto e poi ricevere le osservazioni della Corte dei conti, varrebbe la pena che, prima di iniziare il dibattito, la Corte dei conti fosse in qualche modo coinvolta nello sforzo complessivo che Governo e Parlamento intendono compiere affinchè il rendiconto sia più leggibile e più facilmente consultabile.

Nell'ordine del giorno non ci siamo limitati a queste invocazioni di massima, ma abbiamo cercato anche - senza per questo voler mettere il carro davanti ai buoi - di indicare i punti in ordine ai quali la ristrutturazione dovrebbe essere tale da dare soddisfazione alle esigenze di fondo alle quali ho fatto cenno.

Abbiamo detto quindi che la ristrutturazione deve rendere più facilmente comprensibile e chiara la presentazione dei dati e delle risultanze dell'esercizio. Deve consentire di accertare agevolmente e di valutare le variazioni verificatesi rispetto all'esercizio precedente. Non è che attualmente nel rendiconto, a furia di insistere, di andare a pescare qua e là, non ci si riesca, ma è auspicabile che questo sia semplificato al massimo con tabelle riepilogative, e che sia rappresentato in modo che si possano facilmente stabilire le differenze in più o in meno, i miglioramenti o i peggioramenti della situazione.

Chiediamo anche che si possa accertare agevolmente il disavanzo e i mezzi per la sua copertura (o, come auspichiamo di qui a qualche tempo, l'avanzo), nonché l'indice di indebitamento dello Stato all'interno e verso l'estero. Sembra un paradosso, ma in effetti l'indice di indebitamento diventa uno dei dati più difficili da ricavare dalla montagna di documenti su cui oggi si basa l'architettura del rendiconto.

Ma c'è un aspetto ancora più grave: andate a cercare, nel rendiconto generale dell'esercizio 1989, il conto del patrimonio. È difficile trovarlo, direi che è impossibile, il che diventa estremamente grave rispetto alla politica, alla quale faceva riferimento prima il senatore Crocetta, di dismissioni o di vendita di beni dello Stato al fine di colmare il fabbisogno e ridimensionare il debito. A maggior ragione, più si porta avanti questa politica, con tutte le avvertenze e le attenzioni del caso, fra le quali anche quelle indicate dal senatore Crocetta, più è necessario che da qualche parte il conto del patrimonio sia evidenziato in maniera quanto più possibile chiara ed aggiornata.

Sempre per non rimanere sulle nuvole ma per dare un'idea concreta di come questa ristrutturazione dovrebbe essere concepita e attuata, nell'ordine del giorno si indica la necessità di poter procedere alla comparazione delle risultanze finali con quelle dell'esercizio precedente (io direi anche degli esercizi precedenti, nella misura in cui il riferimento agli esercizi precedenti risulta particolarmente significativo ai fini di quel risanamento e di quel progresso che si vuole e si spera di poter compiere quanto alla situazione della finanza pubblica); si chiede inoltre che siano chiaramente evidenziati gli impegni relativi alle garanzie prestate e alle passività potenziali e il *deficit* degli enti pubblici da coprirsi con le risorse dello Stato. Si fa riferimento, infine, ai rendiconti dei singoli Ministeri e al *deficit* relativo agli enti pubblici per i quali poi è lo Stato a dover intervenire.

Noi auspichiamo che questa ristrutturazione del rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato riesca veramente ad essere lo strumento per una sicura verifica delle coperture e delle quantificazioni delle leggi di spesa approvate, nonché della regolarità delle modalità di erogazione.

Signor Presidente, questo è l'ordine del giorno che noi firmatari (assieme a me, il presidente della Commissione, senatore Andreatta, e il

collega Dell'Osso) abbiamo predisposto sulla base della discussione che si è svolta in Commissione, nella speranza che il Governo non solo voglia discuterlo e accettarlo, ma soprattutto lo possa mettere in esecuzione nell'interesse generale e che il Senato voglia approvarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PICANO, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Signor Presidente, colleghi senatori, vorrei ringraziare il relatore Tagliamonte per la pregevole relazione presentata e anche per l'illustrazione dell'ordine del giorno, a cui dico subito che il Governo si dichiara favorevole, perchè stiamo portando avanti un bilancio sperimentale parallelo, e questo è opportuno che ci sia in tutti i campi, dal bilancio, all'assestamento di bilancio, al rendiconto generale dello Stato.

Quindi è intenzione del Governo mettere in atto fino dai prossimi documenti queste nuove procedure che diano la possibilità di una lettura più semplice e più completa dei documenti finanziari. Noi ci rendiamo conto che è opportuno che il Parlamento abbia la consapevolezza di dove sono le strozzature vere nelle procedure per le entrate e per la spesa. Infatti, ci lamentiamo spesso del fatto che si accumulino residui, ma non riusciamo troppe volte a capire dov'è il nodo vero del residuo. Qualche volta è nelle disfunzioni della pubblica amministrazione ma molto spesso è anche nella macchinosità del funzionamento legislativo perchè alcune spese richiedono delle procedure complesse, con una burocratizzazione eccessiva, con un concerto che alla fine rischia di vanificare gli sforzi e la volontà dello stesso legislatore che vorrebbe invece vedere velocizzata la spesa. Per questo noi ci auguriamo che dalla collaborazione del Parlamento si possano ricavare norme indubbiamente più agili, più snelle, più applicabili e da parte nostra faremo anche in maniera che i processi amministrativi possano essere semplificati.

Vorrei anche ringraziare i senatori Forte, Crocetta e Bonora per l'apporto dato al dibattito. Come è stato posto in rilievo, l'andamento del bilancio dello Stato è stato in linea con gli obiettivi di rientro della finanza pubblica verso equilibri più soddisfacenti. Inoltre bisogna rilevare il miglioramento crescente rispetto alle previsioni iniziali sia del saldo netto da finanziare, che del ricorso al mercato. Ci sono delle preoccupazioni espresse dal relatore ed anche dagli altri onorevoli colleghi intervenuti nel dibattito in merito alla capacità del nostro paese di portare avanti una politica di rientro dal *deficit* pubblico. Qualcuno sottolineava anche le preoccupazioni del Fondo monetario internazionale che però (vorrei farlo presente agli onorevoli senatori) ha anche riconosciuto lo sforzo fatto dal nostro paese per controllare la politica monetaria, portando ad una riduzione dell'inflazione e ad una stabilizzazione dei cambi. Questo ha permesso al nostro paese, nonostante i timori iniziali, di partecipare con dignità alla politica monetaria europea, così come è stato per il passato e certamente sarà per il futuro.

Come mette in rilievo anche la nota del Fondo monetario

internazionale le preoccupazioni di fondo nei confronti del nostro paese sono di natura strutturale e noi come Governo abbiamo proposto al Parlamento di affrontarle con i documenti di accompagnamento alla legge finanziaria, in particolar modo con il documento della sanità (quest'ultimo poi è uno dei settori in cui la spesa sfugge maggiormente al controllo), con la riforma della finanza locale e con una nuova politica di tariffe sui servizi, perchè anche lì i tetti sono spesso sfondati, in particolar modo nel campo dei trasporti. Per questo, ad un controllo attento della politica di bilancio va accompagnata d'altra parte una legislazione che permetta la responsabilizzazione dei centri di spesa in modo che ci sia la consapevolezza che le spese devono essere fatte relativamente alle capacità di reperire fonti per le entrate.

Un altro problema di cui ci dovremmo preoccupare tutti quanti è quello di stabilire dei criteri generali di giudizio di produttività della spesa, perchè spesso ci si lamenta di un Ministero o di un altro, di uno o di un altro ente che sperperano e non spendono bene i fondi a loro disposizione, ma se non si fissano giudizi generali di produttività a cui fare riferimento non si è poi nelle condizioni di poter esprimere delle valutazioni.

Per questo torno ancora a ringraziare gli onorevoli senatori intervenuti nel dibattito, a ribadire l'impegno del Governo nello approntare documenti più leggibili e anche nel portare avanti una linea che faccia sì che i bilanci sperimentali paralleli possano essere predisposti in tutti i settori del bilancio stesso in modo da rendere possibile un esame completo dei documenti in grado di esplicitare ogni anno la sua efficacia.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno.

PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica. Signor Presidente, il Governo è favorevole all'ordine del giorno presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno.

BOLLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOLLINI. Signor Presidente, prendo la parola per un doveroso rispetto verso il relatore, per lo sforzo compiuto nell'analisi e nella proposta dell'ordine del giorno in coerenza con il dibattito svoltosi in Commissione bilancio.

Naturalmente, rilevo lo scarso interesse della discussione, che si collega - mi pare di capire - a come il rendiconto viene presentato, alle difficoltà di leggerlo e capirlo, ma anche al fatto che l'Assemblea ricava l'impressione di un dibattito assolutamente improduttivo. Un rilievo vorrei rivolgere alla Presidenza per aver rinviato il voto su questo documento, il che è stato appunto interpretato dall'Aula come un incentivo all'assenza e al disinteresse. Desidero invece affermare che il

rendiconto forse merita di essere esaminato in maniera più approfondita, come del resto l'ordine del giorno in una certa misura cerca di dire.

Vorrei però chiedere al relatore se non ritenga, dopo le cose dette in Commissione e ripetute qui in Aula, che al punto 3) dell'ordine del giorno, di cui è primo firmatario, non sia un po' troppo - anche per la mia tolleranza - l'aggiunta dopo le parole «a presentare in via sperimentale», dell'inciso «se possibile fin dalla prossima sessione di bilancio, un primo rendiconto generale ristrutturato». Questa espressione «se possibile» significa, a mio avviso, che si andrebbe alle calende greche e che forse non vedremo mai tale rendiconto.

TAGLIAMONTE, *relatore*. Se il Governo è d'accordo, io sarei senz'altro disposto ad eliminare tale specificazione.

BOLLINI. Per il Governo ciò non sarà mai possibile perchè il rendiconto è fatto nello stesso modo da 60 anni, senza lo spostamento di una virgola. Aspettare altri 60 anni mi sembrerebbe un po' troppo.

PICANO, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica*. Il Governo sarebbe favorevole ad accogliere la proposta di modifica del senatore Bollini.

BOLLINI. Sono lieto, signor Sottosegretario per il consenso alla proposta di modifica dell'ordine del giorno. La nostra posizione in merito al rendiconto è assolutamente lineare ed è quella che discende direttamente dagli articoli 22, 23 e 24 della legge n. 468, così come modificata dalla legge n. 362, nella quale è scritto a chiare lettere, senza alcuna possibilità di equivoco, che per rendiconto generale dello Stato si intende la sommatoria di due atti netti e distinti: il conto del bilancio e il conto del patrimonio. Ora, noi abbiamo nelle mani - come giustamente ha sottolineato il relatore - il conto del bilancio, ma non il conto del patrimonio. Il Parlamento, quindi, non conosce questo documento e, nonostante la legge preveda l'approvazione parlamentare, noi mai l'abbiamo approvato.

Si potrebbe dedurre da questa posizione assolutamente anomala, di violazione palese e permanente della legge, di disprezzo di ogni e qualunque obbligo di rendicontare al Parlamento come si sono usati i soldi e il patrimonio dello Stato, il fatto che qualcuno possa contestare il diritto del Parlamento al controllo sulla gestione patrimoniale. Mi sembra invece che da una lettura, anche sommaria, dei testi e delle norme dell'ordinamento discenda in maniera inequivocabile che il potere parlamentare di stabilire e definire la natura e il carattere del regime dei beni, di dare le autorizzazioni per comprare, vendere, costruire gli immobili, di sanzionare nel rendiconto generale il complesso delle ricadute della gestione sul patrimonio sia fuori discussione. E allora perchè il Tesoro si rifiuta di far questo? Perchè non porta all'approvazione anche il conto del patrimonio?

Ciò è scandalosamente avvenuto per sessant'anni e anche dopo il 1978. Qui si tratta di dire le cose con assoluta franchezza, e non perchè si ignorino le difficoltà. Sappiamo che non è facile rielaborare un conto

patrimoniale in modo che possa servire allo scopo: è per questo che in Commissione abbiamo richiesto e avviato, sia pure rapidamente, una riflessione sulla struttura del documento. Naturalmente bisogna superare le difficoltà di ordine giuridico (lo possiamo fare con una legge), procedurale (il Governo dovrà elaborare delle proposte) e tecnico (definendo criteri di valutazione e di controllo del patrimonio), ma tutto questo non è stato mai fatto.

Così si attende la legge del 1978 per consentire alla Corte dei conti, dopo quaranta anni, di fare un primo esame della gestione patrimoniale. Poi, dopo un primo esame, quello del 1981, tutto si blocca. Forse perchè non serve, perchè la situazione si è evoluta in maniera tale da rendere inutile un esame dettagliato del conto patrimoniale?

A noi pare di no. Nel momento in cui è stato avviato il processo di revisione del bilancio - giustamente questa parte è analiticamente dimostrata nell'ordine del giorno del relatore - dovrebbe essere assolutamente evidente che analoga sperimentazione avrebbe dovuto immediatamente seguire per quanto riguarda il rendiconto. Nel progetto di revisione della struttura del bilancio, il punto chiave che il Governo e anche le forze politiche e parlamentari hanno sostenuto è che la revisione della struttura del bilancio deve tendere ad evidenziare l'elemento della decisione politica: andare all'essenziale, cercare di cogliere le scelte strategiche che un bilancio deve poter essere in grado di compiere. Ma è altrettanto vero che la contrapposta funzione di controllo esige che la rendicontazione dell'uso delle risorse debba essere esplicita e chiara. Questo però non è avvenuto fino ad ora.

Il Governo dovrebbe dirci come intende superare le difficoltà incontrate e quale impegno si assume per consentire di avviare la ristrutturazione del conto patrimoniale. Devo però far notare all'onorevole Sottosegretario - senza alcun accenno particolarmente polemico - che, mentre si dichiara questa disponibilità, la legge n. 142 di riforma degli enti locali ha sottratto ai consigli comunali il diritto di sindacare il conto patrimoniale. Non andiamo quindi verso una strada nella quale il conto del patrimonio viene in qualche modo rimesso al giudizio della collettività, ma verso una strada che tende a sminuire il valore del conto patrimoniale. Questo avviene nel momento in cui la gestione dei conti dello Stato passa sempre di meno attraverso il bilancio e sempre di più attraverso la Tesoreria. Proprio per questo motivo le ricadute della Tesoreria sul conto patrimoniale dovrebbero obbligatoriamente essere evidenziate, mentre ciò non accade. Ma c'è di più. C'è una questione di grande interesse politico relativa al patrimonio pubblico e alla sua gestione. L'indagine del professor Cassese ha evidenziato carenze negli inventari, nella conoscenza dei beni posseduti, persino nella loro conservazione e nel loro uso. Si parla tanto di privatizzazione ma non si conoscono i valori delle nostre proprietà, se essi servono oppure no. Si tratta di cose elementari, lo sanno tutti che il valore di un bene dipende dall'uso che se ne fa; prima di vendere qualcosa si deve sapere quanto vale e se serve, se produce reddito o se potrà produrlo. Invece niente di tutto questo: perchè?

Abbiamo da vantare una gestione limpida e coerente? Capisco la maggioranza che nel momento stesso in cui avanza delle riserve voterà questo documento. Ma solo dalla lettura dell'elenco delle osservazioni

parzialissime che la Corte dei conti fa per quanto riguarda la gestione del patrimonio c'è di che vergognarsi. Quando si legge: concessioni in fitto a condizioni inadeguate al valore, chi sono i beneficiari? Occupazione senza titolo protratta nel tempo di beni pubblici: a favore di chi? Utilizzazione di beni secondo l'interesse del concessionario e non della pubblica utilità; finalizzazione del patrimonio esclusivamente a vantaggio del privato; scarsa dimostrazione dei requisiti di certezza e di esigibilità dei crediti; negativa tenuta degli inventari e via dicendo. Quindi non si tratta di privatizzare, ma di fare quello che un normale padre di famiglia fa del suo patrimonio, cioè di rendere il conto. Perché questo non accade? Dove sono le difficoltà? Cosa avete fatto per produrre una gestione diversa da questa?

Volete dare la gestione ai privati? Benissimo, però mi sembra che abbiate l'obbligo di fare qualcosa che fino adesso non avete fatto. Da qui l'esigenza di una discussione ben preparata, pacata, severa sui criteri di gestione.

Signor Presidente, vorrei fare una osservazione che potrebbe essere superata dalla lettura dei giornali di oggi o di ieri. Quando c'era un supposto pericolo dell'opposizione, comunista o no, era meglio - ed era opinione di parte dell'amministrazione - non far conoscere come si gestiva. Dire le cose come stavano forse avrebbe potuto offrire qualche elemento di critica in più ad una opposizione che si pensava eversiva. Adesso, mi pare che con la caduta di certi muri dovrebbe cadere anche questa prevenzione per restituire finalmente al Parlamento un più ampio grado di conoscenza dei criteri di gestione e quindi di critica e di controllo. Senza una potente azione di controllo e di conoscenza il ruolo del Parlamento è assolutamente svilito e il ruolo di Governo naturalmente non ha il livello di dignità e di correttezza che dovrebbe avere.

Dobbiamo andare avanti su questa strada. Rimango assolutamente stupito nel vedere come la legge n. 468 del 1978, che doveva incoraggiare la costruzione di una corretta gestione del patrimonio, sia andata verso una strada assolutamente opposta. Non dobbiamo assecondare questo indirizzo: la legge del 1978 ha detto che bisogna andare verso il perfezionamento del documento contabile sul patrimonio. Siamo rimasti fermi per quarant'anni? Ora bisogna proseguire il cammino. Il documento non va? Correggiamolo! La sua struttura non è efficace? Rivediamola! Deve essere orgoglio di qualunque Governo presentare al Parlamento conti chiari, certi, in maniera che l'opinione pubblica possa conoscerli ed apprezzare.

Signor Presidente, dico questo anche con l'animo rivolto verso quel grande strato della popolazione che diffida, che accusa tutti (il Parlamento, i partiti, gli uomini, le amministrazioni) per come si gestisce il patrimonio pubblico. Subiamo la vergogna di non poter dare delle risposte. Potremmo aver amministrato male, potremmo avere delle responsabilità ma i conti sono qui: giudicateci. Questo non lo possiamo dire, il Governo non lo dice. Per tanti anni non abbiamo avuto la possibilità di dare risposte anche alle critiche giuste. Quindi non possiamo meravigliarci se certe critiche investono ora l'intero sistema politico, la struttura amministrativa, la correttezza e la onorabilità di coloro che svolgono un'azione politica: di questo mi sento particolarmente amareggiato.

La richiesta che avanza nei confronti del Governo è che bisogna avviarci sulla strada di un conto consolidato del patrimonio dell'intero settore pubblico; qualunque operazione di dismissione e di privatizzazione deve innanzitutto partire dalla certezza del quadro delle nostre risorse e poi valuteremo il bene nel momento in cui decidiamo di venderlo. Anche in questo caso dobbiamo agire da corretti padri di famiglia che sanno apprezzare il patrimonio frutto di grandi sacrifici di tutti i cittadini italiani.

Questi indirizzi di gestione non li trovo nel documento di rendiconto, ed è per questo che il mio Gruppo voterà contro.

Apprezzo il passo compiuto con quell'ordine del giorno anche se dipende molto dalla volontà dei singoli più che da una convinzione profonda delle forze politiche; tuttavia, dichiaro di votare a favore nella convinzione che il Partito comunista intende incoraggiare anche passi di un millimetro sulla via della chiarezza e della trasparenza dei conti pubblici. È un modo di assumersi una responsabilità democratica e per renderlo sempre più forte per fare in modo che la libertà nel paese sia meglio garantita. *(Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).*

FORTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, vorrei brevemente fare alcune osservazioni in relazione all'ordine del giorno e alla discussione che si è avuta.

Innanzitutto, per esprimere la nostra valutazione favorevole su questo ordine del giorno e sottolineare in particolare due temi: quello relativo al conto del patrimonio e quello relativo ad un rendiconto finanziario, che sia diverso dal rendiconto abbastanza bizzarro che viene attualmente presentato, e abbia effettivamente l'articolazione di cassa, cosa che oggi non si riesce a vedere.

A fianco di questo vorremmo vedere non tanto un consolidato - perchè la mania dei consolidati è molto pericolosa - quanto dei conti, come qui giustamente si dice, relativi ai vari enti che hanno dei disavanzi e che fanno carico poi allo Stato in modo che si possa capire il disavanzo sommerso.

Vorremmo quindi sottolineare l'importanza di questo ordine del giorno, ma - se mi è consentito - poichè si sono udite anche considerazioni di carattere generale, vorremmo sottolineare l'importanza che al più presto si abbiano in una sede appropriata un dibattito ed una iniziativa riguardanti aspetti concernenti il bilancio pubblico, ma più in generale i mercati finanziari.

Mentre noi stiamo discutendo questo consuntivo che, per la verità, nel disavanzo di competenza di 128.000 miliardi è conforme al preventivo, il mercato dei titoli di ogni specie, compresi quelli pubblici, è chiuso in relazione a ben noti problemi.

Ora, oltre ai problemi fiscali per i quali si sollecita il Governo ad un chiarimento, ci sembra che sia estremamente importante ed urgente, poichè qui si è parlato tra l'altro delle privatizzazioni ed esiste un disegno di legge della maggioranza firmato, oltre che da me, dai

senatori Berlanda, Andreatta ed altri, riguardante l'alienazione dei beni immobili dello Stato, oltre che un disegno di legge di accompagnamento alla legge finanziaria, già approvato dal Senato e che dovrebbe essere approvato anche dalla Camera dei deputati, relativo all'alienazione dei beni immobili, che si varino anche i provvedimenti riguardanti le OPA, le Sim, i fondi mobiliari chiusi, i fondi immobiliari, in genere i vari aspetti di regolamentazione dei mercati finanziari che ancora non sono stati regolamentati.

Qui si è discusso, per esempio, delle vicende Enimont: si deve rilevare che ancora non esiste una legge sulle offerte pubbliche di acquisto e scambio, il che crea problemi considerevoli. Analogamente dobbiamo constatare che non esiste ancora una normativa sull'*insider trading*, mentre sarebbe interessante sapere se qualcuno era stato informato di questa OPA ed OPAS e dei vantaggi che essa avrebbe potuto fornire agli azionisti. Si tratta di problemi delicati, che emergono di continuo.

Soprattutto deve essere rilevato che, in relazione al grave problema del debito pubblico e del risanamento della finanza pubblica, disporre di un mercato finanziario caratterizzato da regole certe sia per quanto riguarda il regime fiscale, sia per quanto riguarda il suo stesso ordinamento (chi sono gli intermediari finanziari, come si svolgono le contrattazioni, come sono regolamentate le varie operazioni di borsa o fuori di essa, la struttura dei fondi di investimento delle varie specie, la natura di titoli come quelli delle banche popolari, per i quali esiste un progetto di legge) è estremamente importante. Un quadro di certezze è essenziale non solo affinché il risparmio affluisca in modo efficace ai nostri investimenti anziché disperdersi in quelli internazionali, ma anche per collocare il debito pubblico in modo adeguato, senza costi eccessivi per il Tesoro. Infatti nel disordine dei mercati finanziari può darsi che talora il debito pubblico possa collocarsi agevolmente ma è assai più probabile che l'effetto complessivo sia quello di un rialzo dei tassi di interesse, poiché il disordine dei mercati finanziari genera spavento e questo comporta la necessità di pagare maggiormente il risparmiatore che, come diceva Einaudi, «non ha il cuore di un leone, ma di una pecora».

Mentre stiamo discutendo di questo rendiconto finanziario, si evidenziano fenomeni che non possono non destare preoccupazioni. Pertanto, nel dare un voto favorevole al documento, vorrei sottolineare, a nome del Gruppo socialista, l'esigenza che si raggiunga una situazione di chiarezza su queste normative. È opportuno a nostro avviso - e l'ho già detto in altre occasioni - che quell'insieme di norme che il Parlamento ha ormai deliberato a lungo nelle Aule e nelle Commissioni, le norme sui mercati finanziari, vengano varate contemporaneamente al disegno di legge finanziaria, quindi mediante decretazione d'urgenza. Ciò appare estremamente logico perché la legge finanziaria contiene nelle sue previsioni di entrata, e non può non avere nelle norme di accompagnamento, gli aspetti relativi alla alienazione dei beni mobili ed immobili e ciò esige che i mercati finanziari siano efficienti e che il regime dei fondi immobiliari esista. D'altra parte, la legge finanziaria contiene una delega al Governo per la tassazione delle rendite finanziarie entro il prossimo triennio: evidentemente, ancora una volta

ciò riporta all'esigenza di conoscere i meccanismi dei mercati finanziari, se non altro per identificare i soggetti che gestiscono le rendite finanziarie o tramite i quali si possono identificare i titolari delle stesse rendite finanziarie. Infine è connesso alla manovra finanziaria di quest'anno un decreto-legge da reiterare riguardante la tassazione dei guadagni da capitale per il quale è estremamente importante, ancora una volta, che si conoscano i soggetti che operano nei mercati finanziari e che si abbia un insieme di regole certe e chiare relative alla formazione dei valori sui mercati finanziari, quindi anche di quei guadagni di capitale che si vogliono tassare, o di quelle perdite che si dovrebbero detrarre.

Pertanto, nel confermare la nostra valutazione favorevole sul consuntivo e sull'ordine del giorno, dobbiamo però esprimere queste preoccupazioni e l'invito al Governo a voler considerare la tematica estremamente urgente che riguarda la chiarezza nei mercati finanziari.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Tagliamonte e da altri senatori, con la modifica indicata dal senatore Bollini e accolta dai proponenti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

(Rendiconti)

1. Il rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato e i rendiconti delle Aziende autonome per l'esercizio 1989 sono approvati nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.

È approvato.

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Art. 2.

(Entrate)

1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti, e per accensione di prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 1989 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 460.299.299.604.882.

2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1988 in lire 49.293.796.309.293, risultano stabiliti - per effetto di maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 1989 - in lire 52.426.078.273.942.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1989 ammontano complessivamente a lire 65.160.628.807.740, così risultanti:

| | Somme versate | Somme rimaste da versare | Somme rimaste da riscuotere | Totale |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | (in lire) | | |
| Accertamenti | 421.648.552.593.587 | 17.556.519.722.833 | 21.094.227.288.462 | 460.299.299.604.882 |
| Residui attivi dell'esercizio | | | | |
| 1988 | 25.916.196.477.497 | 11.678.307.232.955 | 14.831.574.563.490 | 52.426.078.273.942 |
| | | <u>65.160.628.807.740</u> | | |

È approvato.

Art. 3.

(Spese)

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti, impegnate nell'esercizio finanziario 1989 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 516.378.238.868.860.

2. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1988 in lire 103.728.531.995.073, risultano stabiliti - per effetto di economie, perenzioni, prescrizioni e maggiori spese verificatesi nel corso della gestione 1989 - in lire 96.643.208.336.803.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1989 ammontano complessivamente a lire 120.397.629.090.526, così risultanti:

| | Somme pagate | Somme rimaste da pagare (in lire) | Totale |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Impegni | 444.915.601.896.605 | 71.462.636.972.255 | 516.378.238.868.860 |
| Residui passivi dell'esercizio 1988 | 47.708.216.218.532 | <u>48.934.992.118.271</u> | 96.643.208.336.803 |
| | | <u>120.397.629.090.526</u> | |

È approvato.

Art. 4.

(Disavanzo della gestione di competenza)

1. Il disavanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1989, di lire 56.078.939.263.978, risulta stabilito come segue:

| | | | |
|--|----|--|-------------------------------|
| Entrate tributarie | L. | 294.075.497.009.189 | |
| Entrate extratributarie | » | 64.436.924.046.738 | |
| Entrate provenienti dall'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti | » | 1.091.305.733.472 | |
| Accensione di prestiti | » | <u>100.695.572.815.483</u> | |
| | | Totale Entrate ... | L. 460.299.299.604.882 |
| Spese correnti | L. | 413.459.749.322.676 | |
| Spese in conto capitale | » | 74.753.237.441.937 | |
| Rimborso di prestiti | » | <u>28.165.252.104.247</u> | |
| | | Totale Spese ... | L. <u>516.378.238.868.860</u> |
| | | Disavanzo della gestione di competenza ... | L. <u>56.078.939.263.978</u> |

È approvato.

Art. 5.

(Situazione finanziaria)

1. Il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1989, di lire 545.421.114.111.738, risulta stabilito come segue:

| | | |
|--|----|---------------------|
| Disavanzo della gestione di competenza | L. | 56.078.939.263.978 |
| Disavanzo finanziario del conto del Tesoro dell'esercizio 1988 | L. | 499.559.780.470.679 |

Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1988:

Accertati:

| | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| al 1° gennaio 1989 . . . L. | 49.293.796.309.293 | |
| al 31 dicembre 1989 . . » | <u>52.426.078.273.942</u> | |
| | | L. 3.132.281.964.649 |

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1988:

Accertati:

| | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| al 1° gennaio 1989 . . . L. | 103.728.531.995.073 | |
| al 31 dicembre 1989 . . » | <u>96.643.208.336.803</u> | |
| | | L. 7.085.323.658.270 |

| | | |
|---|----|----------------------------|
| Disavanzo della gestione di competenza . . . | L. | <u>489.342.174.847.760</u> |
| Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1989 . . . | L. | <u>545.421.114.111.738</u> |

È approvato.

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 6.

(Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. È approvato l'allegato di cui all'articolo 9, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, concernente i prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 1989.

È approvato.

Art. 7.

(Eccedenze)

1. Sono approvate le eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consuntivo rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa, relative ai capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto indicati per l'esercizio 1989, come risulta dal dettaglio che segue:

| | Conto della competenza | Conto dei residui (in lire) | Conto della cassa |
|--|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| MINISTERO DEL TESORO | | | |
| Capitolo n. 4351 - Pensioni ordinarie ed altri assegni fissi e relativi oneri previdenziali (Spese obbligatorie) | - | - | 378.616.713.529 |

| | Conto della competenza | Conto dei residui (in lire) | Conto della cassa |
|--|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Capitolo n. 4676 – Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese obbligatorie) | - | - | 49.985 |
| Capitolo n. 5201 – Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie) | - | 3.324.743.535 | - |
| MINISTERO DELLE FINANZE | | | |
| Capitolo n. 1017 – Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie) | 13.431.504.432 | 5.233.361.517 | 20.831.206.083 |
| Capitolo n. 2704 – Aggio e complemento d'aggio ai gestori del lotto e competenze varie al personale delle ricevitorie | 3.126.025.186 | 46.973.964.315 | 49.877.128.183 |
| Capitolo n. 2747 – Compensi ai raccoglitori del lotto anche relativi ad esercizi pregressi (Spese obbligatorie) | - | 29.255.049.741 | - |
| Capitolo n. 2811 – Vincite al lotto (Spese obbligatorie) | 154.114.024.706 | 299.249.737.584 | 453.363.762.219 |
| Capitolo n. 3411 – Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie) | - | 2.429.654.423 | - |
| Capitolo n. 4601 – Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie) | - | 704.675.456 | - |
| Capitolo n. 5301 – Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie) | - | 5.286.534.421 | - |
| Capitolo n. 5591 – Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori; spese di giustizia penale, altre spese processuali da anticiparsi dall'erario, indennità a testimoni ed a periti per la rappresentanza dell'Amministrazione, relativamente ai provvedimenti di natura extratributaria (Spese obbligatorie) | 287.473.557 | 619.095.116 | 15.714.703 |
| Capitolo n. 6445 – Spese per liti concernenti il contenzioso tributario, risarcimenti ed accessori, spese di giustizia penale comprese quelle di | | | |

| | Conto della competenza | Conto dei residui (in lire) | Conto della cassa |
|--|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| trasporto e custodia di merci e di automezzi sequestrati o confiscati, altre spese processuali da anticiparsi dall'erario, indennità a testimoni ed a periti (Spese obbligatorie) | 734.675.806 | - | - |
| MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA | | | |
| Capitolo n. 1502 - Indennità integrativa per il raggiungimento del minimo garantito dallo Stato agli ufficiali ed aiutanti ufficiali e coadiutori giudiziari ed altri assegni al detto personale. Compensi incentivanti la produttività dovuti ai coadiutori degli uffici notificazioni, esecuzione e protesti addetti ai servizi interni (Spese obbligatorie) | 22.880.025.922 | 27.482.381.054 | 48.955.624.346 |
| Capitolo n. 1589 - Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio. Indennità e trasferte ai funzionari, giudici popolari, periti, testimoni, custodi e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli. Spese inerenti alla estradizione di imputati e condannati ed alla traduzione di atti giudiziari in materia penale provenienti dall'estero o diretti ad autorità estere ed alla traduzione, per obbligo assunto con convenzione internazionale, di atti giudiziari in materia civile provenienti dall'estero. Spese per la notificazione di atti nelle materie civile ed amministrativa su richiesta del pubblico ministero, di una Amministrazione dello Stato, di una parte ammessa al gratuito patrocinio o di uno Stato estero non recuperabili con le spese di giustizia (Spese obbligatorie) | 26.943.709.958 | 55.194.655.324 | 90.558.021.269 |
| MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE | | | |
| Capitolo n. 1401 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale docente (Spese obbligatorie) | - | 102.164.473.212 | - |

| | Conto della competenza | Conto dei residui (in lire) | Conto della cassa |
|---|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Capitolo n. 1501 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale direttivo delle scuole elementari (Spese obbligatorie) | - | 9.599.281.738 | - |
| Capitolo n. 2001 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale direttivo e docente di ruolo e non di ruolo (Spese obbligatorie) | - | 284.663.988.027 | - |
| Capitolo n. 2601 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale direttivo e docente delle Accademie di belle arti, licei artistici, conservatori di musica, Accademia nazionale d'arte drammatica e Accademia nazionale di danza (Spese obbligatorie) | - | 669.463.719 | - |
| Capitolo n. 3001 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale docente di ruolo e non di ruolo (Spese obbligatorie) | - | 10.064.245.981 | - |
| Capitolo n. 4001 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale docente di ruolo e non di ruolo compresi i professori incaricati (Spese obbligatorie) | - | 37.597.512.589 | - |
| MINISTERO DELL'INTERNO | | | |
| Capitolo n. 1016 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie) | - | 5.848.590.888 | - |
| Capitolo n. 1096 - Fitto di locali ed oneri accessori | - | - | 2.026.372.260 |
| Capitolo n. 1115 - Spese - comprese quelle di custodia delle cose sequestrate - connesse al sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda (Spese obbligatorie) | 673.053.255 | - | 489.863.516 |
| Capitolo n. 2501 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale della polizia di stato (Spese obbligatorie) | - | 2.777.821.511 | 4.483.764.748 |

| | Conto della competenza | Conto dei residui (in lire) | Conto della cassa |
|---|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Capitolo n. 2614 - Fitto di locali ed oneri accessori per le esigenze della pubblica sicurezza | - | - | 1.024.626.325 |
| Capitolo n. 3001 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Spese obbligatorie) | - | 15.399.608.703 | - |
| Capitolo n. 3133 - Fitto di locali ed oneri accessori per gli uffici degli ispettorati regionali ed interregionali e per i centri di riparazione e di magazzinaggio regionali, nonché per le altre esigenze dei servizi antincendi e di protezione civile | - | 65.088.225 | 129.548.220 |
| MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE | | | |
| Capitolo n. 1015 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie) | - | 1.848.467.844 | - |
| Capitolo n. 7510 - Concorso negli interessi sui prestiti e mutui concessi per opere di miglioramento fondiario, per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, in via straordinaria alle cooperative per la trasformazione di passività onerose, alle aziende agricole per il miglioramento e l'ammodernamento delle strutture aziendali, nonché per la trasformazione di passività onerose connesse ai danni riportati, durante il quinquennio 1964-1969, a seguito di eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali | - | 2.977.949.945 | 3.201.674.780 |
| MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO | | | |
| Capitolo n. 5001 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie) | - | 61.000 | - |

| | Conto della competenza | Conto dei residui (in lire) | Conto della cassa |
|---|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| Capitolo n. 5501 - Stipendi ed altri assegni fissi al personale (Spese obbli- gatorie) | 112.945 | 10.040 | 122.985 |
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDEN- ZA SOCIALE | | | |
| Capitolo n. 1501 - Stipendi, retribu- zioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie) | - | 1.707.587.920 | - |
| Capitolo n. 2001 - Stipendi, retribu- zioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie) | 3.370.606.635 | 6.876.867.545 | 10.247.474.180 |
| Capitolo n. 3531 - Spese per le inchieste sugli infortuni occorsi alle persone assicurate contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (Spese obbligatorie) | 245.164.375 | 24.414.900 | 342.708.155 |
| MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE | | | |
| Capitolo n. 1017 - Stipendi, retribu- zioni ed altri assegni fissi al personale (Spese obbligatorie) | 535.805.247 | 673.956.235 | 1.532.149.103 |
| MINISTERO DELLA SANITÀ | | | |
| Capitolo n. 1097 - Fitto di locali ed oneri accessori | - | - | 50.885.745 |
| AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TE- LECOMUNICAZIONI | | | |
| Capitolo n. 130 - Indennità al perso- nale che presta servizio presso gli uffici postali ubicati presso le isole minori prive di collegamenti giorna- lieri con la terraferma | - | - | 12.713.499 |
| Capitolo n. 195 - Spese per il recapito dei pacchi postali urgenti, espressi ed aerei negli uffici principali nonchè dei telegrammi (comprese quelle per | | | |

| | Conto della competenza | Conto dei residui (in lire) | Conto della cassa |
|---|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| la ricetrasmisione), avvisi telefonici, espressi e corrispondenze ordinarie negli uffici medesimi per esigenze di carattere eccezionale ed a mezzo di personale anche di altre amministrazioni e di agenzie private | - | 9.459.400 | - |
| Capitolo n. 411 - Versamento alla cassa speciale vaglia delle somme recuperate in conto od a saldo dei crediti iscritti nei conti giudiziali per vaglia, risparmi e gestioni annesse o dipendenti da rettificazioni portate ai conti stessi | - | 1.000.000 | - |
| GESTIONE DELL'EX AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI | | | |
| Capitolo n. 182 - Spese relative all'amministrazione a cura della gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri enti e rimborso ai medesimi del reddito netto derivante dalle singole gestioni | 239.160.230 | - | - |

È approvato.

Art. 8.

(Conservazione fondi)

1. Le disponibilità dei capitoli nn. 7550, 1585 e 8002 conservate nel conto dei residui passivi, rispettivamente della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1989, risultanti dall'attuazione del decreto-legge 13 luglio 1989, n. 253, concernente ulteriori interventi per Roma capitale della Repubblica, non impegnate alla chiusura dell'esercizio 1989, sono conservate nei predetti conti dei residui passivi per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

È approvato.

AZIENDE SPECIALI ED AUTONOME

GESTIONE DELL'EX AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI

Art. 9.

(Entrate)

1. Le entrate correnti ed in conto capitale del bilancio della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1989 per la competenza

propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo della gestione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in lire 41.579.914.126.

2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1988 in lire 8.269.501.955, risultano stabiliti - per effetto di maggiori o minori entrate - in lire 8.165.150.415.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1989 ammontano complessivamente a lire 8.398.275.070, così risultanti:

| | Somme versate | Somme rimaste da versare | Somme rimaste da riscuotere | Totale |
|--|----------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| | | (in lire) | | |
| Accertamenti | 38.759.527.470 | 1.682.806.057 | 1.137.580.599 | 41.579.914.126 |
| Residui attivi dell'esercizio 1988 | 2.587.262.001 | 31.422.147 | 5.546.466.267 | 8.165.150.415 |
| | | <u>8.398.275.070</u> | | |

È approvato.

Art. 10.

(Spese)

1. Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio della gestione predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1989 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 40.976.347.710.

2. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1988 in lire 25.475.837.890, risultano stabiliti - per effetto di economie, perenzioni, prescrizioni e maggiori spese verificatesi nel corso della gestione 1989 - in lire 25.054.673.025.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1989 ammontano complessivamente a lire 25.580.882.030, così risultanti:

| | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Totale |
|--|----------------|----------------------------|----------------|
| | | (in lire) | |
| Impegni | 23.418.129.275 | 17.558.218.435 | 40.976.347.710 |
| Residui passivi del- l'esercizio 1988 | 17.032.009.430 | 8.022.663.595 | 25.054.673.025 |
| | | <u>25.580.882.030</u> | |

È approvato.

Art. 11.

(Situazione finanziaria)

1. La situazione finanziaria della gestione dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali alla fine dell'esercizio 1989 risulta come appresso:

| | | |
|---|----|-----------------------|
| Entrate dell'esercizio 1989 | L. | 41.579.914.126 |
| Spese dell'esercizio 1989 | » | <u>40.976.347.710</u> |
| Saldo attivo della gestione di competenza | L. | 603.566.416 |

| | | | |
|---|----|-----------------------|------------------------------|
| Saldo attivo dell'esercizio 1988 | L. | 24.310.854.215 | |
| Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1988: | | | |
| Accertati: | | | |
| al 1° gennaio 1989 .. | L. | 8.269.501.955 | |
| al 31 dicembre 1989 . | » | <u>8.165.150.415</u> | |
| | » | | 104.351.540 |
| Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1988: | | | |
| Accertati: | | | |
| al 1° gennaio 1989 .. | L. | 25.475.837.890 | |
| al 31 dicembre 1989 . | » | <u>25.054.673.025</u> | |
| | L. | | <u>421.164.865</u> |
| Saldo attivo effettivo dell'esercizio 1988 | L. | | <u>24.627.667.540</u> |
| Saldo attivo al 31 dicembre 1989 ... | L. | | <u><u>25.231.233.956</u></u> |

È approvato.

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

Art. 12.

(Entrate)

1. Le entrate correnti del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1989 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri, in lire 6.476.117.947 interamente versate.

2. Al 31 dicembre 1988 non risultano residui attivi.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1989 ammontano complessivamente a lire 12.755.000 così risultanti:

| | Somme versate | Somme rimaste da riscuotere (in lire) | Totale |
|--------------------|---------------|---|---------------|
| Accertamenti | 6.463.362.947 | <u>12.755.000</u> | 6.476.117.947 |
| | | <u><u>12.755.000</u></u> | |

È approvato.

Art. 13.

(Spese)

1. Le spese correnti del bilancio dell'Istituto predetto, impegnate nell'esercizio finanziario 1989 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 6.476.117.947.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1988 risultano stabiliti in lire 14.360.730.013.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1989 ammontano complessivamente a lire 14.353.236.303, così risultanti:

| | Somme pagate | Somme rimaste da pagare (in lire) | Totale |
|---|---------------|---|----------------|
| Impegni | 2.684.569.300 | 3.791.548.647 | 6.476.117.947 |
| Residui passivi dell'esercizio 1988 | 3.799.042.357 | 10.561.687.656 | 14.360.730.013 |
| | | <u>14.353.236.303</u> | |

È approvato.

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 14.

(Entrate)

1. Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, comprese quelle delle gestioni speciali, accertate nell'esercizio finanziario 1989 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle finanze, in lire 2.928.665.938.953.

2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1988 in lire 556.810.344.912, risultano stabiliti - per effetto di maggiori e minori entrate - in lire 556.810.344.910.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1989 ammontano complessivamente a lire 665.609.851.339, così risultanti:

| | Somme versate | Somme rimaste da versare (in lire) | Somme rimaste da riscuotere | Totale |
|--|-------------------|--|--------------------------------|-------------------|
| Accertamenti | 2.316.542.571.064 | 518.265.846.130 | 93.857.521.759 | 2.928.665.938.953 |
| Residui attivi dell'esercizio 1988 | 503.323.861.460 | 730.925.709 | 52.755.557.741 | 556.810.344.910 |
| | | <u>665.609.851.339</u> | | |

È approvato.

Art. 15.

(Spese)

1. Le spese correnti ed in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali, impegnate nell'esercizio 1989 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 2.928.665.938.953.

2. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1988 in lire 1.234.326.300.899, risultano stabiliti - per effetto di economie verificatesi nel corso della gestione 1989 - in lire 1.234.326.300.897.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1989 ammontano complessivamente a lire 1.568.840.357.567, così risultanti:

| | Somme pagate | Somme rimaste da pagare (in lire) | Totale |
|---|-------------------|---|-------------------|
| Impegni | 1.900.863.131.702 | 1.027.802.807.251 | 2.928.665.938.953 |
| Residui passivi dell'esercizio 1988 | 693.288.750.581 | 541.037.550.316 | 1.234.326.300.897 |
| | | <u>1.568.840.357.567</u> | |

È approvato.

Art. 16.

(*Riassunto generale*)

1. Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di competenza dell'esercizio 1989, risulta così stabilito:

| | | |
|--|----|--------------------------|
| Entrate (escluse le gestioni speciali) | L. | 2.829.195.292.157 |
| Entrate delle gestioni speciali | » | 99.470.646.796 |
| | L. | <u>2.928.665.938.953</u> |
| Spese (escluse le gestioni speciali) | L. | 2.829.195.292.157 |
| Spese delle gestioni speciali | » | 99.470.646.796 |
| | L. | <u>2.928.665.938.953</u> |

È approvato.

Art. 17.

(*Situazione finanziaria*)

1. La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1989, risulta come appresso:

| | | |
|-----------------------------------|----|--------------------------|
| Entrate dell'esercizio 1989 | L. | 2.829.195.292.157 |
| Spese dell'esercizio 1989 | » | <u>2.829.195.292.157</u> |

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1988:

| | | |
|-----------------------|----|------------------------|
| al 1° gennaio 1989 .. | L. | 556.810.344.912 |
| al 31 dicembre 1989 . | » | <u>556.810.344.910</u> |

L. 2

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1988:

| | | |
|-----------------------|----|--------------------------|
| al 1° gennaio 1989 .. | L. | 1.234.326.300.899 |
| al 31 dicembre 1989 . | » | <u>1.234.326.300.897</u> |

» 2

È approvato.

ARCHIVI NOTARILI

Art. 18.

(Avanzo)

1. L'avanzo della gestione del bilancio degli Archivi notarili, per l'esercizio finanziario 1989, risulta stabilito come segue:

| | | |
|---------------|----|-----------------|
| Entrate | L. | 224.583.521.148 |
| Spese | » | 207.095.596.427 |
| | | Avanzo. |
| | L. | 17.487.924.721 |

È approvato.

FONDO EDIFICI DI CULTO

Art. 19.

(Entrate)

1. Le entrate correnti e in conto capitale del bilancio del Fondo edifici di culto, accertate nell'esercizio finanziario 1989 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dell'interno, in lire 7.058.343.549.

2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1988 in lire 182.473.948, risultano stabiliti - per effetto di maggiori e minori entrate - in lire 725.975.711.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1989 ammontano complessivamente a lire 614.556.772 così risultanti:

| | Somme versate | Somme rimaste da riscuotere (in lire) | Totale |
|---|---------------|---|---------------|
| Accertamenti | 6.728.818.683 | 329.524.866 | 7.058.343.549 |
| Residui attivi del- l'esercizio 1988 | 440.943.805 | 285.031.906 | 725.975.711 |
| | | 614.556.772 | |

È approvato.

Art. 20.

(Spese)

1. Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione predetta, impegnate nell'esercizio 1989 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 4.961.675.483.

2. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1988 in lire 3.046.877.261, risultano stabiliti - per effetto di economie verificatesi nel corso della gestione 1989 - in lire 2.309.331.847.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1989 ammontano complessivamente a lire 4.060.847.325, così risultanti:

| | Somme pagate | Somme rimaste da pagare (in lire) | Totale |
|---|---------------|---|---------------|
| Impegni | 1.678.990.878 | 3.282.684.605 | 4.961.675.483 |
| Residui passivi dell'esercizio 1988 | 1.531.169.127 | <u>778.162.720</u> | 2.309.331.847 |
| | | <u><u>4.060.847.325</u></u> | |

È approvato.

Art. 21.

(Situazione finanziaria)

1. La situazione finanziaria dell'Amministrazione del Fondo edifici di culto, alla fine dell'esercizio 1989, risulta come appresso:

| | | | |
|---|----|----------------------|-----------------------------|
| Entrate dell'esercizio 1989 | L. | 7.058.343.549 | |
| Spese dell'esercizio 1989 | » | <u>4.961.675.483</u> | |
| Saldo attivo della gestione di competenza | L. | | 2.096.668.066 |
| Saldo attivo della disciolta azienda dei Patrimoni riuniti ex economici | L. | 47.416 | |
| Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1988: | | | |
| Accertati: | | | |
| al 1° gennaio 1989 .. | L. | 182.473.948 | |
| al 31 dicembre 1989 . | » | <u>725.975.711</u> | |
| | » | | 543.501.763 |
| Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1988: | | | |
| Accertati: | | | |
| al 1° gennaio 1989 .. | L. | 3.046.877.261 | |
| al 31 dicembre 1989 . | » | <u>2.309.331.847</u> | |
| | L. | | <u>737.545.414</u> |
| Saldo attivo dell'esercizio 1988 | » | | <u>1.281.094.593</u> |
| | L. | | <u><u>3.377.762.659</u></u> |

È approvato.

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Art. 22.

(Entrate)

1. Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, accertate nell'esercizio finanziario 1989 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero dei lavori pubblici, in lire 4.092.379.919.275.

2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1988 in lire 2.075.486.964.028, risultano stabiliti - per effetto di maggiori e minori entrate - in lire 2.076.811.934.551.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1989 ammontano complessivamente a lire 1.114.460.970.282, così risultanti:

| | Somme versate | Somme rimaste da riscuotere (in lire) | Totale |
|---|-------------------|---|-------------------|
| Accertamenti | 3.481.251.385.531 | 611.128.533.744 | 4.092.379.919.275 |
| Residui attivi del- l'esercizio 1988 | 1.573.479.498.013 | <u>503.332.436.538</u> | 2.076.811.934.551 |
| | | <u>1.114.460.970.282</u> | |

È approvato.

Art. 23.

(Spese)

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Azienda predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1989 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 4.092.379.919.275.

2. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1988 in lire 11.877.210.737.347, risultano stabiliti - per effetto di economie verificatesi nel corso della gestione 1989 - in lire 11.871.935.894.653.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1989 ammontano complessivamente a lire 11.209.703.250.363, così risultanti:

| | Somme pagate | Somme rimaste da pagare (in lire) | Totale |
|--|-------------------|---|--------------------|
| Impegni | 1.931.906.218.668 | 2.160.473.700.607 | 4.092.379.919.275 |
| Residui passivi del- l'esercizio 1988 | 2.822.706.344.897 | <u>9.049.229.549.756</u> | 11.871.935.894.653 |
| | | <u>11.209.703.250.363</u> | |

È approvato.

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 24.

(Entrate)

1. Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, accertate nell'esercizio finanziario 1989 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 13.043.717.468.256.

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1988 risultano stabiliti in lire 8.172.867.868.743.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1989 ammontano complessivamente a lire 9.136.278.084.153, così risultanti:

| | Somme versate | Somme rimaste da riscuotere (in lire) | Totale |
|--|-------------------|---|--------------------|
| Accertamenti | 6.235.792.224.619 | 6.807.925.243.637 | 13.043.717.468.256 |
| Residui attivi dell'esercizio 1988 | 5.844.515.028.227 | 2.328.352.840.516 | 8.172.867.868.743 |
| | | <u>9.136.278.084.153</u> | |

È approvato.

Art. 25.

(Spese)

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Amministrazione predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1989 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 13.043.717.468.256.

2. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1988 in lire 5.025.502.443.969, risultano stabiliti - per effetto di maggiori spese verificatesi nel corso della gestione 1989 - in lire 5.025.512.903.369.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1989 ammontano complessivamente a lire 5.551.911.958.941, così risultanti:

| | Somme pagate | Somme rimaste da pagare (in lire) | Totale |
|---|--------------------|---|--------------------|
| Impegni | 10.037.042.256.624 | 3.006.675.211.632 | 13.043.717.468.256 |
| Residui passivi dell'esercizio 1988 | 2.480.276.156.060 | 2.545.236.747.309 | 5.025.512.903.369 |
| | | <u>5.551.911.958.941</u> | |

È approvato.

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 26.

(Entrate)

1. Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1989 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Azienda stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 4.551.677.796.556.

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1988 risultano stabiliti in lire 537.689.233.863.

3. I residui attivi al 31 dicembre 1989 ammontano complessivamente a lire 950.714.178.943, così risultanti:

| | Somme versate | Somme rimaste da versare | Somme rimaste da riscuotere | Totale |
|--|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | (in lire) | | |
| Accertamenti | 3.601.054.968.816 | 241.734.150 | 950.381.093.590 | 4.551.677.796.556 |
| Residui attivi dell'esercizio 1988 | 537.597.882.660 | - | 91.351.203 | 537.689.233.863 |
| | | <u>950.714.178.943</u> | | |

È approvato.

Art. 27.

(Spese)

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti del bilancio dell'Azienda predetta, impegnate nell'esercizio finanziario 1989 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire 4.551.677.796.556.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1988 risultano stabiliti in lire 2.889.268.835.230.

3. I residui passivi al 31 dicembre 1989 ammontano complessivamente a lire 3.414.936.921.070, così risultanti:

| | Somme pagate | Somme rimaste da pagare | Totale |
|--|-------------------|----------------------------|-------------------|
| | | (in lire) | |
| Impegni | 2.608.567.214.803 | 1.943.110.581.753 | 4.551.677.796.556 |
| Residui passivi del- l'esercizio 1988 | 1.417.442.495.913 | 1.471.826.339.317 | 2.889.268.835.230 |
| | | <u>3.414.936.921.070</u> | |

È approvato.

Ricordo che il disegno di legge comprende anche i seguenti allegati:

ALLEGATO N. 1

**PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE
IMPREVISTE EFFETTUATI NELL'ANNO 1989**

(articolo 9, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468)

1. La legge 24 dicembre 1988, n. 542, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 e del bilancio pluriennale per il triennio 1989-1991, prevedeva, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, al capitolo n. 6855 - Fondo di riserva per le spese impreviste - lo stanziamento di lire 35.000.000.000.

La legge 10 novembre 1989, n. 367, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome, stabiliva, a favore dello stesso capitolo, un ulteriore stanziamento di lire 5.000.000.000.

Nel corso dell'anno finanziario 1989 sono stati disposti, a carico del suddetto fondo, prelevamenti - effettuati tanto in termini di competenza quanto in termini di cassa - con i seguenti decreti del Presidente della Repubblica:

| | (lire) |
|---|----------------|
| 1) Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1989, reg. n. 11, foglio n. 57, <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 91 del 19 aprile 1989 | 1.970.988.000 |
| 2) Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1989, reg. n. 14, foglio n. 198, <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 120 del 25 maggio 1989 | 5.641.000.000 |
| 3) Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1989, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1989, reg. n. 19, foglio n. 31, <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 162 del 13 luglio 1989 | 10.841.434.000 |
| 4) Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1989, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1989, reg. n. 25, foglio n. 337, <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 228 del 29 settembre 1989 | 5.546.742.000 |
| 5) Decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1989, reg. n. 29, foglio n. 339, <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 274 del 23 novembre 1989 | 10.831.981.000 |
| 6) Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1989, reg. n. 32, foglio n. 335, <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 288 dell'11 dicembre 1989 | 4.709.000.000 |

- 7) Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1989, reg. n. 34, foglio n. 272, *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1990 458.000.000

I Prelevamento (decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Capitoli 1113, 3845, 4025 - Fitto di locali, eccetera per complessive lire 1.500.000.000. Maggiori spese per l'adeguamento dei canoni per fitti passivi.

MINISTERO DI GRAZIA e GIUSTIZIA - Capitolo 1505 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale (lire 300.000.000). Maggiori occorrenze dovute ai necessari viaggi per missioni sul territorio nazionale.

Le altre assegnazioni, per complessive lire 170.988.000, si sono rese necessarie per far fronte alle maggiori e imprescindibili occorrenze dovute ai necessari rimborsi per i viaggi e le missioni sul territorio nazionale (lire 71.888.000), nonché per le spese dovute ad esigenze di Stato (99.100.000). Le assegnazioni hanno interessato la Presidenza del Consiglio dei ministri (lire 110.988.000) ed i Ministeri del tesoro (lire 30.000.000) e dei lavori pubblici (lire 30.000.000).

II Prelevamento (decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989).

MINISTERO DEL TESORO - Capitolo 5204 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni, eccetera (lire 300.000.000). Somma necessaria per far fronte alle aumentate esigenze per viaggi e missioni nel territorio nazionale. Capitoli 4420 e 5869 - Manutenzione, eccetera (lire 1.250.000.000) - Aumento degli oneri per spese di riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti adibiti ai servizi dell'amministrazione centrale e provinciale. Capitolo 5868 - Fitto di locali, eccetera (lire 3.569.000.000). Maggiori oneri per fitti passivi.

Le altre integrazioni, per complessive lire 522.000.000, si sono rese necessarie per sopperire alle maggiori spese di manutenzione, riparazione e adattamento dei locali e relativi impianti (lire 200.000.000) e per maggiori spese per viaggi e per missioni al personale all'interno e all'estero (lire 322.000.000). Le integrazioni hanno interessato la Presidenza del Consiglio dei ministri (lire 12.000.000) ed i Ministeri dei lavori pubblici (lire 20.000.000), dell'industria, del commercio e dell'artigianato (lire 200.000.000) e del commercio con l'estero (lire 290.000.000).

III Prelevamento (decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1989).

MINISTERO DEL TESORO - Capitoli 4419 e 5265 - Fitto di locali, eccetera (lire 3.750.000.000). Maggiori spese per l'adeguamento dei canoni e degli oneri accessori.

MINISTERO DELLE FINANZE - Capitolo 3005 - Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale (lire 2.500.000.000). Somma necessaria per le aumentate esigenze del Dicastero. - Capitolo 3098 - Fitto di locali, eccetera (lire 1.100.000.000). Somma accertata per far fronte alle maggiori spese per oneri accessori al fitto dei locali. Capitolo 3102 - Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali, eccetera (lire 1.500.000.000). Integrazione occorrente per far fronte alle maggiori spese per la gestione e la manutenzione di gruppi elettrogeni e per il completamento di infrastrutture.

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE - Capitolo 1099 - Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali, eccetera (lire 800.000.000). Aumento degli oneri per spese di riparazione e adattamento dei locali e dei relativi impianti.

Le rimanenti assegnazioni, per complessive lire 1.191.434.000, sono state stabilite per far fronte alle maggiori e imprescindibili occorrenze dovute ai necessari rimborsi per i viaggi e le missioni sul territorio nazionale (lire 868.000.000) e all'estero (lire 118.000.000), per le esigenze di Stato (lire 2.801.000), per la manutenzione degli impianti (lire 50.000.000), nonché per il fitto di locali ed oneri accessori (lire 152.633.000).

Le assegnazioni hanno interessato la Presidenza del Consiglio dei ministri (lire 2.801.000), nonché i Ministeri del tesoro (lire 728.000.000), delle finanze (lire 8.000.000), del bilancio e della programmazione economica (lire 81.000.000), del commercio con l'estero (lire 50.000.000), delle partecipazioni statali (lire 71.633.000) e della sanità (lire 250.000.000).

IV Prelevamento (decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1989).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Capitolo 3543 - Indennità, eccetera (lire 1.990.000.000). Somma necessaria per far fronte alle maggiori necessità per missioni nel territorio nazionale. - Capitolo 3597 - Fitto di locali, eccetera (lire 1.400.000.000). Somma occorrente per far fronte alle maggiori spese per l'aumento dei canoni e dei relativi oneri accessori.

MINISTERO DEL TESORO - Capitolo 5816 - Indennità, eccetera (lire 700.000.000). Aumento degli oneri per far fronte alle maggiori necessità per missioni nel territorio nazionale.

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI - Capitolo 1096 - Fitto di locali ed oneri accessori (lire 224.867.000). Maggiori spese per l'adeguamento dei canoni e degli oneri accessori.

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO - Capitolo 1096 - Manutenzione, eccetera (lire 200.000.000). Maggiori spese per manutenzione, riparazione ed adattamento locali e dei relativi impianti.

Le rimanenti assegnazioni, per complessive lire 1.031.875.000, sono state stabilite per far fronte alle maggiori e imprescindibili occorrenze dovute ai

necessari viaggi e missioni sul territorio nazionale (lire 247.000.000) e all'estero (lire 379.000.000), a spese per le esequie di Stato (lire 3.750.000), a spese di manutenzione, riparazione e adattamento di locali (lire 100.000.000), ai fitti di locali (lire 150.000.000), nonché alla partecipazione dello Stato a convenzioni internazionali (lire 152.125.000).

Le integrazioni hanno interessato la Presidenza del Consiglio dei ministri (lire 285.750.000) ed i Ministeri del tesoro (lire 284.000.000), del bilancio e della programmazione economica (lire 100.000.000), di grazia e giustizia (lire 50.000.000), degli affari esteri (lire 152.125.000), della marina mercantile (lire 50.000.000), della sanità (lire 15.000.000), e del turismo e dello spettacolo (lire 95.000.000).

V Prelevamento (decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1989).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Capitolo 4025 - Fitto di locali, eccetera (lire 180.000.000). Somma necessaria per far fronte ai maggiori oneri accessori dei locali occupati dalla Presidenza del Consiglio.

MINISTERO DELLE FINANZE - Capitolo 3857 - Fitto di locali, eccetera (lire 8.000.000.000). Maggiori occorrenze per l'aumento dei canoni e dei relativi oneri accessori. Capitolo 5308 - Indennità, eccetera (lire 1.000.000.000). Somma necessaria per far fronte alle maggiori necessità per missioni nel territorio nazionale.

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - Capitolo 3858 - Manutenzione, eccetera (lire 200.000.000). Maggiori oneri di manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - Capitolo 1142 - Visite ufficiali e di Stato, eccetera (lire 940.000.000). Maggiori spese connesse a ulteriori visite di Stato all'estero del Presidente della Repubblica.

Le rimanenti integrazioni, per complessive lire 511.981.000, si sono rese necessarie per far fronte alle maggiori e imprescindibili occorrenze dovute ai necessari viaggi e missioni sul territorio nazionale e all'estero (lire 416.981.000), e a spese di manutenzione, riparazione e adattamento di locali dell'amministrazione (lire 95.000.000). Le integrazioni hanno interessato la Presidenza del Consiglio dei ministri (lire 179.481.000), e i Ministeri dell'interno (lire 50.000.000), dell'agricoltura e foreste (lire 14.000.000), dell'industria, del commercio e dell'artigianato (lire 6.000.000), del commercio con l'estero (lire 105.000.000), della marina mercantile (lire 17.500.000), e della sanità (lire 140.000.000).

VI Prelevamento (decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1989).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Capitolo 2956 - Fitto di locali, eccetera (lire 400.000.000). Maggiori oneri per l'aumento di canoni e dei relativi oneri accessori.

MINISTERO DELLE FINANZE - Capitolo 3805 - Indennità, eccetera (lire 1.400.000.000) - Capitolo 5305 - Indennità, eccetera (lire 1.000.000.000). Maggiori assegnazioni per fronteggiare le aumentate spese per rimborso spese di trasporto e di missione sul territorio nazionale.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - Capitolo 1133 - Spese impreviste, eccetera (lire 436.000.000). Maggiori spese impreviste ed eventuali, attinenti alle opere pubbliche ed al funzionamento dei servizi relativi.

MINISTERO DELLA SANITÀ - Capitolo 1097 - Fitto di locali, eccetera (lire 1.107.000.000). Per fronteggiare l'incremento delle spese di fitto dei locali e dei terreni in uso all'amministrazione.

Le rimanenti assegnazioni, per complessive lire 366.000.000, sono state stabilite per far fronte alle maggiori occorrenze dovute ai necessari viaggi sul territorio nazionale ed estero (lire 281.000.000), all'aumento degli oneri per fitti passivi (lire 75.000.000), nonché per l'aumento delle spese per congressi, simposi, conferenze e di rappresentanza (lire 10.000.000).

Le suddette integrazioni hanno interessato la Presidenza del Consiglio dei ministri (lire 30.000.000), i Ministeri del tesoro (lire 250.000.000), del bilancio e della programmazione economica (lire 45.000.000), della pubblica istruzione (lire 25.000.000) e della sanità (lire 16.000.000).

VII Prelevamento (decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1989).

MINISTERO DELLE FINANZE - Capitolo 3857 - Fitto di locali, eccetera (lire 458.000.000). Per fronteggiare l'incremento delle spese di affitto dei locali in uso all'amministrazione.

Tenuto conto degli utilizzi sopra citati, residuano lire 855.000, che costituiscono economie di spese.

**ELENCO DEI DECRETI MINISTERIALI EMANATI IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 12
DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, N. 468**

In relazione alle motivazioni di seguito specificate, nel corso dell'esercizio finanziario 1989 sono state disposte assegnazioni esclusivamente in forza del secondo comma del citato articolo 12 per complessive lire 7.606.679.000 in termini di competenza e di lire 3.520.755.000 in termini di cassa a fronte di acquisizioni di entrate per lire 18.513.564.000 in termini di competenza e cassa.

| | <i>Entrata</i> | | (in lire) | <i>Spesa</i> | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | Competenza | Cassa | | Competenza | Cassa |
| MINISTERO DEL TESORO | | | | | |
| a) Devoluzione al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza ed alla Cassa di previdenza oppure al fondo di quiescenza del personale dell'Amministrazione cui appartiene lo scopritore del 40 per cento dei proventi delle pene pecuniarie inflitte per infrazioni valutarie. (Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511 - art. 1): | | | | | |
| 1. - D.M. n. 131412 del 28 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1989, R. 28, F. 48 | Cap. 2351 - | 621.124.000 | 621.124.000 | Cap. 5721 - | 248.450.000 |
| 2. - D.M. n. 165438 del 22 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1989, R. 33, F. 7 | Cap. 2351 - | 7.096.761.000 | 7.096.761.000 | Cap. 5721 - | 2.838.704.000 |

Segue: ALLEGATO N. 2

| | <i>Entrata</i> | | (in lire) | <i>Spesa</i> | | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| | Competenza | Cassa | | Competenza | Cassa | |
| 3. - D.M. n. 174465 del 30 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1990, R. 8, F. 128 | Cap. 2351 - | 7.255.058.000 | 7.255.058.000 | Cap. 5721 - | 2.902.023.000 | - |
| 4. - D.M. n. 180526 del 30 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1990, R. 6, F. 283 | Cap. 2351 - | 2.345.998.000 | 2.345.998.000 | Cap. 5721 - | 938.399.000 | - |
| 5. - D.M. n. 189022 del 30 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1990, R. 8, F. 127 | Cap. 2351 - | 683.849.000 | 683.849.000 | Cap. 5721 - | 136.770.000 | - |
| | | <u>18.002.790.000</u> | <u>18.002.790.000</u> | | <u>7.064.346.000</u> | <u>3.087.154.000</u> |
| b) Riassegnazione delle somme versate dagli istituti di credito per il funzionamento del Comitato interministeriale - e del relativo ufficio di segreteria - incaricato di finanziamenti a favore della pesca marittima. (Legge 27 dicembre 1956, n. 1457, Legge 28 marzo 1968, n. 479 - art. 15): | | | | | | |
| 1. - D.M. n. 141743 del 6 giugno 1989, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1989, R. 17, F. 398 | Cap. 3338 - | 53.000.000 | 53.000.000 | Cap. 4426 - | 53.000.000 | 53.000.000 |
| | | <u>18.055.790.000</u> | <u>18.055.790.000</u> | | <u>7.117.346.000</u> | <u>3.140.154.000</u> |

Segue: ALLEGATO N. 2

| <i>Entrata</i> | | (in lire) | <i>Spesa</i> | |
|----------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Competenza | Cassa | | Competenza | Cassa |

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

c) Riassegnazione dei contributi annui versati dagli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti per le spese dei relativi servizi. (Regio Decreto 10 febbraio 1937, n. 228 - art. 21):

1. - D.M. n. 164691 del 2 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1989, R. 28, F. 56

| | | | | | |
|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| Cap. 3525 - | 20.000.000 | 20.000.000 | Cap. 1095 - | 20.000.000 | 20.000.000 |
|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|

MINISTERO DELL'INTERNO

d) Riassegnazione delle somme versate dall'Alto commissario delle N.U. per i rifugiati. (Legge 25 giugno 1952, n. 907):

1. - D.M. n. 138644 del 15 giugno 1989, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1989, R. 19, F. 1

| | | | | | |
|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| Cap. 3557 - | 20.000.000 | 20.000.000 | Cap. 4286 - | 20.000.000 | 20.000.000 |
|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|

Segue: ALLEGATO N. 2

| | Entrata | | (in lire) | Spesa | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | Competenza | Cassa | | Competenza | Cassa |
| 2. - D.M. n. 183065 del 28 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1989, R. 33, F. 14 Cap. 3557 - | 30.000.000 | 30.000.000 | Cap. 4286 - | 30.000.000 | - |
| | <u>50.000.000</u> | <u>50.000.000</u> | | <u>50.000.000</u> | <u>20.000.000</u> |

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

e) Riassegnazione dei versamenti effettuati da terzi in conto spese per le verifiche e i controlli eseguiti dalle Commissioni tecniche in applicazione delle norme sulla politica mineraria (Legge 15 giugno 1984, n. 246 - art. 5, 2° comma):

| | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|
| 1. - D.M. n. 145951 del 28 giugno 1989, registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 1989, R. 20, F. 167 Cap. 3599 - | 40.069.000 | 40.069.000 | Cap. 4558 - | 40.069.000 | 40.069.000 |
| 2. - D.M. n. 168529 dell'11 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1989, R. 29, F. 139 Cap. 3599 - | 237.092.000 | 237.092.000 | Cap. 4558 - | 237.092.000 | 237.092.000 |
| 3. - D.M. n. 176510 del 6 novembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1989, R. 31, F. 74 Cap. 3599 - | 30.852.000 | 30.852.000 | Cap. 4558 - | 30.852.000 | 30.852.000 |
| | <u>308.013.000</u> | <u>308.013.000</u> | | <u>308.013.000</u> | <u>308.013.000</u> |

Segue: ALLEGATO N. 2

| <i>Entrata</i> | | (in lire) | <i>Spesa</i> | |
|----------------|-------|-----------|--------------|-------|
| Competenza | Cassa | | Competenza | Cassa |

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

f) Devoluzione alla Cassa nazionale della previdenza marinara o al fondo per l'assistenza ai lavoratori portuali e al personale del Corpo equipaggi militari marittimi, categoria nocchieri di porto, del 50 per cento dei proventi contravvenzionali per infrazioni alle norme del codice della navigazione ed alle altre leggi speciali. (Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 - art. 508):

1. - D.M. n. 146309 del 2 agosto 1989, registrato alla Corte dei conti il 9 agosto 1989, R. 24, F. 49

Cap. 2545 -

6.218.000

6.218.000

Cap. 2123 -

32.088.000

32.088.000

2. - D.M. n. 188581 del 22 dicembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1990, R. 1, F. 15

Cap. 2545 -

73.043.000

73.043.000

Cap. 2123 -

78.732.000

-

79.261.000

79.261.000

110.820.000

32.088.000

Segue: ALLEGATO N. 2

| Entrata | | (in lire) | Spesa | |
|------------|-------|-----------|------------|-------|
| Competenza | Cassa | | Competenza | Cassa |

MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

g) Somme anticipate per le spese da sostenere per il funzionamento delle Commissioni sulle cose ritrovate di appartenenza dello Stato. (Legge 1° giugno 1939, n. 1089, Legge 29 giugno 1939, n. 1497 - art. 15):

1. - D.M. n. 151744 del 21 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 1989, R. 30, F. 62 Cap. 3996 -

In complesso ...

| | | | | |
|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 500.000 | 500.000 | Cap. 2203 - | 500.000 | 500.000 |
| <hr/> | | | <hr/> | |
| 18.513.564.000 | 18.513.564.000 | | 7.606.679.000 | 3.520.755.000 |
| <hr/> | | | <hr/> | |

L'esame degli articoli è così esaurito.

Se non ci sono dichiarazioni di voto, rinvio la votazione finale del disegno di legge alla seduta pomeridiana di oggi.

Discussione dei disegni di legge:

«**Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private**» (281), d'iniziativa del senatore Aliverti e di altri senatori;

«**Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto**» (821), d'iniziativa del senatore Galeotti e di altri senatori;

«**Modifica dell'articolo 28, comma terzo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990**» (1962), d'iniziativa del senatore Pizzol e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente titolo: «Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private», d'iniziativa dei senatori Aliverti, Amabile, Vettori, Fontana Elio, Ruffino e Perugini; «Nuove norme per la disciplina delle assicurazioni di responsabilità civile auto», d'iniziativa dei senatori Galeotti, Andriani, Maffioletti, Consoli, Baiardi, Benassi, Cardinale, Gianotti, Pollini, Giustinelli, Torlontano, Tornati, Cannata, Taramelli, Giacchè, Tedesco Tatò, Ferraguti, Andreini, Scardaoni, Vecchi, Bisso, Cascia, Margheriti, Ranalli, Visconti, Petrarra, Macaluso, Senesi, Brina, Pinna, Libertini, Zuffa, Cisbani, Andriani, Alberici, Mesoraca, Nocchi, Nespolo, Pecchioli, Casadei Lucchi, Lops, Spetič, Bochicchio Schelotto, Crocetta, Sposetti, Scivoletto, Callari Galli, Garofalo e Volponi; «Modifica dell'articolo 28, comma terzo, della legge 24 dicembre 1969, n. 990», d'iniziativa dei senatori Pizzol, Cortese, Dipaola, Bono Parrino, Candioto, Sirtori, Bossi, Battello, Mancina, Acone, Zanella, Guizzi, Amabile e Rubner.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Bossi. Ne ha facoltà.

BOSSI. Signor Presidente, il testo unificato in oggetto costituisce il frutto di un esame congiunto dei disegni di legge 281, 821 e 1962. Ne esce un disegno di legge con criteri di rinnovamento apprezzabili, naturalmente non condivisibili da una opposizione come la Lega lombarda, soprattutto per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria per i motorini e per le macchine agricole, criteri che danno

l'impressione sgradevole che questo disegno di legge serve a riempire la pancia alle assicurazioni.

Gli articoli 1 e 2 mirano ad estendere l'operatività della garanzia assicurativa ai danni causati negli Stati esteri membri della Comunità economica europea, in particolare a ciò si riferisce l'articolo 2. È una norma in armonia con quanto previsto dall'articolo 2 della terza direttiva del Consiglio della Comunità economica europea e quindi ci trova d'accordo. L'articolo 4 rende risarcibili i danni alla persona subiti dai familiari dell'assicurato e dal proprietario del veicolo; l'estensione della copertura al proprietario è socialmente ed umanamente condivisibile e l'esclusione dei familiari dell'assicurato dal novero delle persone coperte da assicurazione è dovuta evidentemente al timore di frodi in danno delle assicurazioni.

È un pericolo che in effetti non può ritenersi venuto meno, ma la nostra posizione verso questa innovazione non può che essere critica per almeno due motivi. Innanzitutto, i pericoli paventati vengono contenuti entro limiti accettabili dall'espressa esclusione di copertura per i danni alle cose. Inoltre la modifica proposta è perfettamente in linea con il disposto dell'articolo 3 della direttiva CEE del 30 dicembre 1983, dal seguente tenore: «I membri della famiglia dell'assicurato, del conducente e di qualsiasi persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro o sia coperta dall'assicurazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1), non possono essere esclusi a motivo del loro legame di parentela dal beneficio dell'assicurazione per quanto riguarda i danni alle persone».

L'articolo 5 si presta a svariate considerazioni per lo più di carattere negativo perchè si intende abrogare l'articolo 5, primo comma, della legge n. 990 del 1969 che esclude i ciclomotori e le macchine agricole dall'obbligo assicurativo per la responsabilità civile. Lo stesso intento accomuna anche altri disegni di legge e si fonda sulla considerazione della diffusione di questi veicoli, nonchè sul fatto che detto obbligo sussiste da anni nei principali paesi europei.

La posizione che mi sento di assumere in proposito è negativa, in particolare per quanto riguarda i ciclomotori, per i seguenti motivi. Innanzitutto, il controllo dell'effettivo adempimento dell'obbligo assicurativo risulterebbe assai difficoltoso vista la confusione in cui versa il parco circolante di questi mezzi. È vero che molti paesi europei prevedono per i ciclomotori l'obbligo assicurativo, ma è parimenti vero che da essi vige per questi mezzi l'obbligo di targa ed esiste un pubblico registro simile a quello automobilistico. In secondo luogo, l'articolo 19 della legge n. 990 prevede l'intervento del fondo di garanzia per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli per i quali non vi è l'obbligo di assicurazione quando, fra gli altri casi, il sinistro sia stato occasionato da veicolo non identificato o non coperto da assicurazione. La facilità di rendersi irreperibili dopo il sinistro, la facilità di non adempiere l'obbligo assicurativo sono entrambi effetti della mancanza di mezzi di identificazione, quindi con l'introduzione della novità in esame è facile prevedere un notevole aggravio di uscite per il fondo. Inoltre occorrerebbe valutare l'incidenza della norma su un mercato già in passato segnato dall'introduzione dell'obbligo dell'uso del casco per i minori, un mercato fornito fra l'altro quasi

esclusivamente da imprese nazionali (parlo logicamente delle fabbriche di motocicli), in un momento in cui sicuramente l'economia non volge verso il meglio.

Nel caso dovesse prevalere il diverso orientamento espresso dal disegno di legge in esame si potrebbe avanzare (e in questo senso mi rivolgo al relatore) una proposta di questo genere: Il primo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è sostituito dal seguente: «A parità di condizioni e di copertura assicurativa, il costo dell'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge qualora riguardi ciclomotori e macchine agricole non può essere per l'assicurato superiore all'8 per cento del costo di una assicurazione per autoveicolo di quindici cavalli così come praticato dalle compagnie assicuratrici». È un tentativo di limitare il peso assicurativo perchè non diventi un peso indiscriminato, comunque legandolo come detto all'assicurazione per autoveicoli.

Abbiamo poi gli articoli 7 e 8 che modificano l'intervento del «Fondo di garanzia per le vittime della strada». In particolare, innanzitutto si afferma la risarcibilità dei danni a cose provocati da veicoli non assicurati e si sopprime la franchigia di 100.000 lire prevista per i danni a cose provocati da veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. Era questa una franchigia da un lato punitiva nei confronti di chi sembrava accusato di avere sbagliato assicuratore, dall'altro di scarso significato, vista la svalutazione monetaria, che ne ha ridotto il valore effettivo.

Inoltre si prevede un'indennità per chi subisca gravi danni alla persona in seguito ad incidenti dovuti a propria esclusiva colpa, su cui siamo abbastanza d'accordo. L'intento umanitario di quest'ultima disposizione può anche condividersi, anche perchè la possibilità di comportamenti fraudolenti viene mitigata dalla limitazione dell'intervento del fondo ai casi di gravi lesioni. A mio avviso però il fondo potrebbe essere utilizzato anche per premiare il comportamento di quei soggetti che abbiano manifestato un forte senso civico, intervenendo sul luogo del sinistro per soccorrere e magari salvare le persone coinvolte; la tutela per questi soggetti è tra l'altro prevista in polizze usate in altri paesi europei (basta avere tra le mani una polizza di una società svizzera per vedere come tale tutela sia prevista).

D'altra parte, se si avverte l'esigenza di tutelare le persone danneggiate da sinistri causati esclusivamente dalla propria imprudenza, imperizia, o negligenza, a maggior ragione andrebbero tutelate le persone che del sinistro hanno cercato di evitare le conseguenze più nefaste, tra l'altro potendo questo comportamento tradursi in un minore esborso delle compagnie assicuratrici.

Il maggior carico per il fondo non dovrebbe essere eccessivo, stante la scarsa incidenza statistica del caso prospettato; in ogni caso si potrebbe innalzare il contributo percentuale corrisposto dalle imprese al fondo di garanzia.

Propongo inoltre di introdurre nella legge n. 990 del 1969 un articolo 19-ter oppure il seguente emendamento dopo l'articolo 8 del presente disegno di legge:

«1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada corrisponde una indennità alle persone che comunque subiscono un danno permanente alla persona perchè volontariamente:

- a) portano i primi soccorsi al luogo dell'incidente stradale;
- b) collaborano durante le necessarie manipolazioni ai veicoli coinvolti;
- c) comunque compiono atti di salvataggio della vita o dell'incolumità delle persone coinvolte nel sinistro.

2. Per il caso di morte o inabilità permanente totale l'indennità di cui al primo comma è stabilita nella misura di lire cinquecento milioni. In caso di inabilità permanente parziale l'indennità è determinata in una percentuale dell'anzidetta cifra, corrispondente alla percentuale di inabilità accertata.

Per il caso regolato da questo articolo si applica il terzo comma dell'articolo 19-bis».

Questo emendamento viene quindi proposto in aiuto alle persone che intervengono con intenti umanitari in un incidente stradale.

L'articolo 11 contiene disposizioni processuali che mirano a garantire l'integrazione del contraddittorio e la possibilità del deposito liberatore per l'assicuratore. Sono norme indubbiamente tese ad agevolare la liquidazione del danno che trovano il nostro consenso. Così pure siamo favorevoli all'articolo 12, che consente all'assicurato di optare per la liquidazione del danno ad opera dell'impresa assicuratrice, pur avendo diritto alle prestazioni di un assicuratore sociale.

Riteniamo inoltre condivisibili gli articoli 13 e 14, che integrano il sistema sanzionatorio previsto per alcune inadempienze dell'assicuratore. C'è il nostro consenso anche per l'articolo 15, che estende il numero dei casi in cui l'assicuratore è obbligato a fare l'offerta di risarcimento, di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 857 del 1976, convertito in legge nella legge n. 39 del 1977. Riteniamo apprezzabile l'intento di diminuire il numero delle controversie.

Mentre l'articolo 4 del decreto-legge n. 857 del 1976 indicava che per calcolare il risarcimento del danno patrimoniale in senso proprio subito dai lavoratori autonomi ci si doveva riferire al reddito più elevato degli ultimi tre anni, l'articolo 16 del disegno di legge in esame intende invece utilizzare il reddito calcolato su una media triennale, ritenendo che il riferimento alla media triennale consenta l'identificazione di un reddito più equilibrato ed attendibile. In realtà si può osservare che l'attività del danneggiato potrebbe essere in fase di espansione, magari di forte espansione, e quindi si potrebbe prospettare la produzione di un reddito più elevato rispetto al reddito medio, per cui l'utilizzazione della media triennale potrebbe dare luogo, quindi, ad un risarcimento troppo limitato. Anche a questo proposito ho presentato un emendamento tendente ad inserire nell'articolo 4 il concetto che qualora il reddito dichiarato sia progressivo e in crescita nei 3 anni successivi, si debba dare un risarcimento calcolato sull'ultimo anno in modo da rendere meno penalizzante il criterio della media triennale.

Per quanto riguarda l'articolo 17, devo dire che questo articolo mi sembra più che opportuno perchè consente all'ISVAP, in caso di ritardi nella liquidazione di sinistri dovuti a carenze delle strutture assicurative, di imporre alle imprese assicuratrici l'integrazione delle strutture stesse o comunque di porvi rimedio con accordi con altre imprese, pena il ritiro dell'autorizzazione dell'esercizio dell'impresa. Ci trova d'accordo anche l'articolo 18, che mira ad imporre alle imprese assicuratrici l'obbligo di fornire annualmente all'ISVAP una relazione sullo stato del servizio di responsabilità civile auto, ciò al fine di un migliore controllo da parte dell'apposito ente. Siamo d'accordo anche sull'articolo 19, che consente a chi perde, in conseguenza di invalidità permanente, la capacità di gestione delle somme anche cospicue percepite a titolo di risarcimento, di venire comunque in possesso di tali somme sotto forma di una rendita vitalizia rivalutabile. Riteniamo inoltre opportuna la norma che prevede la non applicazione dell'imposta sull'assicurazione per la polizza di rendita così stipulata.

Siamo favorevoli anche agli articoli 20 e 21 perchè apportano modifiche volte a migliorare la trasparenza e, in buona sostanza, la correttezza delle procedure di liquidazione, mentre abbiamo alcuni dubbi sull'articolo 22 che prevede l'istituzione di un ispettorato generale per la sicurezza della circolazione stradale presso la Presidenza del Consiglio. A questo proposito mi sento di sposare il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione economica il 24 luglio scorso, parere di segno contrario espresso ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento, per assenza sia della quantificazione degli oneri, sia della copertura finanziaria. Un organismo che nasca su questi presupposti penso si risolverebbe in uno spreco di risorse senza alcuna contropartita per la sicurezza stradale. In conclusione, l'idea di istituire un centro di questo genere è senza dubbio buona, ma occorre tracciare meglio i profili, i modi di operare e la forma stessa della sua struttura.

L'articolo 23 affronta varie questioni e recepisce un orientamento giurisprudenziale culminato nella pronuncia della Corte costituzionale n. 184 del 1986. Questo orientamento afferma l'esistenza e l'autonoma rilevanza del danno biologico. Quello di cui si sente veramente la mancanza è l'indicazione di sicuri criteri per la valutazione di questo danno. L'allegato B, richiamato dall'articolo 23, supplisce a tale mancanza con una tabella che è comunque un primo positivo aiuto in tale senso. La risarcibilità del danno morale, inoltre, incontra dei limiti ben precisi imposti dall'articolo 2059 del codice civile, che l'articolo 23 supera consentendo la risarcibilità anche in mancanza del requisito soggettivo della colpa penale. Riteniamo inoltre utile anche l'indicazione di criteri di risarcimento che viene data con l'allegato C.

L'articolo 26, che riguarda la costituzione da parte delle imprese assicuratrici di riserve di senescenza destinate a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto all'invecchiamento, mi sembra importante. Tale disposizione mi sembra opportuna per una serie di motivi. Innanzitutto perchè agevola la conclusione di contratti di lunga durata ad un prezzo medio per il cittadino; inoltre perchè evita un aggravio dei costi per il cittadino in relazione al suo invecchiamento nonchè il fatto che gli accantonamenti delle imprese siano considerati riserve patrimoniali e sottoposti quindi a pesanti imposte; gli altri articoli, in buona sintesi,

adeguano la nostra normativa a quella dei paesi che già hanno conosciuto una notevole espansione di queste polizze, ponendo le nostre imprese sotto questo aspetto in posizione di parità. Anche per quanto riguarda le riserve tecniche, la nostra legislazione viene finalmente adeguata a quella dei paesi della Comunità.

Resta il fatto che voteremo contro il presente disegno di legge: siamo consci che è necessario tutelare i nostri giovani che circolano sui motorini, ma l'attuale formulazione della legge dà mano libera alle assicurazioni nella fissazione delle tariffe. Avremmo invece auspicato dei limiti legati alle autovetture di potenza fino a 15 CV.

Per queste ragioni, pur essendo d'accordo su alcuni punti del presente disegno di legge, voteremo contro.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Margheri. Ne ha facoltà.

* MARGHERI. Signor Presidente, desidero limitarmi ad alcune osservazioni di carattere politico, rinviando all'esame degli articoli l'illustrazione degli emendamenti che il Gruppo comunista ha presentato.

La sottovalutazione del disegno di legge da parte di alcuni commentatori e di settori dell'opinione pubblica non credo sia giustificata. Il presente provvedimento, malgrado la complessità dei diversi aspetti tecnici, contiene - e su questo vorrei porre l'accento - alcuni elementi di riforma, anche se essi dovranno essere naturalmente sviluppati in futuro.

Nell'affrontare le tematiche inerenti alla responsabilità civile degli autoveicoli sono stati evidenziati - il relatore e il rappresentante del Governo potranno poi pronunziarsi anch'essi in merito - due obiettivi. Vi è in primo luogo un'esigenza di razionalizzare la vita delle imprese, resa necessaria ed addirittura impellente dalle scadenze legate all'integrazione comunitaria che per altri versi si è già compiuta. Un fatto importante è costituito dall'avanzato esame alla Camera dei deputati del disegno di riforma del controllo sulle società assicuratrici, per garantire la massima trasparenza: non so quale potrà essere il testo conclusivo che verrà approvato dalla Camera dei deputati, ma tra quel provvedimento e quello oggi al nostro esame c'è un'evidente connessione poiché entrambi raccolgono un'esigenza di razionalizzazione e di allineamento con l'Europa, o almeno di confrontabilità con l'Europa.

Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue MARGHERI). Certo, i meccanismi previsti per la responsabilità civile rendevano difficile il confronto dato che sotto il profilo sia delle tariffe sia dei servizi resi vi era una differenza eccessiva. Ma da qui è nata la spinta per una trasformazione e una razionalizzazione del settore, una spinta presente già nelle risoluzioni del 1983 e del 1988

della Commissione industria del Senato, con le quali si indicavano gli obiettivi da raggiungere.

C'è un secondo aspetto che va considerato con attenzione: il rapporto tra le società assicuratrici e gli utenti; il nuovo modo di concepire questo rapporto, un modo che valorizza i diritti che gli utenti hanno di fronte alle imprese e che valorizza una concezione diversa dell'ambiente sociale e materiale che costruiamo intorno ai cittadini.

La questione della circolazione è di importanza sociale ed economica e di straordinaria rilevanza. Non solo abbiamo una questione di sicurezza a costi possibili, ma abbiamo anche una questione di razionalizzazione della circolazione che intervenga *a priori* rispetto ai rischi che il cittadino incontra sulle strade italiane. I quattro milioni e mezzo di sinistri che avvengono ogni anno devono e possono essere evitati preventivamente.

Questo secondo livello di intervento della legge, che considera l'ambiente sociale e materiale in cui si svolge la vita del cittadino e cerca così di introdurre delle innovazioni, credo sia straordinariamente importante.

All'inizio del processo che ho ricordato, in quelle mozioni c'erano sostanzialmente due atteggiamenti. Da una parte c'era chi si fermava al primo livello, quello della razionalizzazione delle imprese, e devo dire che il relatore Amabile ha rappresentato nel modo più trasparente e limpido le esigenze delle imprese di razionalizzarsi e funzionare nel modo più efficiente; ma c'era anche un'altra concezione, rappresentata in alternativa dai nostri disegni di legge, che evidenziava alcuni punti essenziali di riforma che ricorderò rapidamente; anzitutto un intervento sulla questione della sicurezza a livello istituzionale per garantire la possibilità di una politica efficace per la sicurezza nella circolazione.

Ho sentito dire che non si fa abbastanza e in modo dettagliato, ma il vero problema della circolazione è istituzionale e bisogna sapere chi ha la responsabilità e il potere di intervenire; dirò come è stato risolto il problema e come, secondo noi, va corretto anche il testo di cui stiamo discutendo.

Il secondo punto riguarda la trasformazione più razionale possibile delle procedure di liquidazione del danno alla salute e del danno in generale. Bisognava indicare alcuni punti essenziali per evitare che la liquidazione del danno alla salute continuasse ad andare avanti nell'assoluta incertezza. Questo danno nella nostra legislazione e nella nostra giurisprudenza era già stato riconosciuto; il problema era che, mancando una procedura per la sua liquidazione, c'era un dislivello terribile nelle decisioni che i diversi giudici prendevano. Bisognava razionalizzare questo punto riconoscendo il danno alla salute come un danno in sé, indipendente dal sesso o dall'età di chi lo subisce, quindi indipendentemente da una rigida normativa tariffaria.

In terzo luogo bisognava inserire alcuni elementi di governo del mercato; in particolare un elemento di controllo può essere costituito da strumenti consortili obbligatori. In quarto luogo bisognava trasformare il metodo di formazione della tariffa accettando l'idea che il potere politico indichi delle regole, degli obiettivi e degli indirizzi, ma poi si sviluppa quella necessaria competizione tra le imprese che è la regola principale della Comunità economica europea. Questi i quattro

punti, che noi sostenevamo con particolare accanimento, presenti nei testi da noi formulati.

Da allora la situazione politica è diventata più complessa; ci sono stati momenti nei quali si è creduto che il mercato autonomamente avrebbe risolto i problemi della responsabilità civile e che si poteva abbandonare questa «palla al piede» di una riforma legislativa. Si trattava di una pericolosa illusione e l'ultimo rapporto ISVAP ha denunciato molto chiaramente le difficoltà molto gravi di tutto il sistema in cui ci siamo cacciati, difficoltà dalle quali le grandi imprese ora si difendono ricorrendo a proventi straordinari, cioè alla rivalutazione o alla cessione degli immobili, ma disgraziatamente, poichè le piccole e medie imprese non possono ricorrere a questi proventi straordinari, in realtà a pagare la confusione del sistema sono i lavoratori del settore delle assicurazioni e soprattutto gli utenti, i cittadini.

Ci sono difficoltà che tutte le imprese inevitabilmente scaricano proprio sui lavoratori e sui danneggiati. È molto significativo un dato che viene presentato in questo rapporto ISVAP: nell'ultimo anno la velocità di liquidazione si è ridotta parecchio. Infatti, mentre nel 1988 su 100 sinistri 65 venivano liquidati entro il primo anno di accadimento, siamo scesi al 60 per cento nel 1989, mentre per il 1990 si preannuncia un ulteriore rallentamento. Inoltre, poichè le compagnie assicuratrici hanno promesso di liquidare i sinistri entro 30-60 giorni, la differenza mi pare così abissale da indicare un ulteriore deterioramento del sistema delle nostre assicurazioni.

Quindi, da tutto ciò deriva la necessità di una legge, che ha avuto il riconoscimento unanime della Commissione industria del Senato; pian piano siamo arrivati ad incontrare le diverse posizioni e si sono affermate le esigenze di riforma. A questo proposito tutti si sono trovati concordi non perchè esista un partito trasversale, ma, al contrario, perchè pian piano si è verificato un accanito confronto che ha portato a definire alcuni punti su cui la concordanza appare a tutti utile, soprattutto a coloro che abbiamo consultato fuori da questi palazzi, cioè alle forze sociali e alle aziende interessate.

A questo punto, vorrei elencare le ragioni di questa nostra moderata soddisfazione di fronte alle soluzioni che cominciano a delinearsi e che possono essere perfezionate proprio in questa discussione.

Innanzitutto, cosa abbiamo fatto per quanto riguarda la prevenzione? Nella normativa al nostro esame ci siamo sforzati di considerare la prevenzione dei rischi nella circolazione stradale come un problema trasversale che non riguarda solo un Ministero o un settore, bensì la organizzazione complessiva della circolazione, quindi l'intervento di più Ministeri e di più settori economici. Quello della circolazione stradale, della sicurezza, della vita e della salute degli uomini e delle donne è certamente un problema che somiglia a quello dell'ambiente e che non può essere chiuso in nessun settore, per cui nessun Ministero se ne può occupare da solo. Per questo motivo abbiamo chiesto che presso la Presidenza del Consiglio venga istituito l'Ispettorato per la sicurezza della circolazione stradale. Ma vorremmo andare oltre: vorremmo che questo Ispettorato - ecco un punto su cui chiedo al relatore la massima

attenzione per vedere di riuscire a trovare una soluzione comune - si appoggiasse anche ad una consulta che rappresenti non solo tutti i soggetti interessati, bensì le realtà regionali e locali - perchè il problema della circolazione è assai complesso; la vita nelle nostre città va complicandosi costantemente e il problema del traffico è un grande problema sociale, economico e di sicurezza - e che quindi rappresenti tutti coloro che se ne debbono occupare.

Sulla questione del danno biologico consideriamo molto importante il fatto che la liquidazione - abbiamo stabilito insieme delle tabelle - non leghi le mani al giudice. Se con il provvedimento al nostro esame - voglio avvertire il relatore su questo punto - stabiliamo che le tabelle della liquidazione del danno alla salute, da considerarsi danno in sé, indipendentemente dal sesso e dall'età, sono rigidamente fissate da quelle cifre che abbiamo elencato e non consideriamo quelle cifre soltanto dei minimi per la decisione del giudice, noi leghiamo le mani di quest'ultimo, eliminiamo ogni sua discrezionalità e probabilmente ci poniamo su un terreno anticostituzionale; quasi sicuramente vi sarebbe immediatamente un ricorso per una decisione che non rientra nei principi generali del diritto.

Quanto all'esigenza di un più attento governo del mercato, ci sembra molto importante l'accoglimento della nostra proposta relativa alla presenza di uffici di liquidazione sull'intero territorio nazionale anche attraverso strutture consortili, con la determinazione del prezzario e dei tempi necessari agli interventi di riparazione dei mezzi sinistrati e con il trasferimento all'ISVAP del conto consortile.

In questo quadro manca l'istituzionalizzazione e manca l'obbligatorietà per le imprese di consorziarsi per l'indennizzo diretto. Torniamo ad insistere su questo punto perchè riteniamo sia un criterio di controllo e di gestione del mercato assolutamente essenziale; se l'adesione al consorzio rimane volontaria, il governo del mercato da parte del potere politico è meno efficace, abbiamo meno punti di riferimento e anche l'autodisciplina delle imprese di assicurazione sarebbe certamente spezzata.

Per quanto riguarda le tariffe, ci è parso di aver sostenuto una soluzione che rientra nei principi generali della nostra politica; una politica nuova che stiamo conducendo. Fino ad ora le tariffe erano fissate in via amministrativa; riconosciamo in ciò le caratteristiche protezionistiche del nostro sistema, impostato sul dirigismo. Noi vogliamo superare tale impostazione, ma non rinunciando al controllo dello Stato e ad interventi che fissino regole, indichino obiettivi e controllino i risultati, compito proprio del potere politico, ma consentendo, sia pure nel quadro di questo ruolo specifico dello Stato, lo svilupparsi di una competizione aperta tra le imprese che migliori i servizi e che ci consenta di guardare con serenità alla competizione europea. In realtà, abbiamo preso il modello francese e quello tedesco e ne abbiamo fatto un *panachage*, anche se sono contento che piano piano siamo arrivati ad una soluzione unitaria che indica una trasformazione che costituisce un vero e proprio colpo all'idea dirigistica, protezionistica ed amministrativa dello Stato, essendo invece l'esaltazione del ruolo di programmazione e di controllo del potere centrale. Tale ruolo si completa con il maggior potere che attribuiamo

all'ISVAP. A tale proposito, signor Sottosegretario, vorrei che il disegno di legge attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento si ispirasse a questi stessi criteri che non rinunciano al ruolo di programmazione del potere politico, ma che assicurano la trasparenza delle regole di mercato.

BABBINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Anche il Governo è di questo avviso.

MARGHERI. Vedremo, alla prova dei fatti, come arriverà in Senato il testo approvato dalla Camera.

Auspichiamo che le proposte correttive, i punti di riforma che ho elencato, che ho riproposto in quest'Aula, vengano accolti.

Desidero concludere con l'auspicio che, pur discutendo di un provvedimento complesso dal punto di vista tecnico, vengano colti anche all'esterno gli elementi essenziali; si deve comprendere qual è lo sforzo che chiediamo alle imprese, agli organismi di controllo ed al Governo rispetto alla situazione che abbiamo sotto gli occhi. Certamente, i rischi della circolazione stradale sono diventati spaventosi; la vita degli uomini, delle donne e dei ragazzi è in costante pericolo. Facciamo uno sforzo per indicare nuove responsabilità, per individuare nuove regole. Pensiamo così di rappresentare nel modo migliore i diritti dei cittadini e di introdurre innovazioni di carattere istituzionale ed economico che non riguardano soltanto questo settore, ma che possono essere di esempio per interventi anche in altri comparti. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

AMABILE, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con attenzione gli interventi dei colleghi Bossi e Margheri e sono rimasto compiaciuto dell'apprezzamento rivolto al disegno di legge, anche se entrambi hanno posto l'accento su alcuni aspetti che, a loro avviso, andrebbero migliorati.

Il lavoro svolto dalla Commissione è la conseguenza di un approfondimento e di un impegno che hanno avuto inizio negli anni 1982 e 1983 con l'attività del Comitato bicamerale di indagine sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto e che ha condotto alla predisposizione di una serie di disegni di legge presentati anche nelle passate legislature dal collega Aliverti e da altri, in ordine ai quali ci auguriamo si possa pervenire in questa stessa legislatura ad una sollecita approvazione anche da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Il desiderio che ciò avvenga è rafforzato anche dalle considerazioni svolte dai colleghi e dal generale riconoscimento che questa legge è molto impegnativa e importante, giacchè essa affronta con grande equilibrio le istanze avanzate dagli utenti, dagli assicurati e dalle stesse imprese, cercando di far sì che queste ultime siano sempre meglio in grado - e in qualche modo anche «costrette» - di fornire migliori servizi ai cittadini attraverso una serie di norme che, da un lato, estendano la sfera soggettiva ed oggettiva della copertura del rischio derivante dalla

responsabilità civile e, dall'altro, impongano alle imprese dei meccanismi di funzionamento più cogenti, strutture più adeguate alla realtà in essere.

Per quanto attiene alla materia del risarcimento dei sinistri, l'articolo 15 contiene delle regole che tendono a stabilire dei tempi molto più solleciti per la liquidazione dei danni alla persona.

Gli articoli relativi alla risarcibilità del danno biologico, o danno alla salute, prevedono delle fasi molto chiare ed impegnative per quanto attiene all'attività assai rilevante che viene svolta nel nostro paese da parte della magistratura nel definire centinaia di migliaia di procedimenti, sia in sede civile che penale, riguardanti i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli.

Quindi, la portata di queste norme, pur in presenza di aspetti sui quali si sarebbe potuto ipotizzare qualche ulteriore passo in avanti, è tale che racchiude in sé un equilibrio generale per il quale lo spostare qualcosa in una direzione più che in un'altra rischierebbe di compromettere il tentativo, a mio avviso felicemente riuscito, di far sì che il provvedimento di legge costituisca una valida realtà per il mercato assicurativo italiano. Certamente a tal fine è inimmaginabile, così come ha accennato il collega Margheri, che non si pensi anche ad un diverso sistema per la determinazione dei premi assicurativi della responsabilità civile auto: ciò perché, da un lato, quello attualmente in applicazione continua a rappresentare un elemento distorto della vita del settore assicurativo, dal momento che la sede nella quale il provvedimento viene adottato è il CIP (dove prevale la necessità di garantire, attraverso un prezzo non elevato, un certo controllo del fenomeno dell'inflazione e dominano, quindi, considerazioni estranee alla reale analisi dei costi del servizio assicurativo) e, dall'altro, perché il sistema in essere prevede, dopo la decisione del CIP, anche l'emanazione di un decreto da parte del Ministro dell'industria pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Tutto ciò avviene nel momento in cui, nel resto d'Europa, è molto progredita la tendenza alla liberalizzazione dei sistemi economici e, quindi, anche di quello assicurativo. Questo rende assolutamente anacronistica la definizione di una tariffa per mezzo di una norma governativa. È apparso, pertanto, necessario prevedere un meccanismo che renda le imprese maggiormente responsabili nel definire i propri costi e nell'offrire ai clienti il servizio ad un determinato prezzo.

Tutto questo, evidentemente, ponendo attenzione a che, da una situazione di controllo assoluto, non si passi ad una liberalizzazione eccessivamente ampia, giacché il settore, al suo interno, può contenere delle spinte disgregatrici ed alcune imprese - magari di non antica costituzione, ma desiderose di incrementare la massa premi a qualunque condizione, in caso di assenza di alcuna forma di verifica o di controllo da parte del potere politico e governativo - potrebbero anche creare notevoli danni all'utenza. Non bisogna pensare che la difesa degli utenti si realizzi solamente facendo pagare loro un prezzo ridotto per un prodotto, quale che esso sia; la difesa deve esistere da parte soprattutto del Governo (in un settore così delicato, nel quale si paga anticipatamente il premio, per ottenere in seguito il risarcimento degli eventuali danni), per evitare che, a fronte di un prezzo eccessivamente contenuto,

venga a mancare, poi, la controprestazione dell'impresa, in quanto questa non è più nelle condizioni di fare fronte agli impegni assunti.

Allora è evidente che nel settore della responsabilità civile auto, che è quello di maggiore sviluppo e di più ampia possibilità di raccolta di affari, non si può passare da un sistema di rigido controllo, soggetto ad autorizzazioni tariffarie disposte per decreto ministeriale, ad un sistema in cui non esista alcuna forma di intervento statale (in questo caso dell'ISVAP) nell'identificazione degli elementi di una tariffa quanto più possibile equilibrata. Mi riservo di approfondire maggiormente l'argomento all'atto dell'illustrazione del relativo emendamento che ho presentato, ma desidero fin d'ora rilevare che, nel quadro generale di questo disegno di legge, l'aspetto delle modalità di definizione delle tariffe fa parte integrante dell'equilibrio complessivo dell'intera disciplina.

Molta importanza, come ha ricordato il collega Margheri, attribuisco anche all'articolo 22, sul quale, invece, il senatore Bossi ha mostrato qualche perplessità. Si tratta di un articolo con il quale, senza eccessive ridondanze, si è cercato di favorire un'azione di coordinamento e di stimolo da parte di un'unica autorità, capace, per la sua collocazione presso la Presidenza del Consiglio, di sollecitare e di organizzare anche le attività che vengono svolte sulla base delle rispettive competenze dai vari Ministeri, dai Trasporti, ai Lavori pubblici, alla Sanità. È parso opportuno, in tal senso, identificare nella Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autorità meglio in grado di assicurare una tale azione, così come, del resto, è stato previsto, per molti altri settori, dalla legge di riforma della Presidenza del Consiglio medesima.

Debbo, quindi, esprimere un giudizio di perplessità rispetto alle indicazioni del collega Bossi, perchè non mi rendo conto del motivo per cui una siffatta attività di prevenzione dovrebbe essere trascurata anzichè sviluppata in misura maggiore.

Per quanto attiene alle considerazioni svolte dal senatore Bossi sull'obbligatorietà dell'assicurazione dei ciclomotori, credo che, al di là della possibilità della loro identificazione per mezzo di strumenti nuovi e diversi, oltre a quello esistente (il numero di telaio), sia sotto gli occhi di tutti la realtà che, soprattutto nei grandi centri urbani, questi mezzi di locomozione sono diventati numerosissimi.

E, siccome dall'epoca in cui fu approvata la legge sull'assicurazione obbligatoria (ormai più di venti anni fa) è enormemente mutata la situazione (a quel tempo la presenza di tali mezzi era assolutamente ininfluente sulla circolazione complessiva e, oltretutto, anche sul piano tecnico, la velocità oraria di essi era assolutamente più ridotta di quella attuale), è parso che, al di là delle pur valide considerazioni svolte dal collega, il rendere obbligatoria questa assicurazione rispondesse ad un interesse di ordine generale e non si potesse più, pertanto, rimettere alla discrezionalità dei proprietari dei ciclomotori la scelta di assicurarsi o di non assicurarsi.

Raccomando, quindi, all'attenzione ed alla coscienziosa valutazione del Senato questo provvedimento, per tutte quelle realtà di grande cambiamento che esso comporta, soprattutto in ordine al risarcimento dei danni alla persona e per il migliore equilibrio previsto nei rapporti fra le imprese e gli utenti in questo importante settore della vita nazionale. *(Applausi dal centro).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il tema della riforma della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è stato ormai ampiamente dibattuto in questi anni; basta ricordare le risultanze dell'indagine conoscitiva svolta nella VII e nella VIII legislatura dal comitato paritetico bicamerale. Dette risultanze sono state poi riprese nella delibera del CIPE del 31 ottobre del 1985 sugli indirizzi della politica assicurativa. Nella IX legislatura sono stati presentati numerosi disegni di legge in materia. Il testo unificato che oggi viene in discussione nell'Aula del Senato è un testo che il Governo considera ampiamente positivo, anche perchè ha concorso attivamente alla sua formazione nella sede della 10ª Commissione del Senato; tutti gli emendamenti presentati in quella sede dal Governo sono stati recepiti nel testo. Detto testo si muove nel solco tracciato dalla Convenzione europea di Strasburgo del 1959 che ha poi ispirato il progetto di riforma legislativa e la legge n. 990, riforma che viene appunto arricchita con il testo in esame che recepisce altresì le norme comunitarie in materia, in particolare la direttiva CEE n. 84 del 30 dicembre 1983.

Il nuovo progetto di legge deve collocarsi inoltre - almeno questa è l'intenzione che intende sottolineare il Governo - nell'ambito della più complessa tematica della prevenzione e della sicurezza della circolazione stradale. È questo un tema che sempre più deve essere posto all'attenzione degli organismi e delle autorità amministrative e dell'opinione pubblica.

Da un'indagine di alcuni anni fa si ricava un bilancio veramente impressionante della situazione dei veicoli sulle nostre strade: più di 30 milioni di veicoli, fra i quattro e i cinque milioni di sinistri ogni anno, di cui 3,7 milioni che causano soltanto danni materiali, mentre quasi un milione provocano lesioni più o meno gravi alle persone.

Tra le cause che concorrono a provocare sinistri, l'ambiente, cioè le condizioni della strada e del tempo, concorre per circa il 4 per cento; il veicolo, cioè l'efficienza meccanica, per l'11 per cento; l'uomo per l'85 per cento. In quest'ultimo caso il 28 per cento degli incidenti è dovuto a disattenzione, il 19 per cento al mancato rispetto della distanza di sicurezza, il 18 per cento alla velocità, il 15 per cento alla mancanza del rispetto dell'obbligo di precedenza. Sono dati che ci fanno meditare sulla necessità di porre sempre più all'attenzione dell'opinione pubblica e del paese nella sua interezza la complessiva tematica della prevenzione e della sicurezza, che logicamente non è la materia di questo provvedimento, che esso affronta soltanto per un aspetto, ma non irrilevante. A questo riguardo infatti occorre adottare anche sul piano legislativo misure idonee a tutelare maggiormente l'utente della strada, quali il ricorso più frequente alla revisione dell'autovettura, l'obbligatorietà dell'educazione stradale nella scuola, la previsione di una medesima velocità massima di circolazione in ambito comunitario, il controllo sui conducenti per verificare l'eventuale stato di ebbrezza nella guida, l'applicazione della disciplina sulla patente europea.

Rispetto a questa tematica, logicamente molto complessa, il testo del provvedimento contiene una norma che prevede l'istituzione di un ispettorato generale per la sicurezza della circolazione stradale, con il compito di svolgere ricerche e sperimentazioni sul settore della prevenzione degli incidenti stradali e di proporre l'adozione di misure di sicurezza adeguate.

I dati che citavo prima, che sono vecchi di alcuni anni e fanno riferimento soltanto ad indagini parziali - altri dati in proposito non ci sono - testimoniano la necessità, appunto, di uno strumento di questo tipo, anche soltanto ai fini del monitoraggio complessivo della situazione.

Per quanto riguarda più specificatamente i problemi che vengono affrontati dal disegno di legge in esame, credo che gli obiettivi fondamentali possano essere sintetizzati nei quattro punti seguenti. Il primo è l'ampliamento della tutela sia riguardo ai soggetti risarcibili, sia riguardo ai mezzi di locomozione sottoposti all'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile e sia, ancora, riguardo ai casi e alla misura dell'intervento del fondo di garanzia per le vittime della strada. Il secondo obiettivo è quello di contenere la litigiosità con norme che favoriscano una maggiore velocità nella liquidazione dei sinistri, prevedendo le situazioni che possono generare contenzioso e snellendo le procedure nell'ipotesi di contenzioso in atto. È questo un problema molto avvertito sia dall'utente sia dagli operatori del settore. Il terzo obiettivo è rappresentato dalla riformulazione del sistema di determinazione della tariffa. Il quarto obiettivo, infine, è costituito dalla soluzione dell'annoso problema della risarcibilità, nel nostro ordinamento giuridico, del danno alla salute.

Per quanto riguarda il primo obiettivo, cioè l'ampliamento della tutela, voglio sottolineare gli articoli 1 e 4 (che include tra i cosiddetti terzi risarcibili i familiari del conducente e del proprietario del veicolo), l'articolo 3, che estende l'obbligo dell'assicurazione a tutte le imbarcazioni azionate da motori e, in particolare, l'articolo 5, che estende l'obbligo assicurativo ai ciclomotori e alle macchine agricole. Anche a questo proposito voglio ricordare alcuni dati. Le ragioni che suggeriscono, infatti, di procedere a questa estensione sono da individuare nell'accresciuta circolazione di questi veicoli; si calcola che siano circa 4.300.000 i ciclomotori in circolazione, a fronte di 2.300.000 ciclomotori assicurati, per cui soltanto poco più della metà dei ciclomotori in circolazione è attualmente assicurata. Risulterebbero, inoltre, in circolazione almeno 2.500.000 macchine agricole, a fronte delle 450.000 coperte da assicurazione. La più diffusa circolazione di questi veicoli determina un aumento della pericolosità complessiva. Contestualmente sono aumentate la consapevolezza e la sensibilità degli utenti sulla necessità della copertura assicurativa nel ramo in questione.

Voglio infine sottolineare come altri articoli, dall'articolo 2 all'articolo 6, portino appunto al raggiungimento dell'obiettivo di allargare le garanzie rispetto agli utenti della strada nel loro complesso.

Il secondo obiettivo, come dicevo, è quello di limitare la litigiosità, e viene perseguito attraverso l'articolo 9, che impone agli organi di

polizia giudiziaria il rilascio di copia del rapporto agli interessati che lo richiedano, attraverso l'articolo 10, che contempla la previsione di una iniziativa giudiziale volta a definire le controversie attraverso un tentativo di conciliazione e attraverso l'articolo 15, che stabilisce l'obbligo dell'assicuratore di effettuare l'offerta di risarcimento anche nell'ipotesi di danni a persone.

Il terzo obiettivo è rappresentato dalla riformulazione del sistema di determinazione delle tariffe. Credo che a questo proposito occorra appunto soffermarsi brevemente essendo logicamente questo uno dei punti fondamentali che ha portato ad un dibattito non soltanto all'interno del Parlamento, ma anche all'esterno. Occorre premettere in termini generali che l'attuale sistema tariffario in campo assicurativo si realizza, sotto il profilo dell'intervento dell'autorità amministrativa nel procedimento di formazione, attraverso tre tipi di tariffe: tariffe libere, tariffe controllate e tariffe amministrate. Libere sono le tariffe la cui determinazione viene lasciata per intero alle scelte dell'economia privata, senza che vi sia da parte dell'impresa alcun obbligo di presentazione (ad esempio, le assicurazioni per i corpi di veicoli ferroviari, marittimi, fluviali, merci trasportate, responsabilità civile, credito e cauzioni); sono controllate quelle tariffe determinate dall'impresa per le quali però occorre l'obbligo di presentazione all'organo di controllo e che per taluni rami (ad esempio, il ramo vita) sono soggette ad approvazione ministeriale; amministrate sono, infine, le tariffe determinate direttamente dall'autorità amministrativa (nel ramo responsabilità civile autorevoli c'è, ad esempio, il ramo grandine).

In effetti, l'interpretazione corretta - questo è un punto che va sottolineato - dell'articolo 11 della legge n. 990 del 1969 porterebbe a ritenere che l'attuale meccanismo di determinazione della tariffa di responsabilità civile auto si collochi nell'alveo delle tariffe controllate. È anche vero però che nella sua applicazione pratica questa legge ha dato luogo ad una vera e propria tariffa amministrata; l'esigenza avvertita dall'autorità amministrativa di privilegiare l'obiettivo della stabilità e la tendenza delle imprese di assicurazione a fare su questo punto una politica di cartello e non di concorrenza hanno favorito l'individuazione di un'unica tariffa applicata alla quasi totalità del mercato. In questi anni è stato perciò privilegiato non a caso, specialmente dopo che si erano introdotte nel mercato assicurativo imprese che, dal punto di vista della trasparenza e della correttezza, lasciavano molto a desiderare, l'obiettivo della stabilità rispetto all'obiettivo della concorrenza. Questo ha portato ad una certa «bonifica» del mercato durante gli anni '70 ed '80, comprimendo però la concorrenza.

A questo proposito, vorrei chiarire, in relazione alla futura necessità di rendere possibile la comparazione con i mercati assicurativi della Comunità, che il tallone d'Achille, il punto debole del mercato assicurativo italiano è rappresentato non tanto dal livello delle tariffe quanto dalla qualità del servizio. Giustamente gli utenti lamentano una scarsa qualità del servizio; le proteste si appuntano essenzialmente sui problemi derivanti dalla liquidazione dei sinistri. Quindi, rispetto agli altri mercati, non sono tanto le tariffe a metterci in difficoltà, essendo esse più o meno a livello di quelle praticate dagli altri paesi della Comunità, quanto la qualità del servizio.

Si è reso, quindi, necessario discutere in questi mesi un nuovo meccanismo di determinazione delle tariffe anche in relazione al regime che si instaurerà in conseguenza dell'applicazione di due importanti direttive comunitarie: la libera prestazione di servizio responsabilità civile auto e la terza direttiva danni. La direttiva sulla libera prestazione di servizio responsabilità civile auto, approvata definitivamente proprio in questi mesi di presidenza italiana, che dovrà essere recepita dalla legislazione italiana, prevede l'applicazione del regime dei grandi rischi e dei rischi di massa anche al ramo della responsabilità civile autoveicoli. Con il recente provvedimento comunitario le imprese estere che appartengono a paesi dell'area comunitaria che desiderano assumere i rischi nel ramo responsabilità civile auto in regime di prestazione di servizi nel nostro territorio non sono tenute, in caso di grandi rischi, a presentare le tariffe e le condizioni di polizza. Quindi l'impresa estera, una volta comunicata la propria intenzione di operare in regime di prestazione di servizi e trasmessa la documentazione prescritta, può iniziare l'attività assumendo grandi rischi senza essere sottoposto ad alcun vincolo di natura tariffaria.

Inoltre la terza direttiva danni, presentata recentemente dalla Commissione al Consiglio dei ministri della Comunità economica europea e che verrà discussa prossimamente con una prevedibile veloce approvazione, sopprimerà l'attuale distinzione tra grandi rischi e rischi di massa nel senso che tutti i rischi, compresi quelli di responsabilità civile auto, saranno sottoposti alla disciplina prevista dall'articolo 8 della seconda direttiva danni. In altre parole, entro un periodo relativamente breve, considerando i periodi transitori presumibilmente alla fine del 1995, la normativa comunitaria sarà ispirata ad una totale liberalizzazione tariffaria.

Appare quindi evidente che qualsiasi modifica della normativa nazionale in materia di responsabilità civile auto non può prescindere dall'attuale e soprattutto dalla futura legislazione comunitaria. Questo non solo per evitare di emanare norme superate o comunque in contrasto con le direttive comunitarie, ma anche per non creare situazioni di disparità tra le imprese nazionali e quelle comunitarie che potrebbero tradursi in vere e proprie distorsioni di concorrenza.

In buona sostanza non bisogna creare schemi tariffari rigidi per le imprese nazionali che si troverebbero ad operare in un unico mercato in concorrenza con società estere che, invece, potrebbero operare in un sistema tariffario libero attraverso il regime della prestazione di servizi. Anzi, potrebbero essere le stesse imprese nazionali, (e questo è un punto molto importante) ad operare nel territorio italiano in regime di prestazione di servizi, quindi con libertà tariffaria, attraverso società controllate situate in altri paesi comunitari.

Quindi, la nuova disciplina sulle tariffe deve fare proprie, come fa, le linee di tendenza della legislazione comunitaria nel senso di andare verso la liberalizzazione. Nello stesso tempo devono essere assegnati all'ISVAP i poteri necessari per esercitare un rigoroso controllo di stabilità istituendo presso l'istituto di vigilanza quegli appositi strumenti che rendono sempre più rigoroso questo controllo di stabilità.

In estrema sintesi, dobbiamo dire che occorre cercare di perseguire l'obiettivo della concorrenza senza perdere quello altrettanto importan-

te della stabilità. È questo il criterio di ispirazione che ha condotto il Governo nei mesi di lavoro, che stanno alle nostre spalle, in sede di 10ª Commissione permanente del Senato.

Sostanzialmente, attraverso i meccanismi proposti viene recuperato il criterio di una tariffa controllata che va verso un regime di tariffa libera in luogo di quella amministrata che aveva sostanzialmente ispirato se non la condotta del legislatore, quella dell'autorità amministrativa in tutti questi anni.

E veniamo al quarto obiettivo. Con il disegno di legge al nostro esame si affronta l'annoso problema della risarcibilità nel nostro ordinamento giuridico del danno alla salute, nonché dei relativi presupposti criteri di liquidazione. Come è noto, dopo una serie di approfondimenti giuridici, specie in ordine alla natura giuridica e al fondamento normativo del danno di cui trattasi, la Corte costituzionale con la sentenza n. 184 del 1986 ha affermato in modo irreversibile l'esistenza e l'autonoma risarcibilità nel nostro ordinamento del danno biologico, sul presupposto che il diritto alla salute, la cui lesione dà luogo a questo nuovo tipo di danno, trova il proprio fondamento positivo nell'articolo 32 della Costituzione.

Quindi, in sintesi, signor Presidente, onorevoli senatori, il nuovo testo di riforma al nostro esame è ampiamente positivo e si colloca nella scia di quei valori e di quei principi affermati tanti e tanti anni fa a Strasburgo quando è iniziato questo percorso, principi che stanno alla base delle direttive comunitarie.

Il nuovo testo di riforma cerca inoltre di sollecitare – naturalmente da questo punto di vista non può esserci che una sollecitazione – una maggiore efficienza dell'impresa. Infatti, sul tema dei costi emergono forti elementi di preoccupazione che sono stati richiamati in questa sede sia dal senatore Margheri che dal senatore Amabile, relatore di questo provvedimento.

In questa sede mi sembra opportuno e doveroso esporre soltanto due cifre, che sono le risultanze che emergono dalle elaborazioni statistiche effettuate dall'ISVAP sulla base dei bilanci per l'esercizio 1989.

Infatti, il rapporto tra sinistri pagati e riservati ed i premi di competenza – in termini tecnici il cosiddetto rapporto sinistri-premi – registra un incremento veramente preoccupante, poichè si passa dal 96 al 98 per cento.

Si tratta di cifre che ci portano elementi di preoccupazione sul settore dell'RCA e più in generale su tutto il settore dell'assicurazione danni nel nostro paese.

È quindi sempre più necessario da parte del Governo stimolare le imprese ad una maggiore efficienza, ad un contenimento dei costi. È chiaro però – e concludo, signor Presidente, – che questo processo di riforma, per realizzarsi pienamente, non potrà prescindere dal contributo di tutti gli operatori del settore, quindi anzitutto delle imprese e di chi opera nell'intermediazione assicurativa, agenti e *brokers*. Saranno infatti gli operatori a dover manifestare una sempre maggiore sensibilità rispetto a questi problemi.

Anche il consumatore dovrà compiere uno sforzo per diventare maggiormente europeo. Il consumatore italiano in molti casi ha la firma e nello stesso tempo la protesta facili: deve diventare sempre più un consumatore europeo, attento e vigile. Gli enti e i centri di difesa dei consumatori dovranno e potranno svolgere una grande funzione a questo proposito: il Governo ha visto con viva soddisfazione il grande interesse delle organizzazioni sindacali manifestato soprattutto negli ultimi anni a proposito di questi problemi.

Quello assicurativo è un settore di particolare importanza e rilevanza proprio perchè in esso più che in altri può misurarsi una vera politica riformistica di tipo europeo, essendo un comparto che si colloca in un certo senso sullo spartiacque tra Stato e mercato: ha forte contenuto economico e finanziario, ma nello stesso tempo ha un altrettanto forte contenuto sociale. Nella misura in cui la riforma dello Stato sociale porta a prevedere minori e non maggiori interventi diretti del potere centrale, è chiaro che il settore assicurativo dovrà svolgere una importantissima funzione.

Dobbiamo ricordare in termini più generali che nel mondo aumenta la domanda di sicurezza, che si allunga la vita degli uomini, che le maggiori possibilità in termini di reddito danno possibilità nuove di movimento, ma aumentano anche l'incertezza: il mondo diventa sempre più piccolo ma anche sempre più pericoloso. A questa domanda di sicurezza il settore assicurativo, quello della responsabilità civile auto in particolare, può e deve rispondere in modo sempre migliore, proprio per l'importanza che esso ha nel nostro come in tutti gli altri paesi europei. Il provvedimento in esame è indubbiamente una cartina di tornasole della possibilità di sviluppare il settore in termini economico-finanziari, in termini sociali e di mercato, lasciando sempre più libertà alle imprese, ma conferendo all'autorità di vigilanza maggiori possibilità di controllo.

In tale prospettiva, una maggiore concorrenza e maggiori possibilità di iniziativa delle imprese vogliono dire nello stesso tempo, in accordo con la filosofia del mercato unico europeo, anche controlli più rigorosi per la difesa del mercato e dell'utente. (*Applausi della sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 100, comma 7, del Regolamento.

FERRAGUTI, segretario: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo accolto dalla Commissione di merito, dichiara di non opporsi al suo ulteriore *iter* a condizione che il Ministro dell'industria sia autorizzato a modificare il contributo di cui all'articolo 25 per tenere conto degli eventuali maggiori oneri arrecati dall'articolo 22 e da eventuali altre norme che venissero introdotte nel testo, analogamente a quanto era previsto negli articoli 8 e 22 del disegno di legge originario.

La Commissione conferma inoltre il parere contrario, per la mancanza di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, già espresso sugli articoli 28 e 29».

PRESIDENTE. Come gli onorevoli senatori hanno potuto sentire, la 5ª Commissione in taluni casi ha motivato il suo parere contrario con la mancanza della copertura finanziaria richiesta dall'articolo 81 della Costituzione. Quindi le relative votazioni - a meno che non vi siano conseguenziali proposte modificative o di ritiro - dovranno essere effettuate a scrutinio palese con procedimento elettronico.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione. L'articolo 1 è il seguente:

CAPO I

Art. 1.

(Persone trasportate)

1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«L'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Obbligo di copertura infortuni per il conducente)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

“Per i conducenti in possesso di regolare abilitazione alla guida, nonchè legittimati alla conduzione del veicolo, è disposto l'inserimento, nel contratto di assicurazione della responsabilità civile automobilistica, di una autonoma garanzia diretta contro gli infortuni derivanti dalla circolazione del veicolo o del natante come individuato nel contratto”.

2. La garanzia di cui al comma 1 si intende prestata a favore proprio ovvero, in caso di morte, a favore dei beneficiari come indicato nell'allegato F alla presente legge.

Conseguentemente aggiungere il seguente allegato:

ALLEGATO F

CONDUCENTE LEGITTIMO

Nel caso di lesioni ai conducenti legittimi dei veicoli o dei natanti soggetti all'obbligo di assicurazione, comunque coinvolti in incidenti da circolazione stradale, l'assicurazione del veicolo alla cui guida si trovi il legittimo conducente corrisponderà qualora gliene venga fatta richiesta, entro e non oltre centottanta giorni, una prestazione indennitaria, nell'ambito del massimale di garanzia per danni alla persona, di cui è obbligo, equivalente alla valutazione del danno all'integrità psico-fisica effettuata secondo i criteri di cui all'allegato B, nonchè l'eventuale rimborso delle spese per assistenza personale continuativa, nell'ipotesi di cui all'allegato E, lettera b), e il rimborso delle spese di cura e riabilitazione di cui all'allegato E, lettera a), della presente legge.

Nel caso in cui le lesioni abbiano determinato la morte, competerà al coniuge, ovvero al convivente superstite e/o ai figli minori e/o ai genitori, un indennizzo calcolato sulla base di una percentuale di un importo pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, percentuale pari al:

a) 40 per cento di tale importo, a favore del coniuge ovvero del convivente superstite, se in possesso di un reddito inferiore o pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale; 20 per cento se superiore;

b) 20 per cento, a favore di ciascun figlio minore e di ciascun genitore, purchè in possesso di un reddito inferiore o pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale; in caso di premorienza dell'altro genitore, le quote di spettanza dei figli minori vengono portate al 40 per cento per ciascuno di essi.

Quanti che siano gli assicurati, l'importo suddetto non potrà essere imputato a indennizzo per almeno il 25 per cento; se la somma delle percentuali suddette supererà il 75 per cento, ognuna delle medesime verrà ridotta proporzionalmente.

Nel calcolo di capitalizzazione del danno del coniuge o del convivente superstite, il coefficiente di riferimento sarà quello relativo all'età più elevata; nel caso di figli minori, si assumerà il coefficiente di capitalizzazione temporanea relativo agli anni mancanti per il compimento della maggiore età di ciascuno di essi.

Competerà anche il rimborso delle spese funerarie di cui all'allegato A, lettera a), della presente legge, esclusi i casi di condotta intenzionalmente autolesiva.

L'assicuratore che abbia corrisposto l'indennità ha diritto di rivalsa nei confronti di terzi responsabili o corresponsabili e loro assicuratori.

In caso di divergenza sull'esistenza del danno, sull'entità e sui criteri di valutazione dello stesso, la controversia dovrà essere sottoposta, su richiesta dell'assicurato, al giudizio di un collegio arbitrale, secondo le modalità indicate all'articolo 15-bis della presente legge».

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* MARGHERI. Noi presentiamo questo emendamento aggiuntivo anche con l'intenzione di rendere inutile l'emendamento presentato dal senatore Amabile all'articolo 8 perchè si connette alla stessa materia. Noi riteniamo che chi guida un veicolo in quel momento svolge un lavoro: può non svolgerlo propriamente, o fare un servizio a se stesso, o agli amici o ai parenti, può avere ragioni personali di guidare quell'auto, tuttavia guidando quell'auto svolge un lavoro. È un principio generale che vorremmo fosse affermato in questa legge, cioè che svolgendo un lavoro il conducente deve essere assicurato; ci sono categorie che svolgono un lavoro importante socialmente, come è importante guidare un'auto, che non sono assicurate; basti pensare ai lavori domestici e a quelli di cura. Noi vorremmo stabilire il principio che chi svolge un lavoro rilevante sul piano sociale, chi produce un servizio sia assicurato sui rischi che questa attività può provocare.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

AMABILE, *relatore*. Il relatore è contrario in quanto con questo emendamento si introduce in realtà l'obbligo di assicurare il conducente anche contro gli infortuni. L'esigenza di garantire il risarcimento di un danno nei casi in cui vi sia da parte del conducente una personale responsabilità è stata affrontata dall'articolo 8 del provvedimento stesso e quindi non ci sembra che per risolvere questo problema sia opportuno inserire un altro obbligo di assicurazione per gli infortuni.

BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Margheri e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 2.

(Estensione della garanzia assicurativa ai sinistri verificatisi nel territorio degli Stati membri della Comunità economica europea)

1. Dopo l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. L'assicurazione stipulata ai sensi dell'articolo 1 copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli Stati membri della Comunità economica europea, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 3.

(Estensione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile per i motoscafi e le imbarcazioni azionate a motore)

1. L'articolo 2 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. Le imbarcazioni da diporto, escluse le imbarcazioni a remi e a vela non dotate di motore ausiliario e comprese invece le imbarcazioni indicate all'articolo 401 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, nonchè i motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate che siano muniti di motore inamovibile, a qualsiasi uso adibiti, non possono essere posti in navigazione se non siano coperti dall'assicurazione della responsabilità civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone.

2. Debbono altresì essere coperti dall'assicurazione i motori amovibili, indipendentemente dal natante al quale vengono applicati. L'assicurazione stipulata con riferimento al motore copre il natante al quale il motore stesso sia di volta in volta applicato.

3. Alle imbarcazioni da diporto, ai motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al primo comma si applicano, in quanto possibile, le norme previste dalla presente legge per i veicoli di cui all'articolo 1».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

(Estensione soggettiva della garanzia)

1. L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge il conducente del veicolo responsabile del sinistro.

2. Ferme restando la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 1 e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della presente legge, limitatamente ai danni alle cose:

a) i soggetti di cui all'articolo 2054, comma terzo, del codice civile;

b) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;

c) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b)».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire il capoverso 2 con i seguenti:

«2. Ferma restando la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 1 e quella di cui al comma precedente, sono inoltre considerati terzi e hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della presente legge:

a) i soggetti di cui all'articolo 2054, comma terzo, del codice civile;

b) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui al primo comma e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provveda abitualmente al loro mantenimento.

2-bis. Relativamente ai danni alle cose i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, hanno diritto al risarcimento ove l'ammontare del danno sia superiore al controvalore in lire di 1.000 ECU e per la parte eccedente tale ammontare».

4.1

MARGHERI, GIANOTTI, BAIARDI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* MARGHERI. L'emendamento consta di due parti: una è il contrario dell'articolo 4 così come è formulato nel testo del relatore Amabile, nel senso che non si accettano quelle esclusioni per il risarcimento danni alle cose che invece l'articolo prevede. Noi non le accettiamo e pensiamo che solo il conducente colpevole debba essere escluso.

La seconda parte invece fissa la franchigia per quanto riguarda i danni alle cose per le società e per gli individui e quindi rappresenta un'estensione di quell'articolo. Ritengo che questa seconda parte potrebbe essere accettata dal relatore. È un'estensione che non riguarda ciò che già è scritto nel testo di legge e che ci sembra utile. Noi accetteremmo anche di votare l'emendamento per parti separate.

Comunque a nostro avviso le due proposte di modifica sono molto importanti e se l'emendamento non fosse accolto preannunzio fin d'ora il nostro voto contrario all'articolo 4.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

AMABILE, *relatore*. Il parere del relatore è contrario in quanto il testo messo a punto con il lavoro svolto in Commissione risponde già pienamente alle esigenze di ampliamento delle garanzie soggettive.

Certo, l'aspetto di cui al punto 2-bis potrebbe essere meglio valutato, ma francamente preferisco considerare negativamente anche questa parte.

BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Margheri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Merci pericolose e responsabilità vettoriale)

1. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è altresì soggetto alle disposizioni della predetta legge il vettore di merci, per i danni che le merci stesse possono arrecare a terzi in occasione di circolazione stradale.

2. I massimali minimi per la responsabilità del vettore vengono fissati, a seconda del grado di pericolosità delle merci trasportate, in base ad una tabella che viene redatta dall'ISVAP entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni delle imprese assicuratrici e le principali organizzazioni di categoria dell'autotrasporto.

3. Le tariffe relative vengono predisposte negli stessi termini previsti dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come sostituito dall'articolo 6-bis della presente legge».

4.0.1

MARGHERI, GIANOTTI, BAIARDI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* MARGHERI. Signor Presidente, noi riteniamo che siccome il trasporto di cose provoca dei rischi, perchè le merci possono cadere o possono causare comunque dei sinistri o dei danni, sia opportuno stabilire un'assicurazione anche per questo tipo di sinistri e di danni.

Comprendiamo di introdurre un principio nuovo, ma ci pare che lo stato della circolazione stradale in Italia in questo momento suggerisca tale innovazione, per cui proponiamo di introdurre questo principio obbligatorio.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

AMABILE, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore è contrario all'emendamento perchè questa sembra un'ulteriore complicazione in una realtà in cui già i vettori hanno altre forme assicurative, anche perchè la quantità dei danni derivanti da questo tipo di incidente non ci sembra così grande da dover meritare tanta attenzione.

BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Margheri e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 5.

(Estensione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi ai ciclomotori e alle macchine agricole)

1. Il primo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è abrogato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 6.

(Massimali di garanzia)

1. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti il contratto deve essere stipulato per somme non inferiori, per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sarà stabilita la data dalla quale i nuovi massimali avranno applicazione; fino a tale data si applica l'articolo 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

2. Le somme fissate a norma del comma 1 possono essere variate, sempre con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto anche delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo desunte dalle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 6 inserire i seguenti:

«Art. 6-bis.

(Calcolo dei premi)

1. L'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Ogni impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti opera sulla base di proprie tariffe che si applicano per il periodo di tempo di un anno con decorrenza dal 1° novembre. Esse sono formate distintamente per la parte relativa ai premi puri e per quella relativa ai caricamenti sulla base dei criteri e delle norme appresso indicate.

2. Il calcolo dei premi puri di mercato viene effettuato annualmente per ogni tipo di rischio da una apposita Commissione istituita presso l'ISVAP e composta dal Presidente dello stesso ISVAP, che la presiede, da un rappresentante dell'Istituto centrale di statistica, da un rappresentante dell'Automobile Club d'Italia, dal Vice direttore generale dell'ISVAP, da altro dirigente di tale Istituto, designato dal Presidente, che svolge anche funzioni di segretario, da tre esperti nelle materie statistico-attuariali, economiche e giuridiche. I componenti la Commissione che non ne fanno parte di diritto sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica tre anni. La nomina degli esperti avviene su designazione del Presidente dell'ISVAP.

3. I premi puri sono calcolati assumendo l'ultimo valore annuale della frequenza dei sinistri rilevato dal conto consortile ed i tassi di inflazione indicati dal Governo nella Relazione previsionale e programmatica per il periodo di tempo coperto dalla tariffa. Nel calcolo dei premi puri non si tiene conto dei redditi netti derivanti dall'investimen-

to delle riserve tecniche nè delle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri. Gli altri criteri e modalità per il calcolo dei premi puri, nonchè le procedure e le modalità per l'assicurazione di rischi non previsti o che rivestano per qualsiasi causa, sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità sono stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento saranno indicati i criteri in base ai quali le imprese potranno prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi.

4. La Commissione di cui al comma 2 tiene conto, in sede di formazione annuale dei premi puri di ciascuna tariffa, degli scostamenti verificatisi fra i valori assunti, in sede di formazione dei premi puri dell'anno precedente, e quelli effettivamente registrati.

5. Il presidente dell'ISVAP, almeno quarantacinque giorni prima del termine di decorrenza delle nuove tariffe, comunica alle imprese i premi puri e le norme tariffarie relative, determinati dalla Commissione di cui al comma 2 e la relativa nota tecnica. Entro i dieci giorni successivi ciascuna impresa presenta all'ISVAP la propria tariffa formata tenendo conto dei premi puri comunicati dall'ISVAP e dei caricamenti determinati sulla base dei propri dati relativi alle spese generali, agli oneri di intermediazione, alle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri, nonchè di ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa. In sede di determinazione dei caricamenti l'impresa tiene conto anche dei redditi netti ad essa derivanti dall'investimento delle riserve tecniche.

6. Unitamente alla tariffa ciascuna impresa presenta all'ISVAP una relazione tecnica sui criteri seguiti per la determinazione della stessa e le relative condizioni di polizza. La congruità della tariffa è valutata dall'ISVAP, sentita la Commissione di cui al comma 2, sulla base dell'andamento della gestione del ramo quale risulta dal bilancio dell'impresa e dallo specifico rendiconto relativo alla assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. L'ISVAP può, fino al decimo giorno antecedente quello di applicazione delle tariffe, chiedere all'impresa di modificare la tariffa presentata allorché la stessa possa compromettere la stabilità dell'impresa e l'equilibrio del mercato. In mancanza di richiesta di modifiche, l'impresa applica la tariffa e le condizioni di polizza presentate.

7. Trascorsi cinque giorni dalla richiesta senza che l'impresa abbia presentato una nuova tariffa che tenga conto dei rilievi dell'ISVAP, l'impresa stessa è tenuta ad applicare la tariffa formata dal premio puro determinato dalla Commissione di cui al comma 2 e dai caricamenti corrispondenti ai costi risultanti dall'ultimo rendiconto annuale della gestione del ramo responsabilità civile autoveicoli. I redditi netti derivanti dall'investimento delle riserve tecniche sono determinati assumendo il tasso risultante dal predetto rendiconto.

8. Le nuove tariffe e condizioni di polizza si applicano ai contratti in corso al 1° novembre con decorrenza immediata.

9. Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le tariffe e le condizioni di polizza formate a norma del presente articolo, le proposte

per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità alla legge.

10. Le imprese devono depositare le tariffe e le condizioni di polizza adottate presso ciascuna Camera di commercio nel cui territorio abbiano istituito strutture di vendita, al fine di consentire a chiunque vi abbia interesse di prenderne visione».

6.0.1

MARGHERI, GIANOTTI, BAIARDI

«Art. 6-bis.

(Tariffe)

L'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“1. Ogni impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti opera sulla base di proprie tariffe che si applicano per il periodo di tempo di un anno con decorrenza dal 1° dicembre. Esse sono formate distintamente per la parte relativa ai premi puri e per quella relativa ai caricamenti e devono essere comunicate preventivamente all'ISVAP.

2. Il calcolo dei premi puri di mercato viene effettuato annualmente per ogni tipo di rischio da una apposita Commissione istituita presso l'ISVAP e composta dal Presidente dello stesso ISVAP, che la presiede, da un rappresentante dell'Istituto Centrale di statistica, da un rappresentante dell'Automobile Club d'Italia, dal Vice direttore generale dell'ISVAP, da altro dirigente di tale Istituto, designato dal presidente, che svolge anche funzioni di segretario, da tre esperti nelle materie statistico-attuariali, economiche e giuridiche. I componenti la Commissione che non ne fanno parte di diritto sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica tre anni. La nomina degli esperti avviene su designazione del Presidente dell'ISVAP.

3. I premi puri sono calcolati assumendo l'ultimo valore annuale della frequenza dei sinistri rilevato dal Conto Consortile ed i tassi di inflazione indicati dal Governo nella Relazione previsionale e programmatica per il periodo di tempo coperto dalla tariffa. Nel calcolo dei premi puri non si tiene conto dei redditi netti derivanti dall'investimento delle riserve tecniche nè delle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri. Gli altri criteri e modalità per il calcolo dei premi puri, nonchè le procedure e le modalità per l'assicurazione di rischi non previsti o che rivestano per qualsiasi causa, sia soggettiva che oggettiva, carattere di particolarità o di eccezionalità sono stabiliti dal regolamento. Nello stesso regolamento saranno indicati i criteri in base ai quali le imprese potranno prevedere variazioni dei premi stabiliti nelle tariffe in caso di aggravamento o diminuzione dei rischi.

4. La Commissione di cui al comma 2 tiene conto in sede di formazione annuale dei premi puri di ciascuna tariffa degli scostamenti verificatisi fra i valori assunti a norma del comma precedente e quelli effettivamente registrati.

5. Il Presidente dell'ISVAP, almeno quarantacinque giorni prima del termine di decorrenza delle nuove tariffe, comunica alle imprese i premi puri e le norme tariffarie relative, determinati dalla Commissione di cui al comma 2 e la relativa nota tecnica. Entro i dieci giorni successivi ciascuna impresa presenta all'ISVAP la propria tariffa formata tenendo conto dei premi puri comunicati dall'ISVAP e dei caricamenti determinati sulla base dei propri dati relativi alle spese generali, agli oneri di intermediazione, alle spese imputabili al servizio di liquidazione dei sinistri, nonché di ogni altro onere relativo all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria e di un margine industriale compensativo dell'alea di impresa. In sede di determinazione dei caricamenti l'impresa tiene conto anche dei redditi netti ad essa derivanti dall'investimento delle riserve tecniche.

6. Unitamente alla tariffa ciascuna impresa presenta all'ISVAP una relazione tecnica sui criteri seguiti per la determinazione della stessa e le relative condizioni di polizza. La congruità della tariffa è valutata dall'ISVAP, sentita la Commissione di cui al comma 2, sulla base dell'andamento della gestione del ramo quale risulta dal bilancio dell'impresa e dallo specifico rendiconto relativo alla assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. L'ISVAP può, fino al decimo giorno antecedente quello di applicazione delle tariffe, chiedere all'impresa di modificare la tariffa presentata allorché la stessa possa compromettere la stabilità dell'impresa e l'equilibrio del mercato. In mancanza di richiesta di modifiche, l'impresa applica la tariffa e le condizioni di polizza presentate.

7. Trascorsi cinque giorni dalla richiesta senza che l'impresa abbia presentato una nuova tariffa che tenga conto dei rilievi dell'ISVAP, l'impresa stessa è tenuta ad applicare la tariffa formata dal premio puro determinato dalla Commissione di cui al comma 2 e dai caricamenti corrispondenti ai costi risultanti dall'ultimo rendiconto annuale della gestione del ramo responsabilità civile autoveicoli. I redditi netti derivanti dall'investimento delle riserve tecniche sono determinati assumendo il tasso risultante dal predetto rendiconto.

8. Le nuove tariffe e condizioni di polizza si applicano ai contratti in corso al 1° dicembre con decorrenza immediata.

9. Le imprese sono tenute ad accettare, secondo le tariffe e le condizioni di polizza formate a norma del presente articolo, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che siano loro presentate in conformità alla legge.

10. Le imprese devono depositare le tariffe e le condizioni di polizza adottate presso ciascuna Camera di commercio nel cui territorio abbiano istituito strutture di vendita, al fine di consentire a chiunque vi abbia interesse di prenderne visione».

6.0.3

IL RELATORE

«Art. 6-ter.

(Conto consortile)

1. L'articolo 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 14. - 1. La Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 11 provvede al calcolo dei premi puri sulla base delle risultanze della rilevazione statistica annuale dei rischi assunti dalle imprese, dei sinistri verificatisi e di ogni altro elemento utile alla conoscenza dell'assicurazione per i danni causati dalla circolazione dei veicoli.

2. Ai fini di tale rilevazione, una quota pari al 2 per cento di tutti i rischi assunti dalle imprese per l'assicurazione predetta viene immessa in un conto consortile appositamente costituito presso l'ISVAP e gestito per conto comune delle imprese stesse da un comitato presieduto dal Presidente dell'ISVAP e composto dal vice direttore generale di detto istituto e, su designazione del presidente, da altro dirigente dell'ISVAP e da due esperti. Il comitato dura in carica tre anni ed è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto ministeriale di nomina sono fissati gli emolumenti spettanti ai componenti il comitato.

3. Le modalità ed i criteri di gestione del conto consortile sono stabiliti dal relativo regolamento di esecuzione.

4. Le funzioni di revisione dei conti sono esercitate dal collegio dei revisori dei conti dell'ISVAP. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti gli emolumenti spettanti ai revisori. Con il regolamento di esecuzione di cui al terzo comma sono indicate le funzioni del collegio dei revisori dei conti.

5. Per la gestione del conto consortile l'ISVAP potrà procedere all'assunzione diretta di personale tecnico ed amministrativo in numero non superiore alle trenta unità. L'ISVAP potrà anche assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore alle tre unità.

6. Il presidente del comitato è tenuto ogni anno a pubblicare ed a trasmettere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alle Camere una dettagliata relazione in base ai dati desunti dalla gestione del conto consortile”».

6.0.2

MARGHERI, GIANOTTI, BAIARDI

«Art. 6-ter.

(Conto consortile)

L'articolo 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“Art. 14. - 1. La commissione di cui al comma 2 dell'articolo 11 provvede al calcolo dei premi puri sulla base delle risultanze della rilevazione statistica annuale dei rischi assunti dalle imprese, dei sinistri verificatisi e di ogni altro elemento utile alla conoscenza dell'assicurazione per i danni causati dalla circolazione dei veicoli.

2. Ai fini della rilevazione di cui al comma 1, una quota pari al 2 per cento di tutti i rischi assunti dalle imprese per l'assicurazione predetta viene immessa in un conto consortile appositamente costituito presso l'ISVAP e gestito per conto comune delle imprese stesse da un comitato presieduto dal presidente dell'ISVAP e composto dal vice direttore generale di detto Istituto e, su designazione del presidente, da altro

dirigente dell'ISVAP e da due esperti. Il comitato dura in carica 3 anni ed è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto ministeriale di nomina sono fissati gli emolumenti spettanti ai componenti il comitato.

3. Le modalità ed i criteri di gestione del conto consortile sono stabiliti dal relativo regolamento di esecuzione.

4. Le funzioni di revisione dei conti sono esercitate dal collegio dei revisori dei conti dell'ISVAP. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabiliti gli emolumenti spettanti ai revisori. Con il regolamento di esecuzione, di cui al comma 3 sono indicate le funzioni del collegio dei revisori dei conti.

5. Per la gestione del conto consortile l'ISVAP potrà procedere all'assunzione diretta di personale tecnico ed amministrativo in numero non superiore alle trenta unità. L'ISVAP potrà anche assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero, non superiore alle tre unità.

6. Il presidente del comitato è tenuto ogni anno a pubblicare ed a trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alle Camere una dettagliata relazione in base ai dati desunti dalla gestione del conto consortile».

6.0.4

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* MARGHERI. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti 6.0.1 e 6.0.2.

Si tratta di quel meccanismo per la determinazione delle tariffe e del passaggio del conto consortile all'ISVAP per il governo del mercato di cui ci siamo occupati ampiamente nella discussione generale.

Approfitto ora della presentazione di questi emendamenti per entrare nel merito di alcuni aspetti particolari. Ci sono alcune modifiche che risultano necessarie. Laddove si parla di 1° novembre, al punto 1 dell'emendamento 6.0.1, si deve invece scrivere «1° dicembre», giacchè è sembrato agli operatori del sistema che quel 1° novembre fosse un termine sbagliato, e noi accettiamo l'opinione di questi operatori. Per il resto, dico che questo meccanismo che abbiamo stabilito e questo passaggio all'ISVAP del conto consortile è analogo all'intendimento racchiuso nell'emendamento del relatore. Quindi io credo che si debba assentire al congiungimento dei due emendamenti anche nella votazione.

PRESIDENTE. Faccio presente, senatore Margheri, che anche al comma 8 ricorre la data del 1° novembre.

MARGHERI. Il riferimento vale anche per quel punto.

AMABILE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento illustrato ora dal senatore Margheri, anche perchè con questa modifica della data diventa identico a quello del relatore.

Passo ora ad illustrare i miei emendamenti 6.0.3 e 6.0.4. Il primo di essi è uguale a quello presentato dal senatore Margheri e serve a determinare, come già detto dal rappresentante del Governo e da me in precedenza, un nuovo sistema per il calcolo dei premi dell'assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto. Credo che quanto detto in precedenza sia sufficiente e quindi ritengo che possa essere messo in votazione con le precisazioni già fornite.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Il testo dell'emendamento 6.0.1, presentato dal senatore Margheri e da altri senatori, e dell'emendamento 6.0.3 del relatore sono sostanzialmente uguali, ma non esattamente identici. Chiedo ai presentatori quale propongono che sia messo in votazione.

AMABILE, *relatore.* Evidentemente insito perchè sia posto ai voti il testo del relatore.

* **MARGHERI.** Accetto l'indicazione del relatore e ritiro il mio emendamento 6.0.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.2, presentato dal senatore Margheri e da altri senatori, identico all'emendamenti 6.0.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 7.

(Intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada)

1. Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Nell'ipotesi di cui alla lettera *a*) il risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona. Nell'ipotesi di cui alla lettera *b*) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonchè per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 unità di conto europee di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e per la parte eccedente tale ammontare. Nell'ipotesi di cui alla lettera *c*) il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonchè per i danni alle cose».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 8.

(Vittime colpevoli)

1. Dopo l'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. - 1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada", corrisponde un'indennità ai danneggiati per sinistri causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per i quali a norma della presente legge vi è obbligo di assicurazione, che non abbiano diritto a risarcimento in quanto il sinistro è dovuto a loro colpa esclusiva, quando sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) non siano titolari di un reddito ragguagliato ad un anno di importo superiore al doppio dell'ammontare annuo della pensione sociale;

b) dal sinistro sia derivata la morte o una inabilità permanente superiore al 40 per cento.

2. Per il caso di morte o di inabilità permanente totale l'indennità di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 30 per cento dell'importo che il "Fondo di garanzia per le vittime della strada" è tenuto a pagare per ogni persona sinistrata, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21. In caso di inabilità permanente parziale l'indennità è determinata in una percentuale dell'anzidetta misura, corrispondente alla percentuale di inabilità accertata. Si applica in ogni caso il secondo comma del predetto articolo 21.

3. La richiesta documentata dell'indennità, diretta all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" o all'impresa designata competente per il territorio in cui si è verificato il sinistro, deve essere presentata entro sei mesi dal giorno del sinistro».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, nel capoverso 1, alla lettera b), sopprimere le parole: «la morte o».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «di morte o» e sostituire le parole: «30 per cento» con le altre: «20 per cento».

8.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

AMABILE, relatore. Questo emendamento si illustra da sè. Si tratta di evitare il risarcimento dell'intervento da parte del fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di morte del danneggiato colpevole e

di ridurre la percentuale nell'importo del Fondo per le vittime della strada dal 30 al 20 per cento del massimale minimo di legge di copertura.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è d'accordo.

MARGHERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARGHERI. Signor Presidente, illustrando l'articolo 1-bis avevo già detto che a questo emendamento siamo contrari perchè intendiamo definire diversamente l'assicurazione per il conducente colpevole in caso di sinistro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Indennità per coloro che collaborano in caso di incidente)

1. Dopo l'articolo 19-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni è inserito il seguente:

“Art. 19-ter. - 1. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada corrisponde una indennità alle persone che comunque subiscono un danno permanente alla persona perchè volontariamente:

- a) portano i primi soccorsi al luogo dell'incidente stradale;
- b) collaborano durante le necessarie manipolazioni ai veicoli coinvolti;
- c) comunque compiono atti di salvataggio della vita o dell'incolumità delle persone coinvolte nel sinistro.

2. Per il caso di morte o inabilità permanente totale l'indennità di cui al primo comma è stabilita nella misura di lire cinquecento milioni.

In caso di inabilità permanente parziale l'indennità è determinata in una percentuale dell'anzidetta cifra, corrispondente alla percentuale di inabilità accertata.

Per il caso regolato da questo articolo si applica il terzo comma dell'articolo 19-bis».

8.0.1

BOSSI

Stante l'assenza del proponente, dovrei dichiarare decaduto l'emendamento.

MARGHERI. Lo faccio mio.

PRESIDENTE. Invito il senatore Margheri ad illustrarlo.

* MARGHERI. Non so se qualcuno potrà sobbalzare sulla sedia, ma io affermo che il senatore Bossi ha avuto una buona idea e cioè che nel caso in cui qualcuno si fermi su un'autostrada per soccorrere una persona coinvolta in un incidente stradale e venga poi travolto magari da un'auto, a costui deve essere estesa l'assicurazione. Questa mi sembra un'ottima idea, che favorisce un elemento di solidarietà umana con cui noi siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

AMABILE, *relatore*. Il parere nei confronti di questo emendamento è di apprezzamento per i fini da cui è mosso, però francamente l'emendamento mi sembra poco definito sul piano giuridico perchè non si comprende bene se poi vanno risarciti coloro che hanno avuto colpa o meno in questo evento. Quindi, credo che non sia possibile in questa sede accogliere l'emendamento *sic et simpliciter*; su di esso sarebbe opportuno un ulteriore approfondimento che in questa situazione non è possibile svolgere e pertanto il parere del relatore è contrario.

BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Bossi e fatto proprio dal senatore Margheri.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(*Obbligo del rilascio di copie dei rapporti di polizia giudiziaria*)

1. Dopo l'articolo 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis. - 1. Nel caso di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria intervenuti per gli accertamenti, a richiesta e previo pagamento dei diritti di legge, sono tenuti a rilasciare copia del rapporto redatto alle persone coinvolte nell'incidente o ai loro aventi causa nonchè alle imprese ed agli enti tenuti al risarcimento dei predetti danni ai sensi della presente legge».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(Obbligo del rilascio di copie dei processi verbali redatti dagli ufficiali e dagli agenti di polizia)

1. Dopo l'articolo 21 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis. - 1. Nel caso di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, gli ufficiali e gli agenti di polizia intervenuti per gli accertamenti, a richiesta e previo pagamento dei diritti di legge, sono tenuti a rilasciare copia del processo verbale da essi redatto alle persone coinvolte nell'incidente o ai loro aventi causa nonchè alle imprese ed agli enti tenuti al risarcimento dei predetti danni ai sensi della presente legge».

9.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

AMABILE, *relatore*. Con l'emendamento 9.1. sostitutivo dell'articolo 9, articolo riguardante l'obbligo del rilascio di copie dei processi verbali redatti dagli ufficiali e dagli agenti di polizia per favorire l'accertamento delle responsabilità in caso di incidenti stradali, si propone soltanto l'eliminazione del termine «giudiziaria» con riferimento alla polizia per riferirsi agli agenti di polizia in genere.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MARGHERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARGHERI. Desidero annunciare il voto favorevole del Gruppo comunista a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 10.

(Tentativo di conciliazione delle controversie)

1. All'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

«Integrato il contraddittorio a norma del primo comma, il giudice, alla prima udienza, ordina la comparizione personale delle parti, al fine di interrogarle liberamente e di tentare la conciliazione della controversia. Qualora la conciliazione non riesca, nella stessa udienza devono essere specificati nel verbale di causa, l'ammontare della somma pretesa dal danneggiato e quello della somma offerta dall'assicuratore nonché i motivi che hanno impedito la conciliazione ed i mezzi di prova di cui le parti intendono avvalersi. Se le istanze istruttorie comprendono accertamenti tecnici, il tentativo di conciliazione è ripetuto dopo il loro espletamento.

Si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 420 del codice di procedura civile».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 11.

(Pluralità di danneggiati)

1. All'articolo 27 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«La decisione sulle domande giudiziali di risarcimento proposte contro l'assicuratore o contro l'impresa designata a norma dell'articolo 20, nella ipotesi di cui al primo comma del presente articolo, deve essere pronunciata nei confronti di tutte le persone danneggiate. A tale scopo il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 102, secondo comma, del codice di procedura civile.

L'assicuratore o l'impresa designata a norma dell'articolo 20 possono, nella ipotesi di cui al primo comma del presente articolo, depositare presso un istituto di credito le somme corrispondenti al massimale assicurato o, rispettivamente, a quello di cui all'articolo 21. Il deposito, se irrevocabile e vincolato a favore delle persone

danneggiate, ha effetto liberatorio dell'obbligazione dell'assicuratore nei confronti di queste».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 12.

(Diritto del danneggiato a rinunciare alle prestazioni previste da assicurazioni sociali obbligatorie)

1. All'articolo 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, dopo le parole: «da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie» sono inserite le seguenti: «o che, avendone diritto, ne fa espressa rinuncia. L'atto di rinuncia autenticato nelle forme di legge dovrà essere comunicato, con raccomandata con avviso di ricevimento, all'istituto che gestisce l'assicurazione obbligatoria e all'assicuratore del responsabile o all'impresa designata a norma dell'articolo 20.»;

b) al quarto comma, dopo le parole: «volersi surrogare nei diritti del danneggiato», sono inserite le seguenti: «che non abbia rinunciato nella forma di cui al terzo comma».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 13.

(Rilascio dell'attestazione di rischio)

1. L'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai seguenti:

«Il mancato rilascio da parte dell'impresa della attestazione di cui al primo comma importa l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nella misura di lire cinquecentomila per ogni attestazione non rilasciata. La sanzione si applica all'agente di assicurazione ove il mancato rilascio sia ad esso attribuibile.

La competenza per la irrogazione delle sanzioni è degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato che ne versano l'importo all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada"».

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, primo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«La sanzione si applica all'agente di assicurazione o ad altro intermediario ove il mancato rilascio sia ad essi attribuibile».

13.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

AMABILE, *relatore*. L'emendamento è teso soltanto ad aggiungere, nel secondo comma, alla parola «agenti» quella di «intermediari», che è stata omessa per un errore materiale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo accoglie l'emendamento proposto dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo successivo:

Art. 14.

(Consegna dell'attestazione di rischio)

1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - 1. L'impresa che, nel caso di cui all'articolo 2, secondo comma, non avendo ricevuto dal contraente l'attestazione ivi prevista, stipuli un contratto con clausola che preveda, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento od in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, deve assegnare il contratto alla classe di merito più elevata e richiedere il relativo premio. L'impresa che non ottempera a tale obbligo è soggetta al pagamento di una sanzione pecuniaria di lire cinquecentomila per ogni violazione.

2. La sanzione di cui al comma 1 è comminata all'agente di assicurazione o ad altro intermediario che abbia acquisito il contratto agendo quale rappresentante dell'impresa.

3. Per l'irrogazione della sanzione si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 2».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Constatazione amichevole del danno - Sottoscrizione congiunta - Presupposti ed effetti)

1. Il terzo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai seguenti:

“Per i sinistri con soli danni a cose, quando il modulo di denuncia sia stato sottoscritto congiuntamente dai conducenti coinvolti nel sinistro, la richiesta di risarcimento dei danni, corredata dal modulo, ovvero dal documento equivalente, deve essere presentata dal danneggiato al proprio assicuratore. Questi, in qualità di mandatario dell'assicuratore del responsabile, procede alla comunicazione di cui al primo comma nel termine di trenta giorni dalla ricezione della richiesta medesima.

La richiesta di risarcimento del danno può essere indirizzata all'assicuratore presso la sede legale ovvero presso l'agenzia cui è stata assegnata la polizza”».

14.0.1

MARGHERI, GIANOTTI, BAIARDI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* MARGHERI. L'emendamento, come appare evidente, si riferisce al contesto del meccanismo che noi avevamo proposto inizialmente e cioè al consorzio obbligatorio per i danni. Il meccanismo che noi suggeriamo evidentemente ha poi delle conseguenze, anche per quanto riguarda la constatazione amichevole del danno, il modo di procedere nel caso in cui ci siano degli infortuni. Il presente emendamento si lega appunto a quel meccanismo diverso che avevamo proposto, per cui se non venisse approvata l'obbligatorietà del consorzio il presente emendamento non avrebbe motivo di essere.

Per questo motivo mi permetto di suggerire l'accantonamento dell'emendamento 14.0.1, affinché l'Aula possa discutere prima l'emendamento 15.0.1.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, dispongo l'accantonamento dell'emendamento 14.0.1.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

(Offerta di risarcimento per i danni alla persona)

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. In caso di sinistro che abbia causato danni alla persona, diversi da quelli previsti nell'articolo 3, secondo comma, il danneggiato, presentata richiesta di risarcimento all'assicuratore secondo le modalità indicate nello stesso articolo 3, primo comma, deve comunicare a quest'ultimo, fornendo idonea documentazione, la durata dell'inabilità temporanea, l'entità dell'inabilità permanente, l'età, l'attività di lavoro ed il relativo reddito netto, propri ovvero della persona deceduta in caso di sinistro mortale, il numero e la qualità degli aventi diritto al risarcimento.

2. Il danneggiato è tenuto a consentire gli accertamenti, i controlli e le verifiche che siano richiesti dall'assicuratore.

3. L'assicuratore, entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 1, deve comunicare al danneggiato la somma offerta per il risarcimento ovvero indicare i motivi per i quali ritiene di non fare alcuna offerta.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, l'assicuratore deve provvedere al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione di tale dichiarazione.

5. Se il danneggiato dichiara di non accettare la somma offerta l'assicuratore, entro quindici giorni dalla ricezione della dichiarazione, versa la somma stessa in deposito bancario fruttifero, comunicando al danneggiato l'effettuato deposito e precisando che la somma resterà a disposizione per la liquidazione finale del danno.

6. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3 senza che l'interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l'assicuratore è tenuto a depositare la somma offerta nelle forme e con le modalità di cui al comma 5.

7. L'inosservanza, da parte dell'assicuratore, dei termini prescritti nel presente articolo comporta, oltre al pagamento degli interessi e al risarcimento di eventuali danni, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in una misura compresa tra la somma di lire cinquecentomila e quella di lire cinque milioni.

8. Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 3».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'alinea ed il capoverso 1 con il seguente comma:

«1. In caso di sinistro che abbia causato danni alla persona, così come previsto dagli articoli 16, 23 e 24, della presente legge, il danneggiato, presentata richiesta di risarcimento all'assicuratore, secondo le modalità indicate nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, deve comunicare a quest'ultimo tutti gli elementi e le informazioni necessarie per consentire di fare una offerta».

Conseguentemente, al capoverso 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39».

15.1

MARGHERI, GIANOTTI, BAIARDI

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La richiesta di risarcimento deve essere corredata da una dichiarazione che attesti che il danneggiato non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di enti gestori di assicurazioni sociali ovvero che a tale diritto ha rinunciato nelle forme previste dall'articolo 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni».

15.2

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* MARGHERI. Signor Presidente, qui c'è la prova di quelle due concezioni delle quali parlavamo in sede di discussione generale: il provvedimento prevede, per una migliore efficienza delle aziende, la richiesta all'utente di una enorme documentazione in questo momento del procedimento; al contrario il nostro emendamento si fa portatore di un'idea di fiducia nei confronti dell'utente, limitandosi a stabilire che l'utente deve fornire tutte le indicazioni utili all'assicuratore per consentirgli di fare l'offerta. Considerato che da utente a utente ci possono essere delle differenze, pensiamo che un accordo tra utente e assicuratore sia possibile senza tutti i vincoli posti dal testo proposto dal senatore Amabile.

AMABILE, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 13.2 fa riferimento alla dichiarazione inviata dal danneggiato all'assicuratore con la quale egli attesti che non ha diritto ad alcuna prestazione da parte di enti gestori di assicurazioni sociali: l'invio di tale dichiarazione consentirebbe una più rapida definizione del danno, senza che vi siano ulteriori richieste ad organismi terzi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

AMABILE, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 15.1: quella formulazione dell'articolo 15 è resa necessaria per far partire il meccanismo previsto; un rinvio troppo generico potrebbe dare luogo a controversie in futuro.

BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Margheri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 15.

MARGHERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARGHERI. Annunzio la nostra astensione sull'articolo 15.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Costituzione di un consorzio obbligatorio -Controversie)

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. Le imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti costituiscono un consorzio obbligatorio.

2. Il consorzio ha lo scopo di:

a) vigilare sul corretto adempimento del mandato di cui all'articolo precedente;

b) dirimere ogni eventuale controversia tra le imprese assicuratrici causata dalla non corretta applicazione del mandato di cui all'articolo precedente;

c) adottare misure sanzionatorie nei confronti delle imprese inadempienti;

d) segnalare le imprese assicuratrici, che siano colpevoli di reiterati inadempimenti, all'ISVAP, affinché provveda a norma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576».

2. Lo statuto del consorzio deve essere presentato all'ISVAP, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per l'approvazione.

3. Per la determinazione della responsabilità e la valutazione del grado di responsabilità attribuibile a ciascun assicurato, l'impresa assicuratrice mandataria dovrà procedere sulla base delle evidenze risultanti dal modulo di denuncia di sinistro previsto dall'articolo 5 e dallo schema di ripartizione della responsabilità negli incidenti stradali di cui all'allegato G della presente legge.

4. Qualsiasi controversia insorta fra assicuratore mandatario e assicurato danneggiato sulla determinazione del grado di responsabilità, nonché sull'entità e sull'ammontare del danno risarcibile, deve essere deferita ad un collegio arbitrale di tre periti scelti nel registro dei periti automobilistici.

5. Due periti sono nominati uno per parte, mentre il terzo è nominato di comune accordo od in difetto dal presidente del tribunale del luogo dove deve svolgersi il giudizio arbitrale.

6. Le spese seguono la soccombenza in misura proporzionale all'esito».

Consequentemente aggiungere il seguente allegato:

ALLEGATO G

« SCHEMA DI RIPARTIZIONE DELLA RESPONSABILITÀ NEGLI INCIDENTI STRADALI

DEFINIZIONI

(ai soli fini dell'applicazione degli « Schemi di ripartizione della responsabilità »)

CARREGGIATA

parte della strada normalmente destinata alla circolazione dei veicoli e degli animali.

FILA DI VEICOLI

successione di veicoli (due o più) posti l'uno dopo l'altro: si considerano nella stessa fila i veicoli che si trovano, anche solo in parte, nel prolungamento l'uno dall'altro.

CAMBIAMENTO DI FILA


manovra con la quale un veicolo lascia la sua fila per assumere quella di un altro veicolo. È assimilata ad un cambiamento di fila ogni deviazione della direzione di marcia di un veicolo che intralcia la circolazione dell'altro veicolo.

ASSE MEDIANO DELLA STRADA

- la linea continua costituente la striscia di mezzzeria
- la linea ideale che divide a metà la carreggiata o la parte di carreggiata lasciata disponibile da una fila di veicoli in sosta quando non vi è la linea continua.

ZONA DI SOSTA

spazio che i veicoli utilizzano per la sosta.



Veicoli in circolazione nello stesso senso sulla stessa carreggiata

Veicoli X e Y su una stessa fila (X urtato nella parte posteriore)

10 Veicoli X e Y che seguono la stessa direzione.

11 Veicolo X che svolta in una strada laterale.

| | | | QUOTE DI RESPONSABILITÀ | |
|--|--|--|-------------------------|---|
| | | | X | Y |
| | | | 0 | 1 |
| | | | 0 | 1 |

Caso 10 La responsabilità di Y che tampona X che lo precede deve ritenersi totale, in quanto il conducente di Y non ha avuto la padronanza del proprio veicolo sia che abbia urtato in pieno X, sia che abbia effettuato all'ultimo momento una manovra di emergenza.

L'ipotesi di retromarcia del veicolo X può essere presa in considerazione nel solo caso che venga provata; se provata, si applica il caso 52, in tale ipotesi però a favore di Y.

Caso 11 Il caso 11 si applica quando X svolta in una strada laterale a destra o a sinistra. X, urtato posteriormente, non ha alcuna responsabilità.

Detto caso si applica solo se sussiste la seguente condizione:

- i due veicoli devono circolare sulla stessa fila. Se non si è raggiunta tale prova si applicano i casi 13 - 15.

Veicoli X e Y su due file differenti

13 Veicoli X e Y in marcia senza cambiamento di fila.

14 Veicoli X e Y non cambiano di fila. Il veicolo X è fermo.

15 Veicolo Y cambia di fila.

| | | | | |
|--|--|--|-----|-----|
| | | | 1/2 | 1/2 |
| | | | 0 | 1 |
| | | | 0 | 1 |

Caso 13 Tale caso si applica sempre allorchè X ed Y che circolano su due file diverse si urtano di fianco senza cambiamento di fila.

Si applica particolarmente nella fattispecie di sorpasso senza cambio di fila a meno che uno dei due veicoli violi un divieto di sorpasso o una linea continua. In questa ultima ipotesi si applicherà contro tale veicolo il Caso 50.

Caso 14 Se, trovandosi due veicoli su file diverse, uno dei due è fermo (la prova di tale circostanza deve essere accertata) la responsabilità incombe totalmente sull'altro veicolo.

Caso 15 Questo caso si applica quando Y cambia fila per qualsiasi ragione, quale: per svoltare in una strada laterale, per sostare in marcia avanti, per immettersi in una zona di sosta o in un luogo non aperto alla circolazione pubblica.




Il caso 15 si applica ugualmente quando Y è superato da X, fatta eccezione per il caso di divieto di sorpasso. In tale ipotesi si applicherà contro X il Caso 50.

La prova del cambiamento di fila di Y è beninteso obbligatoria per l'applicazione del Caso 15.


In mancanza di tale prova si applicherà il Caso 13 e 14. Se il punto d'urto è situato nella parte laterale o anteriore di Y, i veicoli devono essere considerati su due file diverse anche se, poco prima della collisione, circolavano su una stessa fila.

Veicolo Y che si rimette in marcia dalla posizione di sosta

16 Veicolo Y che si rimette in marcia dalla posizione di sosta.

| | | QUOTE DI RESPONSABILITÀ | | |
|---|---|---|---|---|
| | | X | Y | |
|  |  |  | 0 | 1 |

Caso 16 In tale caso la manovra di Y, che lascia la sosta, è la causa determinante del sinistro: Y è interamente responsabile.




Veicolo in circolazione in senso inverso

- 20 Veicolo Y che impegna l'asse mediano o lo sorpassa anche per imboccare una strada a sinistra. Veicolo X che marcia sulla propria corsia.
- 21 Veicoli X e Y che impegnano ambedue l'asse mediano e la cui posizione sulla strada non può essere determinata in rapporto all'asse mediano stesso.

| | | | QUOTE DI RESPONSABILITÀ | |
|--|--|--|-------------------------|-----|
| | | | X | Y |
| | | | 0 | 1 |
| | | | 1/2 | 1/2 |

Caso 20 Questo caso si applica quando è provata la posizione dei veicoli rispetto all'asse mediano della strada. In mancanza di prova si applica il Caso 21.

Caso 21 Questo caso si applica tutte le volte che ambedue i veicoli impegnano l'asse mediano o manchi la prova prevista dal Caso 20.



Veicoli X e Y che provengono da due strade differenti e le cui direzioni si intersecano o si congiungono

- 30 Veicolo X gode della precedenza da destra e circola nella propria corsia.
- 31 Veicolo X gode della precedenza da destra, circola su una strada a doppio senso e impegna l'asse mediano o lo sorpassa quando quest'asse non è marcato da una linea continua. Veicolo Y circola sulla propria corsia.

| | | | | |
|--|--|--|-----|-----|
| | | | 0 | 1 |
| | | | 1/4 | 3/4 |

Caso 30 e 31 Tali casi si applicano soltanto se:

- il crocevia non è regolato da una speciale segnaletica (verticale, orizzontale, STOP) che obblighi il veicolo che l'affronti a concedere la precedenza al veicolo circolante sull'altra carreggiata: in effetti quando la carreggiata gode di un diritto di precedenza si applica il Caso 50 contro il veicolo che non rispetti i segnali;
- l'urto avviene nell'area del crocevia; in caso contrario l'incidente va considerato come avvenuto nello stesso senso di marcia o in senso contrario.

Tali casi non trovano mai applicazione quando la circolazione è regolata dal semaforo a tre luci, salvo che non si tratti di semaforo a luce gialla intermittente.

Caso 30 Il veicolo X ha la precedenza da destra e circola nella propria corsia di marcia: Y ha la totale responsabilità.


Caso 31 Si applica quando il veicolo X, che ha la precedenza da destra, circola su una strada a doppio senso di marcia e impegna l'asse mediano oppure lo sorpassa; tali situazioni devono essere provate senza che sussista alcun dubbio.

Se la mediana è costituita da una linea continua, la liquidazione dei danni è effettuata sulla base di un concorso di colpa al 50% tenuto conto dell'infrazione commessa dal veicolo X che non ha rispettato la segnaletica.

Se è accertato che X impegna la mediana, ma che anche Y non circola nella propria corsia di marcia, si ritorna ad applicare il Caso 30.

Se X ed Y circolano entrambi su due strade a senso unico che si incrociano debbono sempre considerarsi come circolanti nella loro corsia di marcia.

Si applica quindi il Caso 30.

**Veicoli in sosta**

40 Veicolo X in sosta regolare.

41 Veicolo X in sosta irregolare (o fermo in posizione irregolare) in centro abitato sul margine della carreggiata o lungo il marciapiede rialzato.

Per l'applicazione dei casi dal 40 al 41 è irrilevante che a bordo del veicolo X vi sia o meno il conducente.

Caso 40 Questo caso trova applicazione quando il veicolo X è fermo regolarmente (sosta o fermata).

Caso 41 L'irregolarità della sosta o della fermata in centro abitato non ha rilievo in quanto la causa dell'incidente è da attribuirsi al mancato controllo di guida del veicolo Y.

| QUOTE DI RESPONSABILITÀ | |
|-------------------------|---|
| X | Y |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |

Altri casi

50 Il veicolo Y non rispetta:

- un posto di blocco della polizia
- un segnale di precedenza (cartello, segnale al suolo, STOP)
- un segnale luminoso di circolazione
- un cartello indicante senso proibito
- un segnale indicante divieto di sorpasso
- un segnale di divieto di svolta a destra o svolta a sinistra
- una linea continua

51 Il veicolo Y al semaforo (rosso) gira seguendo l'indicazione di una freccia verde, il veicolo X passa con luce verde.

52 Il veicolo Y circola a marcia indietro o fa manovra di inversione ad U.

53 Il veicolo Y esce da una zona di sosta, da un luogo non soggetto a pubblico passaggio.

54 Apertura della portiera destra o sinistra del veicolo Y. Urto della portiera.

| | |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |

Caso 50 Tale caso concerne diversi divieti imperativi e assoluti.

Nei sinistri occorsi fra due veicoli, dei quali l'uno, immettendosi da una strada munita di segnale di STOP, svolti a destra in una strada sulla quale provenga in senso inverso l'altro veicolo, si applica il Caso 50, a meno che l'altro veicolo circoli sull'asse mediano oppure lo superi. In tale caso la responsabilità è al 50%, in quanto ciascun guidatore non ha ottemperato ad uno degli obblighi previsti dal Caso 50.

Può accadere che due veicoli circolino in senso inverso e si urtino ad un incrocio avendo l'uno e l'altro il segnale di STOP. I relativi obblighi derivanti dalla presenza dello STOP si neutralizzano vicendevolmente per cui conviene fare astrazione dagli stessi e applicare i Casi 20-21 a seconda della posizione dei veicoli rispetto all'asse mediano della strada.

Se Y che rispetta un segnale di precedenza o un semaforo e si trova fermo senza avere impegnato l'incrocio, viene urtato da X, si applicherà per assimilazione il Caso 20-21 e non il Caso 50, questa volta però a favore di Y.

Se fosse impossibile provare quale dei due veicoli non abbia rispettato il semaforo, la responsabilità si suddivide al 50%.

Caso 51 Il veicolo X ha la precedenza e il veicolo Y è sempre responsabile.

Caso 52 Si applica particolarmente quando un veicolo entra a retromarcia in una zona di sosta.

Se i due veicoli effettuano ciascuno la stessa manovra la liquidazione dei danni si fa sulla base del 50%.

Caso 53 Si applica contro il veicolo Y che esce da una zona di sosta, da un luogo chiuso alla circolazione pubblica, anche se X proveniente in senso inverso occupi la sinistra della strada, salvo che impegni una linea continua o la superi.

In tale ultima ipotesi la liquidazione è effettuata sulla base di un concorso al 50%, tenuto conto delle rispettive infrazioni commesse dai due automobilisti.

Caso 54 Si applica nel caso in cui la portiera si stia comunque aprendo. La norma suddetta si applica: nel caso di sportelli posteriori di carico, soltanto quando essi vengono a costituire intralcio ai veicoli circolanti regolarmente sulla propria carreggiata.

Pista Ciclabile La Pista Ciclabile è considerata come una corsia della carreggiata principale; se il ciclomotore lascia la pista o vi si immette si applica il Caso 15».

Invito i presentatori ad illustrarlo.

*MARGHERI. Signor Presidente, si tratta di quel principio di obbligatorietà della partecipazione al consorzio per il controllo dell'andamento del mercato. Trattandosi di un consorzio, è una forma di autodisciplina delle imprese.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

AMABILE, *relatore*. Il parere del relatore è contrario. Questi consorzi esistono già su base volontaria nel mercato italiano; nel momento in cui si aprono i mercati ci sembra impensabile costringere tutte le imprese a dover aderire ad un meccanismo che diventerebbe troppo farraginoso ed improponibile nel momento in cui si aprono le frontiere anche del settore assicurativo.

BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.0.1, presentato dal senatore Margheri e da altri senatori.

Non è approvato.

Riprendiamo l'emendamento 14.0.1 accantonato precedentemente. Il senatore Margheri mi sembra che abbia detto che sarebbe decaduto automaticamente in caso di reiezione dell'emendamento 15.0.1.

MARGHERI. Infatti lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

(Reddito di lavoro autonomo da considerare agli effetti del risarcimento del danno alla persona)

1. Al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, le parole: «per il lavoro autonomo sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «per il lavoro autonomo sulla base della media rivalutata dei redditi netti dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «o, se maggiori della media così calcolata sulla base dei redditi dichiarati nell'ultimo anno».

16.1

BOSSI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Dopo il terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è aggiunto il seguente:

“L'eventuale danno economico derivante da invalidità permanente viene risarcito solo nei casi di comprovata sussistenza e nella misura in cui l'invalidità incide effettivamente, per la sua specificità, sul reddito prodotto dal danneggiato e sulla sua attitudine a produrre reddito in futuro”».

Sostituire la rubrica con la seguente: «(Valutazione e incidenza del danno economico)».

16.2

IL RELATORE

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 16.1.

Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 16.2.

AMABILE, *relatore*. L'emendamento 16.2 recupera un periodo previsto nell'articolo originario proposto dal Gruppo comunista. Ci è sembrato fosse più corretto ribadire il principio indicato in quell'articolo del disegno di legge presentato dal Gruppo comunista ricostituendone integralmente l'impostazione iniziale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 17.

(Obbligo di presenza del servizio di liquidazione dei sinistri su tutto il territorio nazionale)

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), qualora accerti gravi disfunzioni nell'attività di liquidazione dei sinistri da parte di una impresa e tali disfunzioni siano dovute alla mancanza di idonee strutture di liquidazione in determinate aree territoriali, può chiedere all'impresa, assegnando un congruo termine, di integrare la struttura di liquidazione in tali aree e, in caso di inosservanza, imporre alla stessa di aderire a consorzi o, in alternativa, di delegare la gestione del servizio ad altra impresa che abbia idonee strutture.

2. Ove l'impresa non ottemperi, l'ISVAP può proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 18.

(Relazione annuale dell'impresa di assicurazione sullo stato del servizio dell'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e sul servizio di liquidazione dei sinistri)

1. Le imprese di assicurazione che esercitano l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a presentare ogni anno, entro il 15 ottobre, all'ISVAP, una relazione sullo stato del servizio della predetta assicurazione, nonchè sul servizio di liquidazione dei sinistri.

2. Le relazioni di cui al comma 1 devono essere redatte sulla base di uno schema predisposto dall'ISVAP.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 19.

(Facoltà di chiedere la conversione del risarcimento in rendita vitalizia)

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo a motore o di un natante che abbia riportato una invalidità

permanente, o gli aventi causa in caso di decesso, possono chiedere che il capitale loro spettante a titolo di risarcimento venga versato, in esenzione dall'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, ad una impresa di assicurazione esercente il ramo vita da essi indicata per la costituzione in loro favore di una rendita vitalizia rivalutabile.

2. La prescelta impresa di assicurazione esercente il ramo vita non deve alcun compenso a titolo di intermediazione nei confronti dell'assicuratore tenuto al risarcimento del danno e stipula il contratto di rendita sulla base di un premio unico senza caricamenti per oneri provvigionali.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 20.

(Obbligo di deposito dei listini dei prezzi dei pezzi di ricambio dei veicoli a motore)

1. I produttori e gli importatori di veicoli a motore sono tenuti a depositare semestralmente, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'elenco completo dei pezzi di ricambio con l'indicazione dei rispettivi prezzi.

2. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono tenute a rendere pubblico l'elenco.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Comitato tecnico per la determinazione dei tempi e del costo orario delle riparazioni dei veicoli a motore)

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un comitato tecnico con il compito di determinare il costo orario ed i tempi delle riparazioni dei veicoli a motore per zone geografiche ed imprese di riparazione aventi caratteristiche omogenee.

2. Il comitato è formato da due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, da un rappresentante dell'ISVAP,

da due rappresentanti delle associazioni dei riparatori dei veicoli, da un rappresentante dell'Automobile Club d'Italia, da due rappresentanti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e da cinque esperti.

3. Per ciascuno dei suddetti membri è previsto un membro supplente.

4. Il comitato rimane in carica tre anni ed è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto si provvede alla designazione del Presidente.

5. Le decisioni del comitato sono rese pubbliche e comunicate a tutte le Camere di commercio.

20.0.1

IL RELATORE

Sullo stesso argomento è stato presentato anche il seguente emendamento che verrà trattato congiuntamente:

«Art. 22-ter.

(Comitato tecnico per la determinazione dei tempi e del costo orario delle riparazioni dei veicoli a motore)

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito un comitato tecnico nazionale con il compito di determinare il costo orario ed i tempi delle riparazioni dei veicoli a motore per zone geografiche ed imprese di riparazione aventi caratteristiche omogenee.

2. Il comitato è formato da tre rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante dell'ISVAP, da due rappresentanti delle imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, da due rappresentanti delle organizzazioni artigiane più rappresentative e da cinque esperti di cui uno designato dall'ACI e due designati dalle associazioni dei consumatori.

3. Per ciascuno dei suddetti membri è previsto un membro supplente.

4. Il comitato rimane in carica tre anni.

5. Le decisioni del comitato sono comunicate a tutti i comitati tecnici istituiti presso le Camere di commercio che le rendono pubbliche, ne controllano l'applicazione e forniscono elementi di analisi al comitato tecnico nazionale.

6. I comitati provinciali sono formati da un rappresentante designato dalle imprese di assicurazione, da due rappresentanti dei periti di infortunistica stradale, da due rappresentanti delle associazioni artigiane più rappresentative e sono presieduti dal presidente della Camera di commercio o da un suo delegato».

22.0.2

MARGHERI, GIANOTTI, BAIARDI

Invito i presentatori ad illustrare l'emendamento 22.0.2.

* MARGHERI. L'emendamento 22.0.2 tratta del comitato tecnico per la determinazione dei tempi e del costo orario delle riparazioni dei veicoli a motore. Questo comitato lo vogliono tutti ed è stato proposto anche con l'emendamento del relatore che però rispetto al nostro rivela due differenze. La prima è che noi pensiamo che un comitato unico che non abbia un supporto decentrato, ossia non abbia un supporto presso le camere di commercio nelle regioni dove devono operare, possa non tener conto delle diverse situazioni della circolazione stradale in Italia e che anche i soggetti sono diversi. Noi insistiamo perchè questo comitato tecnico nasca con una possibilità di decentramento in modo da conoscere le diverse situazioni.

La seconda differenza è che noi riteniamo che sin da ora si possa indicare la presenza dei rappresentanti dei consumatori nelle commissioni riguardanti servizi così importanti. È vero che non c'è una istituzionalizzazione per legge delle associazioni rappresentative dei consumatori, ma si pensa che un Ministro possa assumersi la responsabilità di indicare dei rappresentanti dei consumatori consultando lui stesso le associazioni esistenti anche se il diritto italiano ancora non le ha riconosciute, essendo in ritardo rispetto al diritto europeo.

Quindi, affidando questa responsabilità al Ministro, insistiamo per la rappresentanza dei consumatori che non comprendiamo perchè debbano essere esclusi da una trattativa sui tempi ed i prezzi della riparazione dell'automobile.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrare l'emendamento aggiuntivo 20.0.1 e a pronunciarsi sull'emendamento 22.0.2.

AMABILE, *relatore*. L'emendamento 20.0.1 tende ad istituire un comitato tecnico, necessario proprio per determinare quali siano i prezzi ai quali si fa riferimento nel precedente articolo.

Non concordo con le impostazioni del senatore Margheri per quanto riguarda la costituzione di strutture in ogni provincia, perchè credo che poi l'iter di formazione di questo comitato risulterebbe eccessivamente complesso e lungo, dal momento che ogni camera di commercio dovrebbe eleggere nuovi rappresentanti e quindi trascorrerebbero di sicuro un paio d'anni prima del concreto avvio dell'attività.

Sono altresì contrario all'indicazione dell'associazione dei consumatori e non perchè non consideri utile che tali rappresentanti facciano parte del comitato, ma per il fatto che, in questo momento, non si saprebbe come indentificarli. Quindi, sono dell'avviso che il Ministro, secondo il testo da me formulato, avendo la possibilità di nominare cinque esperti, potrà, all'atto di tale designazione, tenere conto della necessità che partecipino al comitato anche dei rappresentanti dei consumatori, che, in questo momento - ripeto - non siamo in grado di identificare in modo più esatto.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, il problema che è stato posto è rilevante; credo che forse si potrebbe giungere ad una comune conclusione positiva, dando vita ad un ordine del giorno che impegni il Ministro a nominare tra i cinque esperti alcuni rappresentanti dei consumatori.

Questa può essere una soluzione accettabile dal senatore Margheri; in caso contrario, il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Senatore Margheri, cosa pensa della proposta che le ha rivolto il Sottosegretario?

* MARGHERI. Signor Presidente, non so se in questo caso proceduralmente sono in grado di salvare capra e cavoli. Infatti, vorrei mantenere l'emendamento 22.0.2 e vedere se è possibile presentare egualmente un ordine del giorno. Poichè siamo in presenza di due emendamenti - l'altro è stato presentato dal senatore Amabile - non so se si può trovare un congegno che consenta di votare l'ordine del giorno e poi anche l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Potrebbe però aversi una contraddizione: nel caso in cui l'Assemblea votasse contro il suo emendamento, come potrebbe poi approvare un ordine del giorno che dica sostanzialmente la stessa cosa?

* MARGHERI. No, c'è una differenza sostanziale, perchè è per legge che noi diamo questa responsabilità al Ministro, mentre poi invitiamo il Ministro a tenerne conto: non mi pare la stessa cosa. Possiamo dire che si tratta di due gradi di soluzione.

PRESIDENTE. In altre parole, lei dice che se l'ordine del giorno viene approvato, vuol dire che il suo emendamento è stato respinto.

Senatore Margheri, lei può trasformare un emendamento in un ordine del giorno, ma non può presentare un ordine del giorno dopo che è stato respinto un suo emendamento. Quindi, lei deve fare una precisa scelta.

* MARGHERI. Signor Presidente, rinuncio a salvare capra e cavoli, e salvo solamente la prima. Vista la difficoltà procedurale presenteremo un ordine del giorno.

È comunque chiaro che resta l'altra differenza, perchè la parte del mio emendamento che riguarda la regionalizzazione, il sesto comma, può essere tranquillamente posta ai voti. Per cui ritiro solamente la prima parte del mio emendamento trasformandola in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Riassumendo, voteremo solo il sesto comma dell'emendamento 22.0.2 che riguarda la regionalizzazione; mentre la parte precedente viene trasformata in ordine del giorno dal contenuto analogo a quello dell'originario emendamento.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su un ordine del giorno così formulato.

AMABILE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il sesto comma dell'emendamento 22.0.2, presentato dal senatore Margheri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno nel quale il senatore Margheri ha trasformato la prima parte dell'emendamento 22.0.2, il cui testo è il seguente:

«Il Senato,

impegna il Governo ad operare affinché siano nominati membri del comitato tecnico per la determinazione dei tempi e del costo orario delle riparazioni dei veicoli a motore almeno due rappresentanti delle associazioni dei consumatori».

9.281-821-1962.1

MARGHERI

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 21.

(Obbligo di indicare separatamente i compensi professionali nelle quietanze di liquidazione del danno)

1. Nelle quietanze di liquidazione del danno le imprese devono indicare separatamente l'importo degli eventuali compensi dovuti a professionisti intervenuti per conto del danneggiato nella liquidazione del danno.

2. L'impresa, ove abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato indicando l'importo corrisposto.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 22.

(Ispettorato generale per la sicurezza della circolazione stradale)

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Ispettorato generale per la sicurezza della circolazione stradale, con il compito di svolgere ricerche e sperimentazioni nel settore della prevenzione degli incidenti stradali e di proporre l'adozione delle misure di sicurezza ritenute necessarie.

2. L'Ispettorato coordina le attività di competenza delle singole Amministrazioni volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale, anche per quanto concerne la sicurezza dei veicoli a motore e della rete viaria, l'educazione stradale e il controllo delle condizioni psico-fisiche dei conducenti.

3. L'Ispettorato esprime pareri sui progetti di legge e di regolamento concernenti le materie di cui al comma 2.

4. All'Ispettorato è preposto un dirigente generale che sia in possesso di specifica preparazione tecnica. L'organizzazione e il ruolo del personale dell'Ispettorato sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, è determinata annualmente la quota del gettito dell'imposta di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, applicata sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, destinata alle spese di funzionamento dell'Ispettorato.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 5.

22.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

AMABILE, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento prevede la soppressione del comma 5, quello nel quale si prevedono modi di copertura per le spese da sostenere per l'ispettorato. Poichè all'articolo 25 è stato previsto un emendamento che identifica modi alternativi di copertura, propongo di eliminare il comma 5 dell'articolo 22 per non avere diverse modalità di copertura delle stesse spese. Peraltro, la Commissione bilancio ha considerato inidonea la copertura prevista dal comma 5, mentre sarebbe considerata idonea quella che verrà proposta come emendamento all'articolo 25.

Chiedo all'Assemblea di approvare l'emendamento, perchè esso è funzionale all'equilibrio complessivo del provvedimento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 22, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 22, inserire i seguenti:

«Art. 22-bis.

(Consulta nazionale per la sicurezza della circolazione stradale e sue articolazioni regionali)

1. Nello svolgimento delle sue funzioni l'Ispettorato si avvale della collaborazione di una Consulta nazionale per la sicurezza della circolazione stradale.

2. La formazione e il funzionamento della Consulta vengono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Della Consulta nazionale è chiamato a far parte il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) o un suo delegato, dieci esperti in materia di infortunistica stradale di cui un rappresentante dell'ACI e quattro prescelti fra le organizzazioni più rappresentative dell'utenza, il dirigente dell'Ispettorato generale per la prevenzione degli infortuni da circolazione stradale, un rappresentante delle industrie costruttrici degli automezzi comunque soggetti alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni. Detta Consulta è presieduta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un Sottosegretario da lui delegato.

4. Consulte regionali con funzioni di rilevamento, di studio e operative, nel quadro degli interventi decisi a livello nazionale, possono essere costituite d'intesa con le regioni».

22.0.1

MARGHERI, GIANOTTI, BAIARDI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* MARGHERI. Signor Presidente, la nostra proposta si inserisce nell'impegno da noi posto sulla questione della prevenzione. Siamo lieti di notare che sulla istituzione dell'ispettorato presso la Presidenza del

Consiglio siamo stati tutti d'accordo. A nostro avviso ora è necessario associare al lavoro dell'Ispettorato soggetti diversi, quelli che indichiamo nell'emendamento. Si tratta di soggetti che devono impegnarsi insieme all'ispettorato per assicurare la trasversalità nel suo lavoro, cioè la sua capacità di coinvolgere gli organismi e le componenti sociali interessati.

Teniamo molto a questo emendamento perchè è il completamento dello sforzo che si fa sul piano della prevenzione sociale.

Tra l'altro, il Governo ha fatto un accenno (e mi rammarico di non aver potuto presentare un apposito emendamento) riguardo alla scuola e all'educazione stradale, che ritengo assai interessante. Ebbene, credo che se l'esigenza di trasversalità è tale da dover toccare anche la scuola, evidentemente c'è bisogno di associare altre forze al lavoro dell'Ispettorato.

Per tali motivi insisteremo sulla nostra proposta.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

AMABILE, relatore. Il parere è contrario perchè riteniamo che con la costituzione dell'Ispettorato presso la Presidenza del Consiglio si sia voluto creare un organo che possa entrare in funzione in tempi rapidi, coordinando le attività già in essere con le altre che dovranno essere svolte dai vari apparati dello Stato nel settore. La creazione di questa consulta comporterebbe, invece, meccanismi lunghi e farraginosi. Peraltro l'emendamento creerebbe difficoltà per l'identificazione dei costi che non farebbero più capo alla Presidenza del Consiglio. Il parere è pertanto contrario.

BABBINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.0.1, presentato dal senatore Margheri e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23 e dei relativi allegati:

Art. 23.

(Danno alla salute e danno morale)

1. La tutela del diritto all'integrità fisica in caso di lesione, anche se ininfluenza ai fini della capacità o attitudine a produrre reddito, si realizza su presupposti di eguaglianza e attraverso l'adozione di criteri uniformi, ai sensi dell'allegato B alla presente legge.

2. I criteri per il risarcimento della sofferenza personale, nonché del turbamento dell'animo per la violazione della sfera degli affetti, sono previsti e determinati nell'allegato C alla presente legge, senza che possa essere opposta la carenza del presupposto della colpa penale di cui agli articoli 2059 del codice civile e 185 del codice penale.

ALLEGATO B
(articolo 23, comma 1)

DANNO ALLA SALUTE

La liquidazione del danno previsto dal comma 1 dell'articolo 23 della presente legge si effettua sulla base dei criteri seguenti:

a) a titolo di danno temporaneo compete una indennità giornaliera pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale in vigore al 1° gennaio dell'anno di accadimento del sinistro, diviso per trecentosessantacinque;

b) ai fini della determinazione del risarcimento la base economica da assumere per l'elaborazione del calcolo sarà pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale in vigore al 1° gennaio dell'anno di accadimento del sinistro;

c) il coefficiente di età, differenziato per sesso, sarà desunto dai dati di censimento del 1971, tenuto presente il tasso di interesse legale.

| | <u>destro</u> | <u>sinistro</u> |
|--|---------------|-----------------|
| Per la perdita totale di un arto superiore | 70% | 60% |
| Per la perdita della mano o dell'avambraccio | 60% | 50% |
| Per la perdita di un arto inferiore al di sopra del ginocchio | 60% | 60% |
| Per la perdita di un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio | 50% | 50% |
| Per la perdita di un piede | 40% | 40% |
| Per la perdita del pollice | 18% | 16% |
| Per la perdita dell'indice | 14% | 12% |
| Per la perdita del mignolo | 12% | 10% |
| Per la perdita del medio | 8% | 6% |
| Per la perdita dell'anulare | 8% | 6% |
| Per la perdita di un alluce | | 5% |
| Per la perdita di un altro dito del piede | | 3% |
| Per la sordità completa di un orecchio | | 10% |
| Per la sordità di ambedue gli orecchi | | 40% |
| Per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio | | 25% |
| Per la perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi | | 85% |

La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti l'indennità viene stabilita mediante

l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 90 per cento.

Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale. L'indennità per la perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suesposta tabella l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica, indipendentemente dalla professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Per il mancino, le percentuali suesposte per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

ALLEGATO C
(articolo 23, comma 2)

DANNO MORALE

A titolo di danno morale competono i seguenti risarcimenti:

a) per ogni giorno di ricovero ospedaliero: una volta e mezzo l'ammontare annuo della pensione sociale in vigore al 1° gennaio dell'anno di accadimento del sinistro, diviso per trecentosessantacinque;

b) per intervento chirurgico:

1) un decimo dell'ammontare annuo della pensione sociale, se piccolo intervento;

2) tre decimi dell'ammontare annuo della pensione sociale, se medio intervento;

3) cinque decimi dell'ammontare annuo della pensione sociale, se grande intervento;

c) per la sofferenza conseguente ad invalidità permanente:

1) cinque volte l'ammontare annuo della pensione sociale, se gravissima;

2) tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, se grave;

3) due volte l'ammontare annuo della pensione sociale, se media;

4) una volta l'ammontare annuo della pensione sociale, se lieve;

5) metà dell'ammontare annuo della pensione sociale, se lievissima.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire l'allegato B richiamato con il seguente:

«DANNO ALLA SALUTE

La liquidazione del danno previsto dal comma 1 dell'articolo 23 della presente legge si effettua sulla base dei criteri seguenti:

a titolo di danno temporaneo compete una indennità giornaliera pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, diviso per trecentosessantacinque;

a titolo di danno permanente compete un risarcimento da calcolare sulla base di:

due volte l'ammontare annuo della pensione sociale per le invalidità permanenti fino al 9 per cento;

tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale per le invalidità permanenti superiori al 9 per cento e fino al 50 per cento;
sei volte l'ammontare annuo della pensione sociale per le invalidità permanenti superiori al 50 per cento;

La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui sopra è quella minima in vigore al 1° gennaio dell'anno di accadimento del sinistro».

23.2

MARGHERI, GIANOTTI, BAIARDI

Al comma 1, sostituire l'allegato B richiamato con il seguente:

«DANNO ALLA SALUTE

La liquidazione del danno previsto dal comma 1 dell'articolo 23 della presente legge si effettua sulla base dei criteri seguenti:

a titolo di danno temporaneo compete una indennità giornaliera pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, diviso per trecentosessantacinque;

a titolo di danno permanente compete un risarcimento da calcolare sulla base di:

due volte l'ammontare annuo della pensione sociale per le invalidità permanenti fino al 9 per cento;

tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale per le invalidità permanenti superiori al 9 per cento e fino al 50 per cento;

cinque volte l'ammontare annuo della pensione sociale per le invalidità permanenti superiori al 50 per cento.

La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui sopra è quella minima in vigore al 1° gennaio dell'anno di accadimento del sinistro.

Il coefficiente di età, differenziato in base al sesso, sarà desunto dai dati dell'ultimo censimento, tenuto presente il tasso di interesse legale».

23.4

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «sono previsti e determinati», con le altre: «non possono essere determinati in misura inferiore a quella indicata».

23.1

MARGHERI, GIANOTTI, BAIARDI

Al comma 2, nell'allegato C richiamato, alla lettera a), sopprimere le parole: «in vigore al 1° gennaio dell'anno di accadimento del sinistro»;

Sostituire la lettera c), con la seguente:

c) per la sofferenza conseguente ad invalidità permanente:

1) dieci volte l'ammontare annuo della pensione sociale, se gravissima;

- 2) cinque volte l'ammontare annuo della pensione sociale, se grave;
- 3) una volta e mezza l'ammontare annuo della pensione sociale, se media;
- 4) metà dell'ammontare annuo della pensione sociale, se lieve;
- 5) un quarto dell'ammontare annuo della pensione sociale, se lievissima».

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui sopra è quella minima in vigore al 1° gennaio dell'anno di accadimento del sinistro.

L'elencazione di cui sopra è tassativa».

23.5

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «senza che possa essere opposta la carenza del presupposto della colpa penale di cui agli articoli 2059 del codice civile e 185 del codice penale» *con le altre:* «senza che possa essere opposta la carenza del presupposto del reato ai sensi dell'articolo 185 del codice penale o dell'espressa previsione in altre leggi di cui all'articolo 2059 del codice civile».

23.3

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* MARGHERI. L'emendamento 23.2 concerne lo stesso problema del 23.4 del relatore, ma ci sono due differenze: una non molto rilevante, e cioè che quando si indica l'ammontare annuo della pensione sociale per invalidità permanente superiore al 50 per cento il nostro emendamento prevede una cifra pari a sei volte l'ammontare annuo della pensione sociale, mentre quello del relatore prevede una cifra pari a cinque volte. È una piccola differenza che possiamo sanare, ma c'è una differenza politica sostanziale sull'ultimo comma dell'emendamento sostitutivo del relatore.

Quando si dice: «Il coefficiente di età differenziato in base al sesso, sarà desunto dai dati dell'ultimo censimento, tenuto presente il tasso di interesse legale», noi manifestiamo contrarietà perchè il danno biologico è un danno in sè e non dipende affatto nè dal sesso nè dall'età della persona. È un danno indipendente da queste determinazioni e quindi indicare la necessità delle stesse determinazioni può segnare l'avvio di un calcolo di differenza sul danno biologico che lo fa rientrare nel concetto di danno economico, come se noi calcolassimo il valore di una persona. Questo lo possiamo fare in sede civile per quanto riguarda il risarcimento del danno economico, ma nel calcolo del danno biologico non lo possiamo fare, perchè si tratta di un danno alla persona e non può essere condizionato dall'età e dal sesso della stessa.

AMABILE, *relatore*. Il relatore è contrario al testo presentato dal senatore Margheri, perchè ritiene che anche il danno alla salute non possa non tener conto del coefficiente di età: difatti, una cosa è la condizione di una persona in età avanzata, che subisce le conseguenze del danno per un certo numero di anni, e una cosa è quella di una persona giovane, che invece subisce il danno per molti più anni della sua vita probabile. Quindi, mi sembra assolutamente corretto insistere sul testo da me presentato e non accettare la modifica del senatore Margheri, proposta con l'emendamento 23.2.

L'emendamento 23.4 da me presentato identifica dei meccanismi per il risarcimento del danno alla salute, con dei multipli o sottomultipli della pensione sociale calcolata sulla base della pensione in vigore dal 1° gennaio dell'anno nel quale è accaduto il sinistro. Come ho accennato, il coefficiente dell'età differenziato in base al sesso è un elemento assolutamente necessario, perchè se il danneggiato, ad esempio, ha dieci anni porterà con sè il danno che ha subito per tutta la durata della vita media, per la determinazione della quale è importante anche il sesso, in quanto la vita media degli uomini è diversa da quella delle donne. Sono tutti elementi sui quali, dunque, devo insistere e che considero corretti.

L'emendamento 23.5 prevede una modifica dei criteri presentati nella tabella «C» allegata al testo approvato in Commissione, aumentando gli importi relativi ai risarcimenti da invalidità permanente nei casi in cui il danno sia più grave e riducendo ulteriormente, invece, il risarcimento per i danni nei casi in cui l'invalidità sia più modesta; credo sia corretto, pertanto, elevare ulteriormente l'entità degli importi per i danni gravissimi e ridurre quella per i danni lievissimi, anche in funzione degli interventi chirurgici, se grandi, piccoli e medi.

Per quanto riguarda l'emendamento 23.3, si tratta di una modifica che tiene anche conto della riforma del codice di procedura penale, introducendo il termine «reato» al posto delle parole «colpa penale» e ritengo che si illustri da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo concorda con il relatore.

MARGHERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARGHERI. Signor Presidente, intervengo in merito all'emendamento 23.1. Si tratta di una proposta di modifica che riteniamo molto importante per l'equilibrio di questa legge e a nostro avviso ha anche delle implicazioni costituzionali.

Quando si sono stabiliti quei livelli di tariffa che sono previsti dalle tabelle allegate, secondo il testo che abbiamo di fronte in questo momento quella è la somma dovuta dopo la determinazione del danno biologico, del danno alla salute. Noi crediamo che questo legghi le mani

al giudice e impedisca la discrezionalità nel calcolo del danno realmente subito. Riteniamo quindi che sia necessario introdurre il concetto per cui le tabelle che approviamo rappresentano il minimo, ma il giudice può anche aumentarle.

Mi pare che ciò sia molto rilevante e insistiamo perchè sia il relatore sia il Governo prendano in esame la nostra richiesta giacchè ci sembra che possa condizionare la sorte futura di questa legge.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su questo emendamento.

AMABILE, relatore. Signor Presidente, il parere del relatore è contrario in quanto, proprio in funzione della necessità di non rendere iniquo il sistema (che fra l'altro era stato recuperato da un disegno di legge presentato dal Gruppo comunista) abbiamo provveduto ad aumentare le previsioni originarie proprio per non dover considerare le tabelle presentate a suo tempo come un minimo. Ci sembra quindi di aver già trovato nell'identificazione delle soluzioni una risposta ai problemi presentati dal senatore Margheri.

BABBINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.2, presentato dal senatore Margheri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.1, presentato dal senatore Margheri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23, nel testo emendato, con gli annessi allegati B e C.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 23, inserire i seguenti:

«Art. 23-bis.

(Danno morale ai familiari)

1. Nel caso di lesioni comportanti gravissime alterazioni anatomiche, perdita dell'uso di organi o abolizione di funzioni essenziali, il diritto al risarcimento del danno morale compete anche al coniuge non legalmente separato ovvero ai figli o ai genitori del danneggiato con lui conviventi».

23.0.1

MARGHERI, GIANOTTI, BAIARDI

«Art. 23-ter.

(Convivente di fatto)

1. Nel caso di lesioni mortali ovvero di lesioni comportanti le conseguenze di cui all'articolo 23-bis, il risarcimento del danno patrimoniale e morale compete anche al convivente della vittima che dimostri la sussistenza dei requisiti dell'unione e comunanza di vita, del mutuo affetto e della reciproca assistenza morale e materiale, per un periodo non inferiore a cinque anni».

23.0.2

MARGHERI, GIANOTTI, BAIARDI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* MARGHERI. Signor Presidente, il primo emendamento si illustra da sè.

Rispetto al secondo, che pure mi pare chiaro, vorrei sottolineare brevemente la sua importanza. Con esso introduciamo il principio per cui il convivente di fatto abbia dei diritti in questo campo e ci pare un concetto di modernizzazione e di laicizzazione della società assolutamente giusto.

Insistiamo su questo in maniera molto particolare perchè il danno morale ai familiari è anche molto importante e chiedo su questo la considerazione del relatore.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

AMABILE, *relatore*. L'opinione del relatore sull'emendamento 23.0.1 è contraria, in quanto coloro che convivono con un danneggiato per lesioni gravissime fino ad oggi non hanno mai visto riconosciuto un danno morale. Questo danno è riconosciuto al danneggiato stesso e in questo si comprende il disagio non solo della persona fisica, del singolo soggetto, ma anche di tutti i suoi familiari e conviventi.

Sono invece favorevole all'emendamento 23.0.2, alla condizione che vengano soppresse le parole: «ovvero di lesioni comportanti le conseguenze di cui all'articolo 23-bis».

* MARGHERI. Accolgo la modifica proposta.

BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.0.1, presentato dal senatore Margheri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 23.0.2, presentato dal senatore Margheri, nel testo coordinato, con la soppressione proposta dal relatore e accolta dai presentatori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24 e dei relativi allegati:

Art. 24.

(Liquidazione dei danni)

1. I criteri per la liquidazione dei danni da morte, da inabilità temporanea nonché per spese borsuali sono previsti e determinati, rispettivamente, negli allegati A, D ed E alla presente legge.

ALLEGATO A
(articolo 24, comma 1)

CASO DI MORTE

In caso di decesso compete, secondo documentazione e ricevute:

a) il rimborso delle spese funerarie, nella misura massima di una volta l'ammontare annuo della pensione sociale in vigore al 1° gennaio dell'anno di accadimento del fatto;

b) l'eventuale risarcimento per inabilità temporanea per il periodo intercorrente fra il giorno di accadimento del sinistro e quello del decesso, così come stabilito all'allegato D (inabilità temporanea);

c) un risarcimento, a titolo di danno morale, pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale, a favore del coniuge e dei figli; pari alla metà dell'ammontare annuo della pensione sociale, a favore di fratelli e sorelle;

d) un risarcimento del danno economico, calcolato sulla base di una percentuale del reddito - determinato secondo i criteri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, come modificato dall'articolo 16 della presente legge - pari al:

1) 40 per cento di tale reddito, a favore del coniuge ovvero del convivente superstite, se in possesso di un reddito inferiore o pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale; 20 per cento se superiore;

2) 20 per cento, a favore di ciascun figlio minore e di ciascun genitore, purchè in possesso di un reddito inferiore o pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale; in caso di premorienza dell'altro genitore, le quote di spettanza dei figli minori vengono portate al 40 per cento per ciascuno di essi.

Quanti che siano gli aventi diritto superstiti, il reddito determinato come sopra non potrà essere imputato al risarcimento per almeno il 25 per cento; se la somma delle percentuali suddette supera il 75 per cento, ognuna delle medesime verrà ridotta proporzionalmente.

Nel calcolo di capitalizzazione del danno del coniuge o del convivente superstite, il coefficiente di riferimento sarà quello relativo all'età più elevata; nel caso di figli minori, si assumerà il coefficiente di capitalizzazione temporanea relativo agli anni mancanti per il compimento della maggiore età di ciascuno di essi.

ALLEGATO D
(articolo 24, comma 1)

INABILITÀ TEMPORANEA

A titolo di inabilità temporanea compete:

a) ai lavoratori dipendenti: la differenza fra la retribuzione media giornaliera continuativamente percepita nei tre mesi precedenti il sinistro e l'eventuale minore retribuzione media effettivamente percepita, calcolate entrambe al netto delle imposte e dei contributi posti a carico del lavoratore;

b) ai lavoratori autonomi: una indennità giornaliera pari al reddito netto da lavoro dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dell'ultimo anno, diviso per trecentosessantacinque;

c) ai disoccupati che abbiano superato la maggiore età e alle persone dedite prevalentemente ad attività domestiche: una indennità giornaliera pari a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale in vigore al 1° gennaio dell'anno di accadimento del sinistro, diviso per trecentosessantacinque.

L'elencazione di cui sopra è tassativa.

ALLEGATO E
(articolo 24, comma 1)

SPESE BORSUALI

È ammesso il rimborso delle spese seguenti:

- a) per cura e riabilitazione;
- b) per assistenza personale continuata, ragguagliate annualmente a sette volte l'ammontare annuo della pensione sociale in vigore al 1° gennaio dell'anno di accadimento del sinistro;
- c) extra sanitarie, ragguagliate al dieci per cento dell'ammontare annuo della pensione sociale per ogni mese o frazione di mese di inabilità temporanea totale;
- d) per certificazioni medico-legali, con il massimo del cinque per cento dell'ammontare annuo della pensione sociale;
- e) scolastiche, per dimostrata perdita, in conseguenza del sinistro, dell'anno di studi in corso.

Le spese di cui alle lettere a), b), c) e d) dovranno essere comprovate attraverso esibizione di documentazioni e ricevute.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «sono previsti e determinati», con le altre: «non possono essere determinati in misura inferiore a quella indicata».

24.1

MARGHERI, GIANOTTI, BAIARDI

Nell'allegato A richiamato:

Al primo comma, lettera c), dopo le parole: «del coniuge» inserire le seguenti: «dei genitori»; aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I predetti importi sono raddoppiati nel caso di convivenza dei superstiti con la vittima deceduta».

Al primo comma sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) un risarcimento del danno economico, calcolato sulla base del reddito determinato secondo i criteri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, come modificato dall'articolo 16 della presente legge».

Sostituire il secondo e terzo comma con i seguenti:

«La pensione sociale da prendere in considerazione ai fini di cui

sopra è quella minima in vigore al 1° gennaio dell'anno di accadimento del sinistro.

L'elencazione di cui sopra è tassativa».

24.2

IL RELATORE

Invito il senatore Margheri ad illustrare il suo emendamento.

* MARGHERI. L'emendamento 24.1, da noi presentato, mi pare connesso al discorso che abbiamo già fatto. Esso vuole far sì che i criteri per la liquidazione dei danni previsti all'articolo 24 devono essere determinati in misura superiore a quella indicata. È lo stesso concetto di cui abbiamo discusso prima rispetto alle tabelle e alle tariffe.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 24.1.

AMABILE, *relatore*. Parere contrario.

BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 24.2.

AMABILE, *relatore*. Questo emendamento è una modifica all'allegato A, alla tabella nella quale si parla di risarcimento dei danni in caso di morte, e tende ad ampliare gli importi previsti dalla tabella originaria con un raddoppio nel caso in cui i superstiti siano conviventi (fra gli aventi diritto al risarcimento era stata dimenticata la parola «genitori»). Nella parte relativa al 40 e al 20 per cento indicata nell'allegato A si rimette alla discrezionalità del magistrato la identificazione delle percentuali di reddito in favore dei superstiti da liquidare sotto la voce del danno economico.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.1, presentato dal senatore Margheri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 24, con gli annessi allegati A), D) ed E), nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25:

CAPO II

Art. 25.

(Modalità per la determinazione e il pagamento del contributo di vigilanza e relative sanzioni)

1. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le altre imprese ed enti obbligati al pagamento del contributo stesso, ivi comprese le società che esercitano soltanto la riassicurazione, debbono, entro il 31 maggio di ciascun anno, presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato denuncia dell'ammontare dei premi incassati nell'anno precedente.

2. Sulla base della denuncia di cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede alla determinazione dell'ammontare del contributo e ne dà comunicazione ai singoli enti ed al Ministero del tesoro, il quale provvede alla riscossione dello stesso.

3. Qualora la denuncia dei premi incassati non venga presentata entro il prescritto termine, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento dell'ammontare del contributo dovuto. La sanzione è raddoppiata ove il ritardo superi i sessanta giorni.

4. Il pagamento del contributo deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla richiesta del Ministero del tesoro. Decorso tale termine, si applica la sanzione prevista dal comma 3 e sulla somma non versata sono dovuti gli interessi di mora nella misura del tasso ufficiale di sconto.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, dopo le parole: «dell'ammontare del contributo», inserire le seguenti: «tenendo conto dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 6-ter, 20-bis e 22 della presente legge».

25.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

AMABILE, *relatore*. L'emendamento da me proposto serve ad indicare le modalità con le quali, attraverso il contributo di vigilanza, si trova copertura per i maggiori oneri previsti dagli articoli che abbiamo testè approvato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 25, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 26.

(Riserva di senescenza)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis. - *(Riserva di senescenza)*. - 1. Per i contratti di assicurazione contro le malattie facenti parte del portafoglio italiano che abbiano durata poliennale o che, pur avendo durata annuale, prevedano l'obbligo dell'assicuratore di rinnovarli alla scadenza, le imprese, qualora i premi siano determinati, per l'intera durata del rapporto, con riferimento all'età degli assicurati al momento della stipulazione del contratto, debbono costituire una riserva di senescenza destinata a compensare l'aggravarsi del rischio dovuto al crescere dell'età degli assicurati.

2. La riserva di cui al comma 1 deve essere calcolata in relazione alla prevedibile durata dei contratti, all'età degli assicurati e alle basi tecniche adottate dall'impresa.

3. Le imprese debbono presentare all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), in allegato al bilancio, una relazione dalla quale risultino i criteri seguiti per il calcolo della riserva di senescenza.

4. Il calcolo della riserva di senescenza può essere effettuato anche forfettariamente, in misura non inferiore al 10 per cento dei premi lordi dell'esercizio relativi ai contratti aventi le caratteristiche indicate al comma 1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), sulla base dei criteri indicati al comma 2, può fissare, anche per singole imprese, una aliquota più elevata per il calcolo in via forfettaria della riserva».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 27.

(Riserva per sinistri denunciati tardivamente)

1. Dopo l'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295 è inserito il seguente:

«Art. 30-ter. - *(Riserva per sinistri denunciati tardivamente)*. - 1. Le imprese di assicurazione hanno l'obbligo di costituire, per i contratti facenti parte del portafoglio italiano, una riserva per i sinistri avvenuti nell'esercizio ma non ancora denunciati al termine dell'esercizio stesso, secondo criteri fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP.

2. Per le assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive modificazioni».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 28.

(Proroga dei termini per le agevolazioni relative alle fusioni ed alle concentrazioni)

1. Le agevolazioni previste dall'articolo 83 della legge 10 giugno 1978, n. 295, e dall'articolo 79 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, sono prorogate per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. I predetti articoli si applicano anche alle operazioni di scorporo.

2. Alle concentrazioni di imprese di assicurazione ed alle operazioni di scorporo previste dall'articolo 83, secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, e dall'articolo 79, comma 2, della legge 22 ottobre 1986, n. 742, deliberate entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica, agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, la disciplina stabilita per le fusioni dall'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

28.1

MARGHERI, GIANOTTI, BAIARDI

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

28.2

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* MARGHERI. Signor Presidente, con l'emendamento 28.1 proponiamo di sopprimere l'articolo 28 che ci sembra configga sostanzialmente con la funzione dell'ISVAP.

PRESIDENTE. La sua richiesta, senatore Margheri, è la stessa avanzata dalla 5ª Commissione, anche se con motivazioni diverse.

AMABILE, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che l'articolo 28 debba essere modificato eliminando dalla proroga di cui si parla le operazioni di scorporo. Nell'illustrare il mio emendamento 28.2, esprimo anche parere favorevole sull'emendamento 28.1 illustrato dal senatore Margheri soppressivo dell'intero articolo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ricordo che, nel caso in cui l'emendamento 28.1 non fosse accolto, si dovrebbe procedere alla votazione dell'articolo 28 mediante votazione nominale a scrutinio simultaneo con procedimento elettronico ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento.

Metto ai voti l'emendamento 28.1, presentato dal senatore Margheri, e da altri senatori, soppressivo dell'intero articolo.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 28.2 è precluso.

Passiamo all'esame dell'articolo 29:

Art. 29.

(Agevolazioni tributarie in favore di consorzi o gruppi di imprese di assicurazione)

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il n. 2), è inserito il seguente:

«2-bis) le prestazioni di servizi tra imprese di assicurazione controllate l'una dall'altra o entrambe dallo stesso soggetto e le prestazioni rese da consorzi o società consortili costituiti da imprese di assicurazione per l'esercizio di attività inerenti alla gestione od esecuzione delle operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

29.1

IL RELATORE

Al comma 1, nel capoverso, sopprimere le parole: «di riassicurazione e di vitalizio».

29.2

IL RELATORE

Ricordo che nel caso in cui l'emendamento 29.1 non dovesse essere accolto, si dovrebbe procedere alla votazione dell'articolo 29 mediante votazione nominale con scrutinio simultaneo, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento.

Invito il relatore ad illustrare gli emendamenti.

AMABILE, *relatore*. Ritengo che l'emendamento 29.1 possa considerarsi illustrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo concorda con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 29.1.

MARGHERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARGHERI. Signor Presidente, comprendiamo le ragioni profonde che spingono ad accettare questo emendamento; tuttavia, poichè esso è in conflitto con un nostro fondamentale principio, voteremo contro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.1, presentato dal relatore, soppressivo dell'articolo 29.

È approvato.

L'emendamento 29.2 è precluso.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

CAPO III

Art. 30.

(Norme regolamentari)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto

1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono emanate le disposizioni necessarie per adeguare le norme regolamentari approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 31.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3 e 4 si applicano a decorrere dal terzo mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore dalla presente legge; le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore.

3. I contratti di assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti in corso alle date di cui ai commi 1 e 2 sono adeguati di diritto alle disposizioni della presente legge.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6-ter si applicano a decorrere dalla data che sarà indicata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto.

«3-ter. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno fissati i tempi e le modalità per il passaggio delle consegne fra l'Istituto nazionale delle assicurazioni ed il Presidente del comitato di gestione previsto dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dall'articolo 6-ter, al fine di evitare soluzioni di continuità nell'operatività del conto consortile.

«3-quater. In sede di assunzione da parte dell'ISVAP del personale necessario al funzionamento del conto consortile, hanno titolo preferenziale i dipendenti dell'INA addetti al predetto conto che facciano istanza di assunzione all'ISVAP».

31.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

AMABILE, *relatore*. Il presente emendamento si rende necessario per motivi di coordinamento con l'articolo che concerne il trasferimento del conto consortile dall'INA all'ISVAP.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 31, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 31, il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni transitorie)

1. La prima tariffa dei premi relativa all'assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti formata in base all'articolo 11 della legge, 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla presente legge, dovrà avere applicazione fino al 30 novembre dell'anno successivo a quello di decorrenza della tariffa stessa ed essere determinata in relazione a tale periodo di tempo.

2. Il quarto comma del predetto articolo 11 trova applicazione a partire dalla seconda tariffa formata successivamente all'entrata in vigore della presente legge».

31.0.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

AMABILE, *relatore*. Signor Presidente, tale modifica si rende necessaria per rendere applicabile l'articolo 6-bis precedentemente approvato, che riguarda il meccanismo di prima formazione di queste tariffe.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

BABBINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 31.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MARGHERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MARGHERI. Ci rammarichiamo che alcune estensioni di quegli elementi di programmazione dei quali abbiamo parlato nella discussione generale non siano state accolte. Tuttavia nel procedere dell'esame abbiamo fatto un confronto del testo con le nostre proposte iniziali ed abbiamo verificato che gli elementi di riforma presenti nel testo sono prevalenti.

Nel rammaricarci, quindi, che non si possa andare oltre e auspicando che qualcuno faccia ulteriori passi sulla via della riforma, per sottolineare che si tratta di un fatto importante, che ha un valore sociale, economico ed anche istituzionale nei rapporti tra Stato ed economia, ottenuto attraverso un lungo e faticoso lavoro, noi voteremo a favore della legge. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

ALIVERTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALIVERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei non sembrasse retorica o pletorica la dichiarazione che il nostro Gruppo annette un'importanza fondamentale a questo provvedimento che stiamo per approvare. Credo sia giusto dare merito al relatore per l'impegno che ha profuso nel predisporre un testo che alla fine dell'*iter* dobbiamo considerare concordato e per aver presentato una serie di proposte che non solo hanno recepito l'essenzialità dei disegni di legge che erano stati presentati nella precedente legislatura e ripresentati nella corrente ma che hanno anche recuperato alcune esperienze ed alcune esigenze che si stavano affacciando. È stato un lavoro impegnativo, complesso che ha voluto introdurre con molta convinzione un aggiornamento alle leggi fondamentali delle assicurazioni, la legge n. 990 del 1969 e la legge n. 39 del 1977.

Non si è voluta giustamente chiamare riforma ma soltanto modificazione di alcune norme in vigore che si ispirano alle esperienze maturate nel corso di questo ventennio (da quando è entrata in vigore la legge n. 990) integrandole con alcune esigenze che il mercato suggeriva. Questa mattina sono stati peraltro richiamati i punti fondamentali del testo che stiamo per approvare: innanzitutto l'estensione dell'assicurazione ai terzi trasportati e l'inclusione nella obbligatorietà delle assicurazioni dei ciclomotori. Quest'ultima assume una connotazione rilevante nel momento in cui vediamo affacciarsi sul mercato sempre di

più questo tipo di mezzo di circolazione privo di una qualsiasi copertura obbligatoria. Stamattina abbiamo sentito risuonare in quest'Aula frasi non molto appropriate perchè se le compagnie di assicurazione, come ha affermato il senatore Bossi, dovessero «riempirsi la pancia» con questo tipo di assicurazioni credo farebbero un magro affare e non avrebbero vita molto lunga.

Ma al di là di queste affermazioni che sfiorano il banale credo che avere introdotto nel nostro ordinamento l'obbligatorietà dell'assicurazione dei ciclomotori completi un sistema assicurativo come da tempo si andava invocando. Non credo neanche che le industrie possano intervenire in termini di protesta, come hanno fatto nel momento in cui si è introdotto l'obbligo del casco, perchè non ritengo che questo possa porre un limite alla circolazione dei ciclomotori.

Credo non siano soltanto queste le maggiori modifiche introdotte e che questa mattina, via via che si andavano illustrando gli emendamenti, sono state sottolineate e messe in evidenza. Basterebbe per tutti l'articolo 23 che anche poc'anzi abbiamo sottoposto ad una radiografia ulteriore, convenendo tutti in sostanza che il problema della risarcibilità del danno alla salute, come specificato e precisato nell'ambito della legge, corrisponde alle esigenze e alle aspettative che si affacciavano sul mercato assicurativo da diversi anni. In altre parole il danno biologico finalmente ha trovato una consacrazione non soltanto formale nel nostro ordinamento giuridico e credo che da questo punto di vista il nostro sistema senza paura possa allinearsi e confrontarsi con i sistemi assicurativi degli altri paesi.

Signor Presidente, in estrema sintesi queste sono le ragioni in forza delle quali noi, convinti, votiamo il provvedimento sottoposto al nostro esame. (*Applausi dal centro*).

FABBRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il convinto voto favorevole del Gruppo dei senatori socialisti ed esprimo un apprezzamento per il lavoro svolto, prima in Commissione e poi in Aula, con un contributo di prim'ordine del relatore, del Presidente, dei membri della Commissione e con un impegno costante del sottosegretario delegato, onorevole Babbini.

È stata affrontata e codificata una materia delicata e complessa in uno sforzo di modernizzazione del rapporto assicurativo che era atteso dagli operatori del settore e che meglio risponde alle esigenze e ai diritti dei cittadini.

Complessivamente si tratta di una legge equilibrata frutto anche di un'approfondita riflessione sul piano tecnico-giuridico.

Per queste ragioni sinteticamente espresse confermo il voto favorevole del Gruppo socialista. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti nel suo complesso il testo unificato dei disegni di legge il cui titolo, nel testo proposto dalla Commissione, è il

segunte: «Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore ed altre norme in materia di assicurazioni private».

È approvato.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,30*).

